



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 110 del 31 Agosto 2016

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONI

DELIBERAZIONE 12.04.2016, n. 226

Schema di D.P.C.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 35 c. 1 della Legge 11 novembre 2014, n. 164. Rapporto Preliminare sul programma recante "individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili". Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Osservazione/opposizione della Regione Abruzzo al Rapporto preliminare. 5

DELIBERAZIONE 21.06.2016, n. 382

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Legge 28/12/2015, n. 221 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.. Approvazione schema di Protocollo di Intesa «Verso Rifiuti Zero ».27

DELIBERAZIONE 21.06.2016, n. 383

D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Approvazione schema di convezione per la gestione e l'uso dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo.40

DELIBERAZIONE 12.07.2016, n. 451

Legge 28/12/2015, n. 221 (cd "Green Economy") - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 116 del 16/02/2016. Approvazione schema di Protocollo di Intesa denominato: «Progetto CIGAWAY».50

DELIBERAZIONE 12.07.2016, n. 452

D.Lgs. 26.06.2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose". Pianificazione dell'attività ispettiva e Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020. Approvazione.64

DELIBERAZIONE 12.07.2016, n. 453

Modifiche agli Allegati 4, 4.2 e 4.3 alla DGR n. 228 del 31.03.2014. Riutilizzo economie e riapertura dei termini temporali del bando pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini per la concessione di contributi a fondo perduto per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto.77

DELIBERAZIONE 12.07.2016, n. 454

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152/06 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 - Accordo di programma "Impresa agricola pulita". Approvazione.99

DELIBERAZIONE 12.07.2016, n. 458

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Legge 28/12/2015, n. 221 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.. Schema di Protocollo di Intesa Regione Abruzzo/Arco Consumatori Abruzzo: "I rifiuti si fanno arte: Turismo - Rifiuti - Risorsa". Approvazione. 134

DELIBERAZIONE 12.07.2016, n. 459

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Legge 28/12/2015, n. 221 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Schema di Protocollo di Intesa «Mondocompost 3». Approvazione..... 149

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

Circolare 19.07.2016, n. 1. 164

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

GIUNTA REGIONALE

 DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE
Omissis

DELIBERAZIONE 12.04.2016, n. 226

Schema di D.P.C.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 35 c. 1 della Legge 11 novembre 2014, n. 164. Rapporto Preliminare sul programma recante "individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili". Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Osservazione/opposizione della Regione Abruzzo al Rapporto preliminare.

LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che:

- con nota prot.n. 4119 del 17/03/2016, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti (SGR) con prot.n. RA/68321 del 31/03/2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), ha inviato il Rapporto preliminare sul programma recante: "Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili", di cui allo

schema di D.P.C.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 35, co. 1 della Legge 11 novembre 2014, n. 164, è stato elaborato dalla competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Rapporto preliminare è riferito agli aspetti di natura programmatica di livello nazionale per l'individuazione di nuovi impianti di incenerimento da realizzare sul territorio nazionale. Secondo le intenzioni del MATTM l'obiettivo del rapporto è quello di consentire la valutazione preliminare:
 - del grado di completezza ed aggiornamento dei dati e degli elementi presi a riferimento per la determinazione del fabbisogno nazionale di incenerimento e il relativo fabbisogno residuo da soddisfare;
- della necessità di realizzare o di potenziare le infrastrutture dedicate all'incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, tenendo conto non solo delle previsioni pianificate a livello regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani, ma soprattutto del raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di prevenzione, di raccolta differenziata, di riciclaggio e di limitare il ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e assimilati.

CONSIDERATO che pur non intervenendo sull'ubicazione dell'impiantistica di incenerimento a livello comunale o a livello di circoscrizioni di area vasta, l'emanando d.P.C.M. contiene elementi diretti in grado di incidere in termini di effetti significativi sull'ambiente. Si ritiene pertanto che l'atto in esame incida direttamente sulle componenti ambientali e che, pertanto, possano essere puntualmente determinati e calcolati effetti significativi d'impatto sull'ambiente a livello di Valutazione Ambientale Strategica nazionale;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTA la Decisione 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta", relativa ad un programma generale di azione dell'Unione in materia ambientale fino al 2020 e garantire nella gestione del ciclo dei rifiuti il rispetto della gerarchia di cui all'art. 4 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTO il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che prevede all'art. 196 "Competenze delle Regioni", comma 1:

- lett. a) "la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni e le Autorità d'Ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 199";
- lett. c) "l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza";

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 "Recepimento della direttiva 2008/198/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/06", in particolare l'art. 179 "Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti", comma 1, che prevede che la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a. prevenzione;
- b. preparazione per il riutilizzo;
- c. riciclaggio;
- d. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e. smaltimento.

VISTA la legge 28/12/2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo con L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. (B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007), si è dotata di un

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), redatto ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in fase di adeguamento ai sensi dell'art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., delineando scelte impiantistiche ed indirizzi gestionali, coerenti con le direttive europee di settore ma che, in particolare, non prevedono la realizzazione di impianti di incenerimento;

CONSIDERATO inoltre che sono in corso di attuazione programmi ed interventi che prevedono:

- la promozione e diffusione delle attività di prevenzione, riduzione della produzione dei rifiuti, riuso e riciclo dei rifiuti attraverso sistemi di raccolta differenziata, organizzati prioritariamente secondo sistemi domiciliari cd. "porta a porta" e/o di "prossimità";
- la realizzazione di una "rete regionale" di Piattaforme Ecologiche (10), Centri di Raccolta (70) e Centri del Riuso (13), finalizzata all'effettivo riuso-recupero-riciclo dei rifiuti urbani ed assimilati (sistema CONAI, RAEE, .. etc.), con la creazione di un mercato dei prodotti riciclati e di scambio dei beni non ancora rifiuti, nell'ambito degli obiettivi fissati dal "VII° Programma d'Azione per l'Ambiente" e dal vigente "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti" (PRGR);
- la realizzazione di una filiera del compostaggio/digestione anaerobica delle frazioni organiche (umido e verde), con produzione di "Ammendanti di qualità" (Compost Abruzzo), in collaborazione con il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) e produzione di energia pulita da biogas o biometano per autotrazione;
- la promozione di tecnologie di trattamento del rifiuto indifferenziato in impianti di TMB che massimizzino il recupero/riciclo di materia, riducendo la quantità di rifiuti residui avviati a smaltimento;

VISTA la legge L.R. 21/10/2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)", che ha delineato la nuova

governance del settore e previsto l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd "AGIR");

RITENUTO di dover prevedere l'attuazione di politiche ambientali che tengano conto dell'evoluzione normativa avvenuta nel frattempo a livello Europeo e Nazionale e delineare una nuova impostazione per il percorso di adeguamento del PRGR, verso scelte di "economia circolare";

RICHIAMATA la DGR n. 116 del 26/02/2016 avente per oggetto: "Linee di indirizzo per l'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti", che ha adottato uno scenario impiantistico e gestionale basato sul massimo recupero di materia dai rifiuti e la promozione di sistemi di "tariffa puntuale", escludendo la costruzione di nuovi impianti di produzione di CSS e di impianti di incenerimento dedicati.

DATO ATTO delle n. 2 Risoluzioni del Consiglio Regionale approvate in data 29/02/2016, che si condividono e che hanno delineato gli indirizzi della pianificazione, secondo uno scenario impiantistico e gestionale basato sul massimo recupero di materia dai rifiuti e la promozione di sistemi di "tariffa puntuale", escludendo sia la costruzione di nuovi impianti di produzione di CSS che di impianti di incenerimento dedicati, Allegati alla presente, parti integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di approvare la "Relazione tecnica" predisposta dal competente Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, di cui all'Allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

RITENUTO di approvare il "Parere Servizio Valutazione Ambientale - Regione Abruzzo", sullo Schema di DPCM "Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili", di cui all'Allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

RITENUTO di dover inviare al MATTM, osservazione/opposizione al Rapporto preliminare riferito al programma recante: "Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili", di cui allo schema di d.P.C.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 35, co. 1 della Legge 11 novembre 2014, n. 164;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali apponendo la propria firma sul presente provvedimento attesta che il contenuto dello stesso è coerente con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati allo stesso Dipartimento;

RICHIAMATA la DGR n. 35 del 29/01/2016 "Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016- Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6;

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

A voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:

1. **di approvare** i seguenti documenti, Allegati al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - “Relazione tecnica” del Servizio Gestione Rifiuti;
 - “Parere Servizio Valutazione Ambientale - Regione Abruzzo”;
2. **di prendere atto** e condividere le n. 2 Risoluzioni del Consiglio regionale approvate nella seduta del 29/02/2016, di cui agli Allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di proporre** con il presente atto, osservazione/opposizione al Rapporto preliminare riferito al programma recante: “Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l’individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili”, di cui allo schema di D.P.C.M. da emanarsi ai sensi dell’art. 35, co. 1 della Legge 11 novembre 2014, n. 164;
4. **di ribadire** la contrarietà della Regione Abruzzo alla realizzazione di un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani sul proprio territorio, che rappresenterebbe una previsione impiantistica in contrasto con la pianificazione regionale di settore;
5. **di trasmettere** il presente atto al Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare (MATTM) - Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento e Direzione Generale per la salvaguardia ambientale;
6. **di demandare** al Servizio Gestione dei Rifiuti l’attuazione di tutti gli interventi conseguenti l’adozione del presente provvedimento;
7. **di disporre** la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva degli Allegati, nel Bollettino

Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) ed al fine della massima diffusione sul territorio, sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali,
ai sensi della D.G.R. n. 35 del 29/01/2016,

ATTESTA

Che il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie per il bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Emidio Primavera

Segue Allegato

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **226** del **12 APR. 2016**
 REGIONE ABRUZZO
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Carlo Massacesi)
 M. Antonino M. P. M. M.
 GIUNTA REGIONALE

DPC Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali
 Servizio Valutazioni Ambientali
 Ufficio Valutazione Ambientale Strategica
 Via Leonardo da Vinci n. 6 - 67100 L'Aquila - tel. 0862.3631 fax 0862.363486
 PEC: vas@pec.regione.abruzzo.it

Parere Servizio Valutazione Ambientale - Regione Abruzzo

Rapporto Preliminare sul programma recante "individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili" di cui allo schema di d.P.C.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 35 c. 1 della Legge 11 novembre 2014, n. 164.

Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Rif. nota MATTM prot.n. 4119 del 17.03.2016. **Parere tecnico.**

Con nota prot.n. 4267/RIN del 21.04.2016, acquisita al nostro protocollo con n. RA/68509, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ha provveduto ad inviare il Rapporto preliminare sul programma recante: "individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili", di cui allo schema di d.P.C.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 35, co. 1 della Legge 11 novembre 2014, n. 164. Relativamente allo stesso si rappresenta quanto segue:

- ✓ La previsione di realizzazione di un inceneritore nel territorio di questa Regione risulta in contrasto con la nuova programmazione regionale di settore (l'art. 35 reca "... tenendo conto della pianificazione regionale ...". La Regione Abruzzo è impegnata a promuovere politiche ambientali che favoriscano e diffondano la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, il riuso ed il riciclo; che scoraggino lo smaltimento dei rifiuti in discarica e vietino la realizzazione di impianti di incenerimento.
- ✓ Il programma stabilisce un quadro di riferimento per la successiva pianificazione regionale, limitandosi a stabilire il numero e le dimensioni degli inceneritori da realizzare in ogni regione e rimanda la valutazione degli impatti e delle aree che possono essere interessate alla VAS regionale del Piano di Gestione Rifiuti e, in maniera analitica, alla VIA propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto, senza peraltro prevedere la possibilità che le Regioni possano definire Accordi per l'utilizzo transitorio di impianti esistenti;
- ✓ Il programma dovrebbe essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, risultando oltremodo evidenti e misurabili gli impatti ambientali dello stesso. Si evidenzia inoltre che la verifica di assoggettabilità avrebbe dovuto valutare, ai sensi del comma 2 dell'Allegato I del citato D.Lgs. 152/2006, anche i seguenti elementi:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;




- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

A tutto ciò deve nuovamente ribadirsi che la programmazione regionale di settore, in corso di adeguamento ai sensi dell'art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in fase di VAS regionale, non prevede la realizzazione di un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani anche in conseguenza della riduzione della produzione di rifiuti residui pari al -15% , con riferimento al dato 2014, e di RD più elevati, pari al 70% al 2022 ed il 90% di riciclaggio di materia riferito ai materiali raccolti con le RD. Infatti, ribadendo quanto già espresso dal Servizio Gestione dei Rifiuti, la programmazione regionale è finalizzata alla riduzione degli sprechi nel ciclo produzione-consumi verso una politica "rifiuti zero", che tenda a ridefinire la gestione dei rifiuti alla sola riduzione, riuso e riciclaggio nei cicli produttivi. Strategia in corso di attuazione nell'ambito dello scenario gestionali della Regione Abruzzo 2016 – 2022, che risulta finalizzato al "recupero materia" prevedendo "che tutto il rifiuto indifferenziato della Regione venga sottoposto a lavorazioni finalizzate ad estrarre ulteriormente frazioni recuperabili in forma di materia (es. plastiche, metalli, carta, .. etc.)".

Per quanto in premessa, si esprime la contrarietà alla realizzazione di un inceneritore nel nostro territorio, e si ritiene **INDISPENSABILE** che, il programma, venga assoggettato a **VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**, al fine di poter valutare la compatibilità ambientale dell'intero programma e garantire che l'entità dell'estensione nello spazio degli impatti e dei rischi per la salute umana e per l'ambiente rientrino nell'ambito di quanto previsto dalle normative ambientali, comunitarie, nazionali e regionali, cosa certamente non facilmente prevedibile con una procedura di assoggettabilità. Il ricorso ad una esaustiva **VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA** potrà inoltre prevedere un migliore confronto e condivisione dei territori interessati dal Programma in esame, consentendo, anche, l'adozione di misure di mitigazione comuni in tutti i territori interessati.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio
(Ing. Erika Galeotti)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Domenico Longhi)



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **226** del **12 APR. 2016**



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Carlo Massacesi)
/ Mr. Antonio M. A. M.

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE

AMBIENTALI

DPC026 - Servizio Gestione dei Rifiuti

Ufficio Piani e Programmi

Via Passolanciano, 75 - Pescara. ☎ 085.7671 - Fax 085.767.2585

PEC: gestionerifiuti@pec.regione.abruzzo.it



RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Rapporto Preliminare sul programma recante “*individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l’individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili*” di cui allo schema di d.P.C.M. da emanarsi ai sensi dell’art. 35 c. 1 della Legge 11 novembre 2014, n. 164. **Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Rif. nota MATTM prot.n. 4119 del 17.03.2016. Parere tecnico.**

1. RAPPORTO PRELIMINARE ED EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI – OBBLIGATORIETA’ DELL’ASSOGGETTABILITA’ A VAS AI SENSI DEL TITOLO II PARTE II DEL D.LGS. 152/06

Con nota prot.n. 4119 del 17.03.2016, acquisita al SGR con prot.n. RA/68321 31.03.2016, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), ha provveduto ad inviare il Rapporto preliminare sul programma recante: “*Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l’individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili*”, di cui allo schema di d.P.C.M. da emanarsi ai sensi dell’art. 35, co. 1 della Legge 11 novembre 2014, n. 164, è stato elaborato dalla competente Direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Il rapporto preliminare è riferito agli aspetti di natura programmatoria di livello nazionale per l’individuazione di nuovi impianti di incenerimento da realizzare sul territorio nazionale. Secondo le intenzioni del MATTM l’obiettivo del rapporto è quello di consentire la valutazione preliminare:

- del grado di completezza ed aggiornamento dei dati e degli elementi presi a riferimento per la determinazione del fabbisogno nazionale di incenerimento e il relativo fabbisogno residuo da soddisfare;
- della necessità di realizzare o di potenziare le infrastrutture dedicate all’incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, tenendo conto non solo delle previsioni pianificate a livello regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani, ma soprattutto del raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di prevenzione, di raccolta differenziata, di riciclaggio e di limitare il ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e assimilati.

La ricognizione sugli impianti esistenti e autorizzati effettuata da Ministero dell’ambiente ha individuato:

- n. 40 impianti di incenerimento operativi costituiti da 79 linee;
- n. 1 impianto di incenerimento realizzato, ma non operativi (Statte);
- n. 1 impianti di incenerimento realizzato in parte, ma non operativo (Roma);
- n. 1 impianto autorizzato da realizzare (Sesto Fiorentino);
- n. 3 linee di incenerimento da realizzare presso gli impianti di S. Vittore del Lazio (1 linea) e Gioia Tauro (2 linee).

Il dimensionamento degli impianti destinati all’incenerimento dei rifiuti urbani è stato modulato in ragione del principio di autosufficienza, assumendo quale condizione, “*nessun ricorso alla esportazione dei rifiuti*”

fuori dai confini nazionali". Al fine di determinare il fabbisogno residuo nazionale di incenerimento, il fabbisogno per ciascuna regione è stato messo a confronto con la relativa capacità complessiva di incenerimento. Per sottrazione della seconda dalla prima si è ottenuto il fabbisogno residuo per regione e quindi il fabbisogno residuo nazionale, come riportato nella Tabella C del D.P.C.M.

Tabella C

Individuazione, localizzazione e capacità degli impianti da realizzare o da potenziare per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale								
Macro Area Geografica	Nord	Centro	Sud	Sardegna	Sicilia	Totale		
Fabbisogno residuo da soddisfare [t/a]	nullo	523.918	488.432	120.885	685.099	1.818.334		
Numero di impianti da realizzare per macroarea	0	3	2	1	2	8		
Individuazione della capacità e della localizzazione degli impianti da realizzare [t/a]	0	130.000	Umbria	300.000	Campania	101.000	690.000	1.741.000
		190.000	Marche					
		210.000	Lazio	120.000	Abruzzo			
Individuazione della capacità e della localizzazione degli impianti da potenziare [t/a]	0	0	70.000	Puglia	20.000	0	90.000	
Fabbisogno impiantistico da realizzare [t/a]	nullo	530.000	490.000	121.000	690.000	1.831.000		

A parere dello scrivente Servizio, alla luce delle considerazioni espresse nel documento in rassegna, il legislatore nazionale ha voluto affidare ad una regia nazionale anche in termini di strategia, una programmazione di massima, a carattere nazionale, sovraordinata rispetto agli strumenti di pianificazione regionali, individuando l'ubicazione la natura, le dimensioni e le condizioni operative dei n. 8 impianti di incenerimento da realizzare sul territorio nazionale.

Pur non intervenendo sull'ubicazione dell'impiantistica di incenerimento a livello comunale o a livello di circoscrizioni di area vasta, l'emanando d.P.C.M. contiene elementi diretti in grado di incidere in termini di effetti significativi sull'ambiente. Si ritiene pertanto che l'atto in esame incida direttamente sulle componenti ambientali e che, pertanto, possano essere puntualmente determinati e calcolati effetti significativi d'impatto sull'ambiente a livello di Valutazione Ambientale Strategica nazionale.

2. CONTRASTO CON LA NUOVA PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN FASE DI VAS

La Regione Abruzzo è impegnata a promuovere politiche ambientali che favoriscano e diffondano la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, il riuso ed il riciclo; che scoraggino lo smaltimento dei rifiuti in discarica e vietino la realizzazione di impianti di incenerimento, attraverso una maggiore consapevolezza e responsabilità estesa dei produttori, in grado di produrre in modo più "pulito", incorporando i costi ambientali delle merci prodotte

Pertanto la programmazione regionale di settore, in corso di adeguamento ai sensi dell'art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in fase di VAS regionale, non prevede la realizzazione di un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani.

In coerenza con tale impostazione è stata approvata la DGR n. 116 del 26/02/2016 avente per oggetto: "Linee di indirizzo per l'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti", adottando lo scenario impiantistico e gestionale basato sul massimo recupero di materia dai rifiuti e la promozione di sistemi di "tariffa puntuale", escludendo la costruzione di nuovi impianti di produzione di CSS e di impianti di incenerimento dedicati.

Inoltre, la Regione Abruzzo con n. 2 Risoluzioni del Consiglio Regionale approvate in data 26/02/2016, per dare piena attuazione alla Decisione 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta", relativa ad un programma generale di azione dell'Unione in materia ambientale fino al 2020 e garantire nella gestione del ciclo dei rifiuti il rispetto della gerarchia di cui all'art. 4 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, che prevede nell'ordine:

- prevenzione;



- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo;
- e) smaltimento.

Le risoluzioni approvate hanno delineato gli indirizzi della pianificazione, secondo uno **scenario impiantistico e gestionale basato sul massimo recupero di materia dai rifiuti e la promozione di sistemi di "tariffa puntuale"**, escludendo sia la costruzione di nuovi impianti di produzione di CSS che di impianti di incenerimento dedicati.

Lo scenario gestionale "*recupero materia*" prevede che tutto il rifiuto indifferenziato della Regione venga sottoposto a lavorazioni finalizzate ad estrarre ulteriormente frazioni recuperabili in forma di materia (es. *plastiche, metalli, carta, .. etc.*). Per far ciò, sono previsti interventi finalizzati all'adeguamento degli impianti regionali esistenti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB). Il sottovaglio in uscita dalla selezione viene stabilizzato ai fini del suo compostaggio.

Si rappresenta, nella tabella che segue, che sono previsti obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti pari al -15% con riferimento al dato 2014 e di RD più elevati, pari al 70% al 2022 ed il 90% di riciclaggio di materia riferito ai materiali raccolti con le RD. La programmazione regionale deve prevedere azioni ed interventi finalizzati alla riduzione degli sprechi nel ciclo produzione-consumi verso una politica "**rifiuti zero**", che tenda a ridefinire la gestione dei rifiuti alla sola riduzione, riuso e riciclaggio nei cicli produttivi.

Tab. - Scenari gestionali Regione Abruzzo 2016 - 2022.

REGIONE ABRUZZO		
Calcolo		
A	Produzione rifiuti urbani (anno 2014) - Dato ISPRA	593.080 t
B	Riduzione della quantità di rifiuti urbani secondo il nuovo PRGR ed in fase di VAS regionale pari a -15% al 2022 sul dato di produzione dei rifiuti al 2014	88.962 t
C = A - B	Produzione rifiuti urbani	504.118 t
Obiettivo del PRGR		
D = C* 70 %	Raccolta rifiuti differenziati	352.882,60 t
E = C* 35%	Raccolta rifiuti indifferenziati	151.235,40 t
Gestione dei rifiuti indifferenziati		
Lo scenario gestionale " <i>recupero materia</i> " prevede che tutto il rifiuto indifferenziato della Regione venga sottoposto a lavorazioni finalizzate ad estrarre ulteriormente frazioni recuperabili in forma di materia (es. <i>plastiche, metalli, carta, .. etc.</i>). Per far ciò, sono previsti interventi finalizzati all'adeguamento degli impianti regionali esistenti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB). Il sottovaglio in uscita dalla selezione viene stabilizzato ai fini del suo compostaggio.		
F	Rifiuti urbani inviati a incenerimento tal quale (anno 2014) Dato ISPRA	0
G	Rifiuti urbani da inviare a incenerimento tal quale (assenza di ricorso ad impianti di pretrattamento)	0
H = E - F	Rifiuti urbani da inviare a impianti di trattamento preliminari	151.235,40 t
Efficienza teorica degli impianti a tecnologia complessa		
I = H* 65%	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS	98.303,01 t
L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari e avviati presso gli impianti produttivi (anno 2014) Dato ISPRA	52.407 t
M = I - L	Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti, da incenerire	45.896,01 t
Scarti da raccolta differenziata		
N = D*10%	Scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati	35.288,26 t
O = F+G+M+N	Fabbisogno di incenerimento	81.184,27 t

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti.

Tali obiettivi di PRGR non rendono tecnicamente realizzabile un impianto di incenerimento come previsto dal programma nazionale del MATTM, con riferimento alla cosiddetta "*taglia minima*" di sostenibilità tecnico/economica, come individuata dalla vigente normativa sulle migliori tecniche disponibili di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 2007, recante "*linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti*" ed ai tempi mediamente previsti per l'eventuale realizzazione di tale tipologia di impianti.



Alla luce di quanto sopra si esprime parere di obbligatorietà di assoggettabilità a VAS del Rapporto preliminare del MATTM di cui all'oggetto e parere negativo per la previsione della realizzazione nella Regione Abruzzo di un impianto di incenerimento di rifiuti urbani.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Dott. Domenico Orlando)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Franco Gerardini)





Home > Sedute del Consiglio > Sedute precedenti > 29/02/2016 (straordinaria) > Deliberazioni adottate > 57/2

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

X LEGISLATURA

www

SEDUTA STRAORDINARIA DEL 29.2.2016

ALLEGATO come parte integrante alla dell-
berazione n. **226** del **12 APR. 2016**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Carlo Massaccesi)
M. Rosalinda Amato

Presidenza del Presidente: **DI PANGRAZIO**

Consigliere Segretario: **MONACO**

	ASS.		ASS.		ASS.
BALDUCCI		FEBBO		PAOLINI	
BERARDINETTI		GATTI	X	PAOLUCCI	
BRACCO		GEROSOLIMO		PEPE	
CHIODI	X	IAMPIERI		PETTINARI	
D'ALESSANDRO		MARCOZZI		PIETRUCCI	
D'ALFONSO	X	MARIANI		RANIERI	
DIDALMAZIO		MAZZOCCA		SCLOCCO	X
D'IGNAZIO		MERCANTE		SMARGIASSI	
DI MATTEO	X	MONACO		SOSPIRI	
DI NICOLA		MONTICELLI			
DI PANGRAZIO		OLIVIERI			

VERBALE N. 57/2

OGGETTO: Documento: L'economia circolare e gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti... verso rifiuti zero.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il documento a firma dei consiglieri Mazzocca, Monticelli, Mariani, Olivieri, Monaco, Paolini, Pepe, D'Alessandro, Paolucci e Berardinetti recante: L'economia circolare e gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti... verso rifiuti zero;

Udita l'illustrazione del consigliere Mazzocca;

Uditi gli interventi dei consiglieri Di Dalmazio, Marcozzi e Mazzocca;

a maggioranza Statutaria espressa con voto palese

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

«Il Consiglio regionale



PREMESSO che la Regione Abruzzo intende promuovere politiche ambientali che favoriscano e diffondano la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, il riuso ed il riciclo; che scoraggino lo smaltimento dei rifiuti in discarica e vietino la realizzazione di impianti di incenerimento, attraverso una maggiore consapevolezza e responsabilità estesa dei produttori, in grado di produrre in modo più "pulito", incorporando i costi ambientali delle merci prodotte;

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L. 312;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo con la presente risoluzione intende dare attuazione alla Decisione 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta", relativa ad un programma generale di azione dell'Unione in materia ambientale fino al 2020 e garantire nella gestione del ciclo dei rifiuti il rispetto della gerarchia di cui all'art. 4 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, che prevede nell'ordine:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo;
- e) smaltimento.

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio del 2.7.2014, denominata: "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti", COM (2014) 398 finale, la Commissione UE ha adottato un nuovo, ambizioso pacchetto di misure per promuovere la transizione dell'Europa verso un'economia circolare che aumenterà la competitività globale, sosterrà la crescita economica e genererà nuova occupazione; oggi al centro dell'agenda delle Regioni per l'efficienza delle risorse stabilita nell'ambito della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

RICHIAMATA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 9.7.2015 "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare", con la quale il Parlamento UE sottolinea che è necessario un utilizzo delle risorse naturali in modo più efficiente e che i nuovi obiettivi di riduzione dei rifiuti consentirebbero di creare 180.000 posti di lavoro, introducendo in particolare:

1. Obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti urbani, commerciali ed industriali da conseguirsi entro il 2030;
2. Applicazione del principio "paga quanto butti" per i rifiuti residui; insieme sistemi obbligatori di RD per carta, metallo, plastica e vetro, per garantire l'elevata qualità dei materiali riciclati;
3. Introduzione di sistemi obbligatori di RD per i rifiuti organici entro il 2020;
4. Aumento degli obiettivi di riciclo, di preparazione per il riutilizzo ad almeno il 70% dei rifiuti urbani, .. etc.;
5. Riduzione vincolante e graduale di tutti i tipi di smaltimento in discariche;
6. Introduzione di oneri sul collocamento in discarica e sull'incenerimento;

RITENUTO indispensabile promuovere politiche nella gestione del ciclo dei rifiuti finalizzate soprattutto alla diminuzione delle emissioni dei cd. "gas serra", (legati in particolare alla produzione dei beni di consumo a partire dagli imballaggi), politiche ambientali da applicare oggi più che mai e determinanti per il futuro del nostro Pianeta, come è stato rilevato e ribadito nella Conferenza di Parigi (COP 21 - XXI Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015) e finalizzate a conseguire gli obiettivi del pacchetto



cambiamenti climatici - sostenibilità energetica 20-20-20 <<riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990, 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili; aumento del 20% dell'efficienza energetica>>;

PRESO ATTO che le nuove proposte legislative sui rifiuti, in discussione in questi ultimi mesi nella UE, definiscono obiettivi chiari in materia di riduzione dei rifiuti e stabiliscono un percorso a lungo termine ambizioso e credibile per la loro gestione e riciclaggio. Al fine di garantire un'attuazione efficace, gli obiettivi di riduzione dei rifiuti delle nuove proposte sono accompagnati da misure concrete volte ad affrontare gli ostacoli pratici e le diverse situazioni nei vari Stati membri. Gli elementi chiave delle nuove proposte comprendono:

- un obiettivo comune a livello di UE per il riciclaggio del 65% dei rifiuti urbani entro il 2030;
- un obiettivo comune a livello di UE per il riciclaggio del 75% dei rifiuti di imballaggio entro il 2030;
- un obiettivo vincolante per ridurre al massimo al 10% il collocamento in discarica per tutti i rifiuti entro il 2030;
- il divieto del collocamento in discarica dei rifiuti della raccolta differenziata;
- la promozione di strumenti economici per scoraggiare il collocamento in discarica;
- definizioni più semplici e adeguate nonché metodi armonizzati per il calcolo dei tassi di riciclaggio in tutta l'UE;
- misure concrete per promuovere il riutilizzo e stimolare la simbiosi industriale trasformando i prodotti di scarto di un'industria in materie prime destinate ad un'altra;
- incentivi economici affinché i produttori facciano giungere prodotti più ecologici sul mercato e un sostegno ai sistemi di recupero e riciclaggio (es. per imballaggi, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, veicoli);

VISTO il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 "Recepimento della direttiva 2008/198/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006", in particolare l'art. 179 "Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti", comma 1, che prevede che la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento;

CONSIDERATO che l'art. 199, comma 8 prevede che: "la Regione approva o adegua il piano entro il 12.12.2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti";

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo con L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. (B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007), si è dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), redatto ai sensi del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., delineando scelte impiantistiche ed indirizzi gestionali, coerenti con le direttive europee di settore, che prevede in particolare:

- all'art. 22 "Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti", comma 4. "4. La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche o previste dal piano regionale e dal programma di cui al comma 2";



- all'art. 22 bis "Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti";
- all'art. 23 "Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo", che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all'art. 24 "Promozione del riuso, riciclaggio e recupero", che prevede, al comma 4, programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;

VISTA la legge L.R. 21.10.2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)", che ha delineato la nuova governance del settore e previsto l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd "AGIR");

CONSIDERATO che gli obiettivi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, come da Documento del 14 novembre 2014, possono essere sintetizzati nelle seguenti tre macrocategorie:

1. obiettivi strategici volti a garantire la sostenibilità ambientale del sistema di gestione dei rifiuti;
2. obiettivi prestazionali funzionali al raggiungimento di ottimali prestazioni in termini di gestione integrata dei rifiuti urbani e di gestione dei rifiuti speciali;
3. obiettivi gestionali volti in particolare ad assicurare una gestione integrata dei rifiuti adottando soluzioni innovative, efficaci e sostenibili per tutte le fasi (raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento) dei rifiuti urbani, perseguendo il superamento della frammentazione istituzionale della gestione e favorendo processi di aggregazione e razionalizzazione della gestione tra i Comuni, garantendo così il contenimento dei costi di gestione;

CONSIDERATO che era stato avviato nella precedente Legislatura regionale un percorso di adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), ai sensi dell'art. 199, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che definiva delle scelte politiche ed amministrative cristallizzate nella DGR 2.11.2009, n. 611 avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 - Linee di indirizzo per l'aggiornamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti", che prevedeva i seguenti 3 scenari gestionali:

- Scenario recupero materia: per cui tutto il rifiuto indifferenziato della Regione venga sottoposto a lavorazioni finalizzate ad estrarre frazioni recuperabili in forma di materia (plastiche, metalli, carta) quantificabili in circa il 26-27% del flusso trattato. Per far ciò, si ipotizza l'adeguamento impiantistico dei TMB regionali esistenti. Il sottovaglio in uscita dalla selezione viene stabilizzato così da ottenere FOS (circa il 30% del rifiuto in ingresso all'impianto). Tutto quanto non destinabile a recupero di materia (sovrvallo secco) viene qualificato come "scarto" da avviare a smaltimento in discarica;
- Scenario recupero materia e produzione CSS: per cui tutto il rifiuto indifferenziato della Regione venga sottoposto a lavorazioni finalizzate alla produzione di CSS e all'estrazione di frazioni recuperabili in forma di materia (plastiche, metalli, carta) quantificabili in circa il 10% del flusso trattato. Per far ciò, si ipotizza l'adeguamento impiantistico dei TMB regionali esistenti. Il sottovaglio in uscita dalla selezione viene stabilizzato così da ottenere FOS (circa il 30% del rifiuto in ingresso all'impianto);
- Scenario produzione CSS: per cui tutto il rifiuto indifferenziato della Regione venga sottoposto a lavorazioni finalizzate alla produzione di CSS quantificabile in circa il 40% del flusso trattato. Per far ciò, si ipotizza l'adeguamento impiantistico dei TMB regionali esistenti. Il sottovaglio in uscita dalla selezione viene stabilizzato così da avere FOS (circa il 30% del rifiuto in ingresso all'impianto);

RITENUTO di favorire, in ogni operazione di recupero di altro tipo, il recupero di materia rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando i rifiuti urbani non avviati a riciclaggio, al fine di raggiungere un obiettivo di produzione di rifiuti residui pro-capite



abitante inferiore a 100 chilogrammi al 2020; la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio deve costituire il criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti;

PRESO ATTO degli esiti dell'incontro tenutosi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 3 febbraio 2016, tra i rappresentanti del MATTM e della Regione Abruzzo, in relazione alla Procedura di Infrazione 2015/2165, in materia di mancato adeguamento del PRGR nei termini (sei anni) previsti dalla normativa comunitaria (art. 30 della Direttiva 2008/98/UE), che ha delineato anche la necessità di apportare aggiornamenti al documento di PRGR predisposto al novembre 2014;

RIBADITO che, già dal novembre 2014, era stato promosso un chiaro percorso nell'ambito dei lavori di adeguamento del PRGR di cui all'art. 199, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., assumendo il principio dell'economia circolare di cui alla Decisione 1386/2013/UE per promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti, che tenga conto anche delle osservazioni del MATTM ed al fine di raggiungere i seguenti obiettivi minimi al 2022:

- a) la riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti urbani pari al -1,5% con riferimento al dato 2014;
- b) la raccolta differenziata almeno al 70%;
- c) il 90% di riciclaggio di materia riferito ai materiali raccolti con le RD;

RITENUTO che per promuovere il principio dell'economia circolare è necessario promuovere ed incentivare, anche economicamente, una corretta filiera di trattamento dei materiali post-utilizzo, basata su pratiche per la riduzione della produzione dei rifiuti, sulla raccolta differenziata domiciliare spinta, sulla applicazione di un sistema di pagamento degli oneri attraverso una "tariffa puntuale" che responsabilizzi l'utente; sul riuso dei beni a fine vita, sul riciclo dei materiali differenziati, sul recupero massimo di materia anche dai rifiuti residuali, sulla riduzione della loro pericolosità; sulla riprogettazione dei materiali in vista di una loro totale recuperabilità, ribadendo l'importanza della ricerca e dello sviluppo tecnologico per la prevenzione dei rifiuti (come definita dalla Direttiva 2008/98/CE), oltre che per l'efficienza delle risorse;

RITENUTO altresì, che la programmazione regionale deve prevedere azioni ed interventi finalizzati alla riduzione degli sprechi nel ciclo produzione-consumi verso una politica "rifiuti zero", che tenda a ridefinire la gestione dei rifiuti alla sola riduzione, riuso e riciclaggio nei cicli produttivi;

CONSIDERATO che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, il PRGR deve, pertanto, contenere misure per:

- a) premiare i Comuni che raggiungono l'obiettivo di produzione dei rifiuti residui (indifferenziati) pro-capite abitante inferiore a 100 chilogrammi;
- b) promuovere e favorire progetti ed azioni finalizzati alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani ed in particolare promuovere il compostaggio domestico e di comunità e sperimentare il sistema del "vuoto a rendere";
- c) promuovere e favorire progetti ed azioni finalizzati al riuso dei beni a fine vita, anche attraverso la diffusione sul territorio dei Centri del Riuso (rete regionale) in sinergia con i Centri di Raccolta (rete regionale);
- d) incentivare progetti ed azioni che prevedono la riduzione degli sprechi alimentari anche approvando linee guida per gli operatori economici, le associazioni e gli enti locali per la diffusione di buone pratiche;
- e) promuovere lo sviluppo dell'impiantistica per il riuso ed il riciclaggio;
- f) promuovere la ricerca sul rifiuto residuale al fine di modificare a monte la produzione dei beni non riciclabili e massimizzare il riciclaggio;
- g) utilizzare nuove tecniche e mezzi di informazione, sensibilizzazione ed educazione degli utenti (es. app, web, .. etc.);

CONSIDERATO che la necessaria "modernizzazione del settore", anche in riferimento



all'evoluzione del panorama legislativo che interessa le "public utilities" in continuo mutamento, passa attraverso i principali obiettivi fissati dalla L.R. 45/2007 e s.m.i. ed in particolare attraverso il rafforzamento di alcuni obiettivi prioritari da perseguire, come:

- la necessità di dare una decisa svolta alla gestione dei rifiuti perseguendo i principi e gli indirizzi dell'economia circolare, improntando a scenari che prevedano il massimo recupero di materia dai rifiuti, con soluzioni tecnologiche innovative e servizi agli utenti efficienti;
- l'esigenza di promuovere l'autosufficienza regionale per lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani e assimilati attraverso una "rete integrata" e funzionale di impianti, secondo filiere tecnologiche più qualificate, criteri per la loro localizzazione, tenendo conto dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema produttivo; in tal senso si ribadisce la contrarietà alla previsione di realizzazione di un impianto di incenerimento nella Regione Abruzzo, come delineato nello schema di DPCM predisposto ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.L. 12.9.2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164;
- la ricerca della migliore standardizzazione ed economicità dei servizi ambientali, anche attraverso un'attenta riflessione del ruolo e del rapporto tra le attività di recupero di titolarità dei soggetti pubblici e privati nell'intero ciclo di gestione dei rifiuti urbani e speciali;

RILEVATO in particolare, che è necessario promuovere sistemi di "tariffazione puntuale". La tariffa puntuale significa equità contributiva, in quanto l'utente paga in relazione all'effettivo servizio erogato attraverso l'applicazione del principio "chi inquina paga"; ovvero la parte variabile della stessa deve "essere direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti misurata", va misurato il rifiuto urbano residuo avviato a smaltimento (RUR); anche la misurazione delle principali frazioni differenziate può concorrere alla tariffa puntuale, per favorire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della produzione di rifiuto e di miglioramento della qualità delle raccolte differenziate;

RILEVATO che in coerenza con le suddette azioni ed indirizzi sono stati attivati nel corso del primo terzo della X^a Legislatura i seguenti programmi:

- DGR n. 1005 del 7.12.2015, con la quale la Regione Abruzzo ha disposto l'approvazione del SAD e l'utilizzo di Eu 1.446.490,64 per "Programmi di diffusione e potenziamento dei servizi di raccolta differenziata" - Linea d'Azione IV.1.2.a - SB 08 - (n. 5 interventi per la fornitura di mezzi e attrezzature);
- DGR n. 1008 del 7.12.2015, con la quale la Regione Abruzzo ha disposto l'approvazione del SAD e l'utilizzo di Eu 1.060.912,58 destinati all'attuazione dell'Intervento 3 "Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti" - Linea d'Azione IV.1.2.a - SB 09 (n. 41 interventi per la fornitura di compostiere, forniture di attrezzature, cassette dell'acqua, ecc);
- DGR n. 1009 del 7.12.2015, con la quale la Regione Abruzzo ha disposto l'approvazione del SAD e l'utilizzo di Eu 13.696.747,94 destinati all'attuazione dell'Intervento 1 "Programma straordinario per sviluppo delle raccolte differenziate" - Linea d'Azione IV.1.2.a - SB 07 (n. 107 interventi per la fornitura di attrezzature, realizzazione di isole ecologiche, attivazione raccolta differenziata porta a porta, etc.);
- DGR n. 1010 del 7.12.2015, con la quale la Regione Abruzzo ha disposto l'approvazione del SAD e l'utilizzo di Eu 11.629.549,87 destinati all'attuazione dell'Intervento 1 "Completamento del sistema impiantistico di trattamento e compostaggio" - Linea d'Azione IV.1.2.b (n. 25 interventi per la realizzazione di n. 22 stazioni ecologiche, adeguamento e realizzazione di n. 2 piattaforme ecologiche e il revamping impiantistico di un polo tecnologico);
- DGR n. 1034 del 15/12/2015 con la quale la Regione Abruzzo ha disposto l'approvazione del SAD - codice SB13 - per l'utilizzo parziale delle risorse assegnate alla Linea di Azione IV.1.2.c del PAR FSC Abruzzo 2000/2013 Interventi di bonifica/messa in sicurezza di discariche pubbliche dismesse e siti inquinati per complessivi Eu 1.090.040,38 (€ 740.000,00 ex PAIn delibera CIPE n. 78/2012 più € 350.040,38 quota FSC) (n. 4



interventi per la bonifica di ex discariche comunali e sito inquinato);

- DGR n. 1044 del 19/12/2015, con la quale la Regione Abruzzo ha disposto l'approvazione del SAD e l'utilizzo di Eu 4.750.918,04 destinati all'attuazione dell'Intervento 1 "Programma straordinario per sviluppo delle raccolte differenziate" - Linea d'Azione IV.1.2.a - SB 07 (n. 19 interventi per la fornitura di attrezzature, realizzazione di isole ecologiche, attivazione raccolta differenziata porta a porta, etc.);
- DGR n. 1111 del 29/12/2015, con la quale la Regione Abruzzo ha disposto l'approvazione del SAD e l'utilizzo di Eu 1.881.033,88 destinati all'attuazione dell'Intervento 1 "Programma straordinario per sviluppo delle raccolte differenziate" - Linea d'Azione IV.1.2.a; (n. 7 interventi per la fornitura di attrezzature, realizzazione di isole ecologiche, attivazione raccolta differenziata porta a porta, etc.);

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)", che ha delineato la nuova governance del settore e previsto l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd "AGIR"), per la quale sono in corso le relative attività;

RITENUTO altresì, di adeguare la L.R. 16.6.2006, n. 17 avente per oggetto: "Disciplina del tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi", ai sensi dell'art. 32 della legge 221/2015 "Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio", modulando il tributo in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) e penalizzando lo smaltimento dei rifiuti in discarica;

VISTA la legge 28.12.2015, n. 221 avente per oggetto: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti (es. "compostaggio di comunità", misure per incentivare la riduzione della produzione di rifiuti ed incrementare le RD, sperimentazione del "vuoto a rendere", nuove disposizioni in materia di applicazione del tributo speciale, .. etc.);

RIBADITO che nella Conferenza delle Regioni, in relazione al percorso di discussione e confronto sul testo del c.d. "Decreto Inceneritori", in cui la Regione Abruzzo, attraverso i propri rappresentanti istituzionali, si è sempre dichiarata contraria alla previsione di realizzazione di un impianto di incenerimento nel proprio territorio come prospettato dallo schema di DPCM predisposto ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.L. 12.9.2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164;

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta regionale a procedere speditamente nell'elaborazione del documento di adeguamento del PRGR ai sensi dell'art. 199, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo gli indirizzi programmatici e le strategie operative delineate dalla DGR 26 febbraio 2016, n. 116 avente per oggetto: "Linee di indirizzo per l'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti", adottando in particolare uno scenario impiantistico e gestionale basato sul massimo recupero di materia dai rifiuti e la promozione di sistemi di "tariffa puntuale", escludendo la costruzione di nuovi impianti di produzione di CSS e di impianti di incenerimento dedicati;

IMPEGNA ALTRESÌ

il Presidente e la Giunta regionale a recepire celermente le disposizioni della Legge n. 221/2015 (green economy) ed in particolare nel settore dei rifiuti, a:

1. introdurre, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente (protocollo d'intesa con operatori economici), il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo (art. 39, comma 1 della Legge n. 221/2015), al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati; al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato;



2. promuovere il compostaggio aerobico individuale di rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche ed delle utenze domestiche (autocompostaggio) e l'applicazione per tali attività, da parte dei Comuni, della riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani (art. 37, comma 1 della Legge n. 221/2015); nonché promuovere la diffusione delle esperienze del compostaggio di comunità (art. 38 della Legge n. 221/2015);
3. stipulare appositi accordi e contratti di programma, con soggetti pubblici e privati, per incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all' acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali, anche prevedendo l'erogazione di appositi incentivi (art. 23, comma 2 Legge n. 221/2015);


INVITA

Il Presidente e la Giunta regionale a promuovere l'istituzione di un "Forum regionale permanente per l'economia circolare", cui partecipano le istituzioni locali, i rappresentanti della società civile, le organizzazioni economiche di rappresentanza delle imprese e le associazioni ambientaliste, definendo le modalità di partecipazione, anche avvalendosi di appositi strumenti informatici».

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VT/gm

Consiglio regionale dell'Abruzzo  Via Michele Iacobucci n.4
67100 L'Aquila. Tel. 0862/6441





Home > Sedute del Consiglio > Sedute precedenti > 29/02/2016 (straordinaria) > Deliberazioni adottate > 57/1

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

X LEGISLATURA

www

SEDUTA STRAORDINARIA DEL 29.2.2016

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **225** del **12 APR. 2016**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Carlo Mascocci)
M. Buiadillo Amici

Presidenza del Presidente: DI PANGRAZIO

Consigliere Segretario: MONACO

	ASS.		ASS.		ASS.
BALDUCCI		FEBBO		PAOLINI	
BERARDINETTI		GATTI	X	PAOLUCCI	
BRACCO		GEROSOLIMO		PEPE	
CHIODI	X	IAMPIERI		PETTINARI	
D'ALESSANDRO		MARCOZZI		PIETRUCCI	
D'ALFONSO	X	MARIANI		RANIERI	
DI DALMAZIO		MAZZOCCA		SCLOCCO	X
D'IGNAZIO		MERCANTE		SMARGIASSI	
DIMATTEO	X	MONACO		SOSPIRI	
DI NICOLA		MONTICELLI			
DI PANGRAZIO		OLIVIERI			

VERBALE N. 57/1

OGGETTO: Documento: Nuovo Piano Regionale Gestione Rifiuti: scenari e relative scelte strategiche.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il documento allegato alla richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio regionale a firma dei consiglieri Marcozzi, Mercante, Ranieri, Pettinari e Smargiassi recante: Nuovo Piano Regionale Gestione Rifiuti: scenari e relative scelte strategiche;

Udita l'illustrazione del consigliere Marcozzi;


Uditi gli interventi dei consiglieri Di Dalmazio, Marcozzi e Mazzocca;

a maggioranza Statutaria espressa con voto palese

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

«Il Consiglio regionale



PREMESSO che:

1. L'art. 4 del D. Lgs. 205/2010, "Disposizioni di attuazione Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", contiene modifiche all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 che, nello specifico, e' sostituito dal seguente: "Articolo 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica";
2. secondo l'art. 199 del D. Lgs. 152/2006, comma 8, come modificato dall'art. 20 del D. Lgs. 205/2010, "la Regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti";
3. L'art. 11 della L.R. 45/2007, comma 4bis, come modificato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, contenente "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)" prevede che: "Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, nel rispetto del termine fissato dal comma 8 dell'art. 199 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è adeguato con legge regionale";
4. in data 3 Giugno 2013 Antonio Sorgi, in qualità di Direttore Generale della Regione Abruzzo, emana la Determinazione n. DA163 avente ad oggetto: "Conferimento incarico di consulenza tecnico-scientifica per l'aggiornamento del vigente P.R.G.R." con la quale conferisce incarico alla Oikos srl di elaborare aggiornamento del P.R.G.R.;
5. alla riunione del Tavolo di concertazione del 19.9.2014 la Oikos formalizza la propria proposta che contiene una sezione dedicata agli "scenari impiantistici considerati per il trattamento dell'indifferenziato": "Con riferimento agli obiettivi definiti per l'adeguamento del sistema impiantistico e la minimizzazione dello smaltimento in discarica, al fine di formulare ipotesi circa la possibile evoluzione del sistema, si prospettano diversi scenari impiantistici: due con soluzioni tecnico gestionali "orientate" ed uno scenario "intermedio" che prevede lo sviluppo di linee di lavorazione che consentono il perseguimento di entrambi gli obiettivi (recupero materia ed energia).

- Scenario recupero materia
- Scenario recupero materia e produzione CSS
- Scenario produzione CSS

Gli scenari sono formulati al fine di valutare i fabbisogni, gli output dagli impianti ed i conseguenti fabbisogni di discarica. Gli Scenari impiantistici sono elaborati considerando i flussi di indifferenziato dello Scenario di Piano (ipotesi conservative rispetto ai fabbisogni impiantistici).

SCENARIO RECUPERO DI MATERIA

Tutto il rifiuto indifferenziato della Regione viene trattato in impianti TMB con recupero di materia.

- flussi in uscita: materiali a recupero 26-27%, scarti 35-36%, frazione organica stabilizzata-FOS 29% (perdite di processo 8-9%)

SCENARIO RECUPERO DI MATERIA E CSS

Tutto il rifiuto indifferenziato della Regione viene trattato in impianti TMB con recupero di materia e produzione di CSS.



- flussi in uscita: materiali a recupero 10%, CSS 31-32%, scarti 21%, frazione organica stabilizzata-FOS 29% (perdite di processo 8-9%)

SCENARIO CSS

Tutto il rifiuto indifferenziato della Regione viene trattato in impianti TMB con produzione di CSS.

- flussi in uscita: CSS 40-41%, materiali a recupero 1%, scarti 21%, frazione organica stabilizzata-FOS 29% (perdite di processo 8-9%)

CONSIDERATO che:

1. in data 9 Luglio 2015 il Parlamento Europeo ha approvato Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare (2014/2208(INI)) - P8_TA-PROV(2015)0266;
2. al punto 35 il Parlamento Europeo esorta la Commissione "a presentare la proposta annunciata sulla revisione della legislazione relativa ai rifiuti entro il 2015, applicando debitamente la gerarchia dei rifiuti, e a includere i seguenti punti: - definizioni chiare e inequivocabili; - elaborazione di misure di prevenzione dei rifiuti; - obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti per i rifiuti urbani, commerciali e industriali da conseguirsi entro il 2025; - definizione di chiare norme minime riguardanti i requisiti di responsabilità estesa del produttore per garantire la trasparenza e l'efficacia in termini di costi dei regimi di responsabilità estesa del produttore; - applicazione del principio di "paga quanto butti" per i rifiuti residui, insieme a sistemi obbligatori di raccolta differenziata per carta, metallo, plastica e vetro, per agevolare l'elevata qualità dei materiali riciclati; introduzione di sistemi obbligatori di raccolta differenziata per i rifiuti organici entro il 2020; - aumento degli obiettivi di riciclaggio e di preparazione per il riutilizzo ad almeno il 70% dei rifiuti solidi urbani e all'80% dei rifiuti di imballaggio riciclati, sulla base di un efficace metodo di rendicontazione che impedisca di indicare rifiuti smaltiti (mediante collocamento in discarica o incenerimento) come rifiuti riciclati, con l'ausilio dello stesso metodo armonizzato per tutti gli Stati membri con statistiche verificate esternamente; introduzione dell'obbligo per gli addetti al riciclaggio di comunicare le quantità di rifiuti immessi nell'impianto di selezione dei rifiuti e la quantità di prodotti riciclati in uscita dagli impianti di riciclaggio; - rigorosa limitazione degli inceneritori, con o senza recupero di energia, ai rifiuti non riciclabili e non biodegradabili, entro il 2020; - riduzione vincolante e graduale di tutti i tipi di smaltimento in discarica, coerentemente con gli obblighi di riciclaggio, in tre fasi (2020, 2025 e 2030), fino a raggiungere un divieto completo per le discariche, fatta eccezione per determinati rifiuti pericolosi e rifiuti residui per i quali la discarica rappresenta il metodo di smaltimento più ecologico; - incoraggiare gli Stati membri a introdurre oneri sul collocamento in discarica e l'incenerimento";
3. il Piano Oikos srl prevede per il 2020 in Abruzzo la raccolta di 381.982 t. di rifiuti differenziati, pari al 65% del totale, e la produzione di 206.398 t. di rifiuti indifferenziati, pari al 35% del totale;
4. è presumibile che, nell'ambito di tale massa di rifiuti indifferenziati, la percentuale di rifiuti non riciclabili e non biodegradabili non superi il 10% e quindi una massa di 20.639 t. di rifiuti teoricamente disponibile per l'incenerimento;
5. per l'incenerimento di tale esigua massa di rifiuti sarebbe necessario un unico antieconomico impianto per tutto il territorio regionale di ridottissime dimensioni;
6. Regione Abruzzo ha finanziato con milioni di euro la realizzazione di impianti pubblici e i progetti di raccolta differenziata;
7. Il fabbisogno impiantistico pubblico già realizzato o in via di realizzazione coprirebbe quasi totalmente il fabbisogno per lo smaltimento e il trattamento che Regione Abruzzo produce;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, LUCIANO D'ALFONSO
E LA GIUNTA REGIONALE



- Ad adottare ed elaborare il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, sulla base del 1° Scenario Oikos srl denominato "Scenario recupero di Materia", con ciò escludendo sia la produzione di CSS, e attivando un percorso di riconversione verso il massimo recupero in materia, che la costruzione di impianti di incenerimento dedicati;
- Ad adottare ed elaborare il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, prevedendo in esso in via prioritaria l'utilizzo dell'impiantistica pubblica attualmente esistente e/o in via di realizzazione, escludendo il ricorso all'impiantistica privata laddove siano già esistenti impianti pubblici».

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VT/rd

Consiglio regionale dell'Abruzzo  Via Michele Iacobucci n.4
67100 L'Aquila. Tel. 0862/6441



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 21.06.2016, n. 382

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Legge 28/12/2015, n. 221 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.. Approvazione schema di Protocollo di Intesa «Verso Rifiuti Zero».**LA GIUNTA REGIONALE**

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti, alla promozione di buone pratiche ambientali dei cittadini e delle imprese, in particolar per la riduzione della produzione dei rifiuti urbani e speciali, per massimizzare il loro riciclo e per raggiungere economie di scala nella gestione dei servizi agli utenti;

VISTA la nota dell'11/04/2016 dell'Associazione di Promozione Sociale "Rifiuti Zero - Abruzzo", inviata al Servizio Gestione Rifiuti, acquisita dallo stesso al prot.n. RA/76077 dell'11/04/2016, con la quale viene avanzata una proposta di sottoscrizione di un protocollo di intesa su temi inerenti la prevenzione, riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti;

RICHIAMATA la DGR n. 116 del 16/02/2016 avente per oggetto: "L.R. 19/12/2007, n. 45 - Linee di indirizzo per l'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti", con la quale l'esecutivo regionale ha delineato gli indirizzi da attuare nella gestione dei rifiuti nell'ambito delle procedure di adeguamento del PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., ai sensi dell'art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

RICHIAMATA la DGR n. 226 del 12/04/2016 avente per oggetto: " Schema di DPCM da emanarsi ai sensi dell'art.35 c.1. della L. 11 novembre 2014,n.164 Rapporto preliminare sul programma recante -individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani assimilabili -Verifica

assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art.12 del D.L.3 aprile 2006 ,n.152 Osservazione/opposizione della Regione Abruzzo al Rapporto Preliminare;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTA la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 dicembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro paese" (GUUE 28/12/2013 L 354/171) con la quale si è adottato un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente per il periodo sino al 31/12/2020 con una visione sino al 2050, cd. "VII° Programma di azione per l'ambiente" (7° PAA), secondo il quale vi è un grande potenziale di miglioramento della prevenzione e della gestione dei rifiuti nell'UE per giungere ad un migliore utilizzo delle risorse;

PRESO ATTO che in linea con la politica ambientale delineata dal 7° PAA, la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio del 02/07/2014, denominata: "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti", COM (2014) 398 finale, la Commissione UE ha adottato un nuovo, ambizioso pacchetto di misure per promuovere la transizione dell'Europa verso un'economia circolare che aumenterà la competitività globale, sosterrà la crescita economica e genererà nuova occupazione; oggi al centro dell'agenda delle Regioni per l'efficienza delle risorse stabilita nell'ambito della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

CONSIDERATO che il nuovo programma subentra al precedente ("Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"), terminato nel 2012, che tiene conto delle condizioni in cui l'Europa si trova ad operare, in primis le conseguenze della crisi economica e del lancio, da parte della Commissione, della strategia Europa2020 finalizzata a promuovere una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva e la realizzazione da parte dell'UE da un lato e degli

Stati membri dall'altro, di misure nel quadro di 9 obiettivi prioritari:

1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione;
2. trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva;
3. proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni e rischi d'ordine ambientale per la salute e il benessere;
4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell'UE in materia di ambiente, migliorandone l'applicazione;
5. migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell'UE;
6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;
7. migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
8. migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione;
9. aumentare l'efficacia dell'azione dell'Unione nell'affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale.

PRESO ATTO altresì, che per migliorare la gestione dei rifiuti e promuovere nel contempo l'economia circolare la Commissione UE prevede di:

1. Aumentare la percentuale dei rifiuti urbani riciclati e riutilizzati (almeno il 70% entro il 2030);
2. Aumentare la percentuale del riciclo dei rifiuti di imballaggio (almeno l'80% entro il 2030), con obiettivi intermedi del 60% entro il 2020 e del 70% entro il 2025);
3. Vietare il collocamento in discarica dei rifiuti riciclabili di plastica, metalli, vetro, carta e cartone e dei rifiuti biodegradabili entro il 2025;
4. Invitare gli Stati membri ad impegnarsi e ad abolire quasi completamente il collocamento in discarica entro il 2030;
5. Promuovere lo sviluppo di mercati delle materie prime secondarie di qualità;

RICHIAMATA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 09/07/2015 "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare", con la quale il Parlamento UE sottolinea che è necessario un utilizzo delle

risorse naturali in modo più efficiente e che i nuovi obiettivi di riduzione dei rifiuti consentirebbero di creare 180.000 posti di lavoro, introducendo in particolare:

1. Obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti urbani, commerciali ed industriali da conseguirsi entro il 2030;
2. Applicazione del principio "paga quanto butti" per i rifiuti residui; insieme sistemi obbligatori di RD per carta, metallo, plastica e vetro, per garantire l'elevata qualità dei materiali riciclati;
3. Introduzione di sistemi obbligatori di RD per i rifiuti organici entro il 2020;
4. Aumento degli obiettivi di riciclo, di preparazione per il riutilizzo ad almeno il 70% dei rifiuti urbani, .. etc.;
5. Riduzione vincolante e graduale di tutti i tipi di smaltimento in discariche;
6. Introduzione di oneri sul collocamento in discarica e sull'incenerimento;

VISTO il D.Lgs. 152/06, come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 03.12.2010 n. 205 "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006", che prevede:

"omissis ...

- all'art. 177, comma 2: "La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse";
- all'art. 177, comma 5: "omissis ... lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed gli Enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni ... omissis .. adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati";
- all'art. 178, comma 1, "omissis ... La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. .. omissis";
- all'art. 179, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: "omissis .. la gestione dei rifiuti

avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a. prevenzione;
- b. preparazione per il riutilizzo;
- c. riciclaggio;
- d. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e. smaltimento”;

VISTO l’art. 206, comma 1 del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., che prevede la possibilità di stipulare accordi e contratti di programma;

VISTA la legge 28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti (es. “compostaggio di comunità”, misure per incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti ed incrementare le RD, sperimentazione del “vuoto a rendere”, nuove disposizioni in materia di applicazione del tributo speciale, .. etc.) ed in particolare:

- l’art. 39 recante: “Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare” che prevede: “Omissis”
 - “1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.
 2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi. Omissis”;
- l’art. 45 recante: “Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati” che prevede: “Omissis”
 - “3. Le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi

dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell’educazione ambientale nonché nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all’attività degli enti locali. .. Omissis”;

VISTO il Decreto Direttoriale del MATT del 07/10/2013 “Adozione del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti” (G.U. 18/10/2013, n. 245), lo scopo del Programma è dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti; il Programma fissa i seguenti obiettivi di prevenzione al 2020 rispetto ai valori registrati nel 2010:

- Riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di Pil. Nell’ambito del monitoraggio per verificare gli effetti delle misure, verrà considerato anche l’andamento dell’indicatore Rifiuti urbani/consumo delle famiglie;
- Riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di Pil;
- Riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di Pil. Sulla base di nuovi dati relativi alla produzione dei rifiuti speciali, tale obiettivo potrà essere rivisto;

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUCE n. . L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo intende operare per far rientrare il ciclo

produzione - consumo all'interno dei limiti delle risorse del pianeta, riducendo la "impronta ecologica" tramite l'eliminazione degli sprechi e la totale re-immissione dei materiali trattati nei cicli produttivi, massimizzando, la Riduzione dei rifiuti, il Riuso dei beni a fine vita, il Riciclaggio e tendendo a zero al 2020, lo smaltimento, il recupero di energia e il recupero di materia diverso dal riciclaggio;

DATO ATTO che la Strategia "Rifiuti Zero - Zero Waste", dice no alle discariche ed inceneritori e dice sì ad una società sostenibile e ed ha bisogno di tre importanti presupposti: responsabilità della comunità a valle, responsabilità industriale a monte ed una buona leadership politica per unire le cose;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo con L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. (B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007), si è dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), redatto ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., delineando scelte impiantistiche ed indirizzi gestionali, coerenti con le direttive europee di settore, che prevede in particolare:

- all'art. 22 "Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti", comma 4. "4. La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche o previste dal piano regionale e dal programma di cui al comma 2";
- all'art. 22-bis "Riutilizzo di e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti";
- all'art. 23 "Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo", che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;

- all'art. 24 "Promozione del riuso, riciclaggio e recupero", che prevede, al comma 4, programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- all'art. 28 "Accordi e contratti di programma, protocollo di intesa";

VISTA la legge L.R. 21/10/2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)", che ha delineato la nuova governance del settore e previsto l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd "AGIR");

RICHIAMATA la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione" (BURAT n. 85 Speciale del 28.11.2008, che prevede un pacchetto di azioni e progetti finalizzati in particolare alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti;

RICHIAMATA la DGR n. 1008 del 07/12/2015, con la quale la Regione Abruzzo ha disposto l'approvazione del SAD di cui alla DGR n. 418 del 04/06/2013 e l'utilizzo di Eu 1.060.912,58 destinati all'attuazione dell'Intervento 3 "Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti" - Linea d'Azione IV.1.2.a - SB 09", per n. 41 interventi per la fornitura di compostiere, forniture di attrezzature, casette dell'acqua, .. etc;

RICHIAMATA la DGR n. 96 del 16/02/2016 avente per oggetto: "QSN 2007/2013 Risorse sviluppo e coesione riserva premiale "Obiettivi di Servizio" Obiettivo "Rifiuti" Indicatori S07, S08 e S09 "Approvazione Piano d'Azione aggiornato (All. 1) Schede obiettivo e intervento S07, S08 e S09 All. 2 (Centri di Raccolta), 3 (Centri del Riuso), 4 (Piattaforme ecologiche per il trattamento degli imballaggi) e 5 (Schede obiettivo - Indicatori) S07, S08 e S09", con il quale la Regione Abruzzo ha

stanziato Eu 13.629.303,00 per attuare/completare una rete regionale di impianti dedicati al riuso, recupero e riciclo dei rifiuti;

RICHIAMATA la DGR n. 66 del 13.02.2012 avente per oggetto: "Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso" (BURA n. 19 Speciale del 09.03.2012, con la quale la Regione Abruzzo ha definito indirizzi progettuali per la realizzazione dei Centri del Riuso;

VALUTATO che le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con la L.R. 45/07 e s.m.i., perseguendo obiettivi ambientali nella gestione dei rifiuti avanzati e coerenti con le disposizioni nazionali e comunitarie, considerano prioritario l'impegno per diminuire la produzione di rifiuti, per differenziare i flussi degli stessi in modo omogeneo al fine di agevolare la riduzione della produzione dei rifiuti, il loro riutilizzo, riciclaggio e recupero;

RITENUTO che la programmazione regionale deve prevedere ulteriori azioni e progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi nel ciclo produzione-consumo e promuovere ogni sforzo organizzativo verso "rifiuti zero" (cd. ZW"), che tenda a ridefinire il ciclo di gestione dei rifiuti alla sola riduzione, riuso e riciclaggio nei cicli produttivi ed a una maggiore consapevolezza da parte degli utenti del concetto "rifiuto = risorsa";

CONSIDERATA la proposta progettuale che l' "Associazione di Promozione Sociale Rifiuti Zero - Abruzzo" ha presentato all'Assessorato all'Ambiente il 11.04/2016 ed acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con n. 76077 del 11./04/2016;

RITENUTO pertanto, di accogliere ed approvare integralmente il contenuto dello schema del Protocollo d'Intesa, elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti, sulla base delle proposte avanzate dall'Associazione di Promozione Sociale "Rifiuti Zero - Abruzzo", denominato: «Verso Zero Waste Abruzzo» come da Allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

RICHIAMATA la DGR n. 420/2013 "Attuazione PAR FAS Abruzzo 2007/2013 - Linea d'Azione

IV.1.2.a. -Intervento 1. Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per i Comuni. Approvazione criteri e modalità di assegnazione dei contributi regionali" con la quale la Regione Abruzzo ha approvato lo Strumento Attuativo Diretto (SAD) autorizzando il competente Servizio Gestione Rifiuti ad approvare con Determinazione Dirigenziale, in attuazione della deliberazione stessa, gli atti amministrativi relativi alla: "Campagna regionale di comunicazione e sensibilizzazione degli utenti", da attuare a supporto del "Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per comuni";

VISTO l'Allegato 1 alla DGR n. 420/2013, avente per oggetto: "Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per comuni - criteri e modalità di assegnazione dei contributi", che ha previsto nell'ambito delle risorse complessive disponibili (€ 12.037.058,21), di destinare € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) alla realizzazione di una "Campagna regionale di comunicazione e sensibilizzazione degli utenti";

RILEVATO che, nello specifico, al capitolo 292200 UPB 05.02.008 è stata prevista una spesa di Euro 7.664.000,00 finalizzata alla "Realizzazione di programmi straordinario in materia di smaltimento di rifiuti" per l'anno 2013 e, con DD n DA21/59 del 16.05.2013 è stata impegnata la somma di Euro 3.817.320,00 da corrispondere ai Comuni per l'Intervento IV.1.2.a.1 Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per comuni, all'interno della quale è ricompreso anche la Campagna regionale di comunicazione e sensibilizzazione degli utenti;

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale DA21/163 del 03.11.2014 si è ritenuto altresì di confermare che per i finanziamenti per la campagna di comunicazione ed informazione a supporto delle attività previste nel programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per i comuni sono disponibili risorse pari a Euro 250.000,00;

PRESO ATTO che con Determina Dirigenziale DA21/139 del 24.10.2013 è stata approvata la campagna regionale denominata Festival del Riciclo;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale DPC0026/72 del 26.11.2015 con la quale si è provveduto ad aggiornare ed approvare il piano di comunicazione "Festival del Riciclo", che prevede diverse azioni per incrementare l'informazione ambientale, la raccolta differenziata e la riduzione della produzione dei rifiuti;

RITENUTO di approvare il protocollo d'Intesa denominato "Verso Rifiuti Zero" e sostenere l'iniziativa di cui al presente atto con specifiche risorse finanziarie e far fronte al co-finanziamento delle attività e degli interventi previsti dal protocollo d'intesa, valutabili in circa Euro 7.000,00 (comprensivi di I.V.A.), trovano copertura nel capitolo 292200, UPB 05.02.008 di spesa del bilancio del corrente esercizio, che presenta sufficienti disponibilità;

RICHIAMATA la DGR n. 35 del 29/01/2016 "Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016- Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6;

CONSIDERATO che il Protocollo d'Intesa è inerente ai contenuti ed alle tematiche indicate nel programma "Festival del Riciclo" ed in particolare trova congruenza con le attività previste nel capitolo 1.1.e)7;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore ha espresso parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

DATO ATTO che il Direttore ha reso l'attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29/01/2016, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di approvare** ai sensi dell'art. 28 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. lo schema di Protocollo di Intesa denominato: «Verso Rifiuti Zero », come da Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
2. **di incaricare** il componente la Giunta preposto al Servizio Gestione Rifiuti, alla sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al punto 1);
3. **di incaricare** il competente Servizio Gestione Rifiuti per l'adozione, con proprie determinazioni dirigenziali, dei necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi, collegati all'attuazione del presente atto;
4. **di inviare** la presente deliberazione All'associazione di promozione sociale "Rifiuti Zero - Abruzzo", con sede a Montorio al Vomano Viale Duca degli Abruzzi 7 per il seguito di competenza ;
5. **di disporre** la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT)

ed al fine della massima diffusione sul territorio, sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ai sensi della D.G.R. n. 35 del 29/01/2016,

ATTESTA

Che il presente provvedimento, per la realizzazione degli interventi proposti, comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo pari a Euro 7.000,00 comprensivi di I.V.A, che trova copertura con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 292200 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Emidio Primavera

Segue Allegato



ALLEGATO



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE ABRUZZO

E

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
RIFIUTI ZERO ABRUZZO**

“*VERSO RIFIUTI ZERO*”

Progetto sperimentale per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani
Legge n. 221/2015 (*green economy*) - Legge n. 45/2007 e s.m.i. - DGR n. 116/2016

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **382** del **21 GIU. 2016**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Carlo Massaccesi)
M. Antonella Ameli

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO
E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI

ALLEGATO

L'anno 2016, il giorno _____, del mese di _____, presso la sede della Direzione Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo, in via Passolanciano, 75 - 65127 Pescara,

TRA

REGIONE ABRUZZO, con sede a L'Aquila, via Leonardo da Vinci, n. 6, partita IVA 80003170661, che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente della Giunta Regionale **Dott. Luciano D'Alfonso** o suo delegato, denominata "*Regione*";

E

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "RIFIUTI ZERO - ABRUZZO", con sede a Montorio al Vomano (TE), via _____, P.IVA _____, che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente _____, di seguito denominato "*Associazione*";

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 "*Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/06*", in particolare l'art. 179 "*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*", comma 1, che prevede che la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

VISTO l'art. 206, co. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che prevede la possibilità di stipulare accordi e contratti di programma per il raggiungimento di obiettivi fissati dalla programmazione di settore;

VISTO il Decreto Direttoriale del MATT del 07/10/2013 "*Adozione del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti*" (G.U. 18/10/2013, n. 245), lo scopo del Programma è dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti; il Programma fissa i seguenti obiettivi di prevenzione al 2020 rispetto ai valori registrati nel 2010:

- Riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di Pil. Nell'ambito del monitoraggio per verificare gli effetti delle misure, verrà considerato anche l'andamento dell'indicatore Rifiuti urbani/consumo delle famiglie;
- Riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di Pil;
- Riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di Pil. Sulla base di nuovi dati relativi alla produzione dei rifiuti speciali, tale obiettivo potrà essere rivisto;

VISTA la legge 28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*", che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti (es. "*compostaggio di comunità*", "*misure per incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti ed incrementare le RD*", "*sperimentazione del "vuoto a rendere"*", "*nuove disposizioni in materia di applicazione del tributo speciale, .. etc*");

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i. (B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007), che prevede in particolare all'art. 28 "*Accordi e contratti di programma*,

ALLEGATO

protocolli di intesa” la possibilità di stipulare accordi volontari ai fini della dissuasione di buone pratiche ambientali ;

RICHIAMATA la DGR n. 116 del 16/02/2016 avente per oggetto: “L.R. 19/12/2007, n. 45 – Linee di indirizzo per l’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti”, con la quale l’esecutivo regionale ha delineato gli indirizzi da attuare nella gestione dei rifiuti nell’ambito delle procedure di adeguamento del PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., ai sensi dell’art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

RICHIAMATA la DGR 226 del 12.04.2016 avente per oggetto: “Schema di DPCM da emanarsi ai sensi dell’art. 35 c. 1 della L. 11 novembre 2014, n. 164. Rapporto preliminare sul programma recante - individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l’individualizzazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili - . Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 12 del D.L. 3 aprile 2006, n. 152 Osservazione/ opposizione della Regione Abruzzo al Rapporto preliminare;

RITENUTO che la programmazione regionale deve prevedere ulteriori azioni e progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi nel ciclo produzione-consumo e promuovere ogni sforzo organizzativo verso “*rifiuti zero*” (cd. ZW”), che tenda a ridefinire il ciclo di gestione dei rifiuti alla sola riduzione, riuso e riciclaggio nei cicli produttivi ed a una maggiore consapevolezza da parte degli utenti del concetto “*rifiuto = risorsa*”;

CONSIDERATO che, al fine di perseguire gli obiettivi di cui sopra, la Regione Abruzzo ritiene indispensabile attuare accordi volontari con Enti ed Associazioni impegnate sul territorio sui temi della sostenibilità ambientale, in particolare con l’Associazione Rifiuti Zero Abruzzo avviare una collaborazione per realizzare i seguenti obiettivi:

- **Obiettivo 1:** promuovere e favorire progetti ed azioni finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani ed in particolare promuovere le iniziative sperimentali del “*vuoto a rendere*”, ai sensi della L. n. 221/2016, in collaborazione con i Comuni e gli operatori economici interessati;
- **Obiettivo 2:** promuovere e favorire progetti ed azioni finalizzati al *riuso dei beni a fine vita*, nell’ambito della realizzazione della “*Rete regionale dei Centri del Riuso*” di cui alla DGR n. 96/2016; la realizzazione di uno specifico portale, utilizzando nuove tecniche e mezzi di informazione, di sensibilizzazione ed educazione degli utenti;
- **Obiettivo 3:** realizzazione di un evento regionale annuale finalizzato ad individuare e premiare le migliori esperienze, progetti, .. etc. degli Enti, delle Associazioni, .. etc. dedicati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti;
- **Obiettivo 4:** promuovere e favorire nelle mense scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Abruzzo, mense di qualità sostenibile dedicate alla lotta agli sprechi alimentari ed alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti.

VISTA la proposta progettuale che l’Associazione di Promozione Sociale “*Rifiuti Zero - Abruzzo*” ha presentato all’Assessorato all’Ambiente il 11.04/2016 ed acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con n. 76077 del 11./04/2016;

RITENUTO di sottoscrivere il presente Accordo, per i seguenti prioritari motivi:

1. è coerente con la programmazione regionale di settore (PRGR - L.R. 45/07 e s.m.i.);
2. attua i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 1012 del 29.10.2008 e DGR n. 116 del 16/02/2016;
3. costituisce una importante ed essenziale azione di informazione-formazione per gli utenti interessati e per gli operatori del settore;
4. rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l’attuazione di alcuni dei prioritari principi comunitari di settore come: “*chi inquina paga*” e della “*responsabilità condivisa*” tra tutti gli attori del ciclo dei rifiuti.

ALLEGATO

RITENUTO che il *vuoto a rendere* è un sistema che permette il riutilizzo delle confezioni evitando, dunque, che finiscano in discarica. E' una forma di *riciclo* dai molteplici vantaggi economici ed ambientali; per esempio una bottiglia di vetro, con il sistema del *vuoto a rendere*, può essere riutilizzata fino a 40 volte così da risparmiare risorse preziose come materie prime ed energia; le bottiglie a rendere in vetro possono essere riportate dal consumatore e poi riempite nuovamente da 30 a 40 volte, in realtà una bottiglia, nelle condizioni ideali, può affrontare fino a un massimo di 50 cicli di utilizzo, dopodiché potrà essere riciclata come vetro. Una bottiglia di vetro, nuova, contiene il 60-80% di vetro riciclato; il primo vantaggio è il risparmio di risorse vergini e il risparmio energetico connesso alla produzione di bottiglie nuove;

CONSIDERATO che in genere, chi acquista il prodotto in *vuoto a rendere* paga una cauzione che viene resa al momento della restituzione; ovvero un utente compra una bibita che paga per es. 1,25 euro compresa di bottiglia di vetro; nel momento in cui l'utente decide di restituire la bottiglia gli sarà restituita la somma di 25 centesimi che è servita da cauzione; il "vuoto" va reso pulito e l'utente dovrà fare attenzione a non danneggiare le bottiglie; qualora la bottiglia dovesse essere danneggiata non potrà più essere *resa* e dovrà essere differenziata con la raccolta del vetro;

CONSIDERATO che il programma di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti di cui alla DGR n. 1012 del 29.10.2008, in fase di aggiornamento, ha l'obiettivo generale di prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti nella Regione Abruzzo, in particolare è finalizzato a diffondere le buone pratiche ambientali da parte delle utenze domestiche e non domestiche ed al raggiungimento di una diminuzione della produzione dei rifiuti del -5% con riferimento al dato di produzione dei RU al 2005;

RITENUTO che la "Rete Regionale dei Centri del Riuso", che è costituita dalla realizzazione di n. 13 impianti da ubicare nei centri con popolazione > 20.000 ab, costituisca un importante e fondamentale strumento di promozione e diffusione territoriale delle buone pratiche ambientali, finalizzate alla prevenzione dei rifiuti, riparazione/preparazione per il riutilizzo di prodotti tramite determinate operazioni, in attuazione dell'art. 180 *bis* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., recepito e stabilito come ordine di priorità, con la L.R. 45/07 e s.m.i., all'art. 13, comma 3, lett. c);

DATO ATTO dei seguenti dati inerenti la produzione dei rifiuti urbani e le RD regionali, anni 2010 - 2014:

Anno	Pop.	RU Indifferenziato t/a	RD t/a	RU t/a	Pro capite RU Kg/ab/anno	Pro capite RD Kg/ab/anno	%RD
2010	1.342.366	485.861,70	191.157,56	681.020,69	507,3	142,4	28,1
2011	1.307.309	439.775,37	218.234,68	661.820,10	506,2	166,9	33,0
2012	1.306.416	387.380,30	237.470,63	626.639,39	479,7	181,8	37,9
2013	1.333.939	342.226,21	257.343,90	600.015,93	449,8	192,9	42,9
2014	1.331.574	319.414,47	273.533,91	593.080,29	445,4	205,4	46,1

RITENUTO di organizzare un evento regionale annuale, "VERSO RIFIUTI ZERO", che sia dedicato a selezionare e valorizzare "best practices" attuate da EE.LL., Università, Associazioni ambientaliste e dei consumatori, Operatori economici, .. etc.;

RITENUTO di approvare l'accordo volontario con l'Associazione Rifiuti Zero Abruzzo per il quale si prevede di mettere a disposizione risorse regionali pari a Euro 7.000,00 che trovano capienza nell'apposito capitolo di bilancio;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

ALLEGATO

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONCORDANO QUANTO SEGUE E STIPULANO:

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente "Protocollo d'intesa" (di seguito "Accordo"), è finalizzato prioritariamente ad attuare un progetto sperimentale denominato "**Verso RIFIUTI ZERO**", finalizzato a perseguire i seguenti obiettivi:
- **Obiettivo 1:** promuovere e favorire progetti ed azioni finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani ed in particolare promuovere le iniziative sperimentali del "**vuoto a rendere**", ai sensi della L. n. 221/2016, in collaborazione con i Comuni e gli operatori economici interessati;
 - **Obiettivo 2:** promuovere e favorire progetti ed azioni finalizzati al **riuso dei beni a fine vita**, nell'ambito della realizzazione della "**Rete regionale dei Centri del Riuso**" di cui alla DGR n. 96/2016; la realizzazione di uno specifico portale, utilizzando nuove tecniche e mezzi di informazione, di sensibilizzazione ed educazione degli utenti;
 - **Obiettivo 3:** realizzazione di un **evento regionale annuale "Verso Rifiuti Zero"**, finalizzato ad individuare e premiare le migliori esperienze, progetti, .. etc. di Enti, Associazioni, Operatori economici, .. etc., dedicati ai temi della prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti;
 - **Obiettivo 4:** promuovere e favorire nelle mense scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Abruzzo, mense di qualità sostenibile dedicate alla lotta agli sprechi alimentari ed alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti.

Art. 2

(Impegni delle parti)

1. Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a:
- a. **REGIONE ABRUZZO**
 - collaborare all'attuazione del progetto sperimentale denominato "**Verso Rifiuti Zero**", finalizzato alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, da perseguire con le azioni ed i progetti di cui all'art. 1;
 - rendersi disponibile attraverso i propri rappresentanti, a partecipare ad incontri di sensibilizzazione e seminari informativi per i cittadini;
 - compartecipare all'attuazione del progetto sperimentale con proprie risorse, valutabili in **7.000,00 Euro (compresa IVA se dovuta)**, da corrispondere con le seguenti modalità:
 - **70%** all'invio della comunicazione di inizio attività;
 - **30%** alla presentazione del rendiconto al SGR della Regione Abruzzo, delle spese sostenute per le iniziative realizzate.
 - promuovere la diffusione delle esperienze realizzate con il progetto "**Verso Rifiuti Zero**";
 - partecipare con n. **1** rappresentante al "**Gruppo di Lavoro**" di cui all'art. 3.
 - b. **ASSOCIAZIONE RIFIUTI ZERO ABRUZZO**
 - garantire la realizzazione del progetto sperimentale denominato: "**Verso Rifiuti Zero**", dal quale elaborare ed approvare eventuali linee guida sui temi e progetti che si individueranno;

ALLEGATO

- organizzare un'adeguata attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio regionale, interessando EE.LL., Università, Centri di ricerca, Consorzi Intercomunali sui rifiuti e/o loro Società SpA, Associazioni ambientaliste e di consumatori, Operatori economici, .. etc.; mediante incontri informativi e formativi;
- garantire una costante attività di informazione degli utenti sulle attività di cui al presente accordo, attraverso il proprio sito internet, da intendersi quale strumento di aggregazione e di propensione alla partecipazione,
- provvedere a redigere un "Rapporto finale" delle diverse attività svolte e dei risultati raggiunti (*servizi attivati, territori interessati, unità operative impegnate, attività di comunicazione, etc*), e provvedere alla sua diffusione, nei modi che riterrà più opportuni.
- partecipare con n. 2 rappresentanti al "Gruppo di Lavoro" di cui all'art. 3.

Art. 3*(Gruppo di lavoro)*

1. Al fine di attuare le finalità ed i contenuti di cui all'art. 1, è costituito un "Gruppo di lavoro", formato da:
 - n. 1 rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti/ORR della Regione Abruzzo;
 - n. 2 rappresentanti di Associazione Rifiuti Zero Abruzzo (*con il compito di coordinamento delle attività*).
2. Il "Gruppo di lavoro" potrà essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale che saranno individuate dallo stesso.
3. Il "Gruppo di lavoro" è insediato, su convocazione del SGR della Regione Abruzzo, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
4. Il "Gruppo di lavoro" provvede a definire, entro i successivi 15 giorni, un "Programma operativo", relativo agli interventi da programmare e realizzare.

Art. 4*(Rapporto finale)*

1. Il "Gruppo di lavoro" di cui all'art. 3, provvede al termine del programma di interventi, ad approvare un "Rapporto finale" richiamato all'articolo precedente, da inviare da inviare successivamente a: Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali - SGR, AGIR, Consorzi e/o loro Società Spa.
- 2.

Art. 5*(Durata)*

1. Il presente accordo ha durata di n. 1 anno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere rinnovato a seguito di esplicita volontà delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.**REGIONE ABRUZZO****ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE RIFIUTI ZERO ABRUZZO**

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 21.06.2016, n. 383

D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Approvazione schema di convezione per la gestione e l'uso dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo intende promuovere nella gestione dei rifiuti politiche ambientali basate su un corretto ed efficiente sistema di rilevamento dei dati di produzione e gestione dei flussi destinati alla raccolta, raccolta differenziata, recupero/riciclo e smaltimento finale ed al tal fine necessita aggiornare gli strumenti e le metodologie attualmente in fase di applicazione;

RICHIAMATA la DGR n. 156 del 04/03/2015 avente per oggetto: "D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - Sistema CA.RI.RE.AB. Catasto Telematico Gestione Rifiuti Regione Abruzzo. Provvedimenti", con la quale la Regione Abruzzo ha proceduto al trasferimento all'ARTA Abruzzo della gestione del sistema CA.RI.RE.AB. - Modulo 1 (catasto telematico regionale di gestione dei dati del ciclo dei rifiuti);

PRESO ATTO dei contenuti della nota dell'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale - Area Tecnica, prot.n. 16479 del 31/12/2015, avente per oggetto: "Sezione regionale catasto rifiuti. Sistemi per la trasmissione dei dati relativi alla produzione dei rifiuti", acquisita dal SGR al prot.n. RA/4997 del 12/01/2016, con la quale l'ARTA Abruzzo ha illustrato i motivi per i quali non sia stato possibile attivare le disposizioni della DGR n. 156 del 04/03/2015 con cui la Regione Abruzzo ha proceduto al trasferimento all'ARTA Abruzzo della gestione del sistema CA.RI.RE.AB. - Modulo 1 ed ha ritenuto una soluzione valida sul piano tecnico, organizzativo e gestionale l'adozione del sistema O.R.SO. come sistema per la gestione dei dati sui rifiuti;

CONSIDERATO che il Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. RA/47650 del 03/03/2016, in relazione alla relazione dell'ARTA Abruzzo, avanzata con la nota prot.n. 16479 del 31/12/2015, ha richiesto all'ARPA Lombardia di effettuare la sperimentazione del software O.R.SO. (applicativo web progettato da ARPA Lombardia già utilizzato dalle Agenzie ambientali di Marche, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Valle D'Aosta, Umbria, .. etc.), per l'acquisizione dei dati sui rifiuti per via telematica;

VISTA la ex L.R. 09.08.2006, n. 27 recante: "Disposizioni in materia ambientale", che ha previsto all'art.7, l'istituzione da parte della Regione Abruzzo di un Osservatorio Regionale Rifiuti (in seguito denominato "O.R.R."), uno strumento tecnico - amministrativo di supporto alle attività del Servizio Gestione Rifiuti;

RICHIAMATA la DGR n. 1148 del 16/19/2006 avente per oggetto: "L.R. 9 agosto 2006, n. 27 - Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale Rifiuti (O.R.R.)", pubblicata sul B.U.R.A.T. n.97 Speciale del 08/11/2006;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo svolge, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), attività di raccolta ed elaborazione dati sulla produzione, la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di definire le azioni di governo per la materia trattata e fornire alla Regione il quadro conoscitivo necessario per procedere alla certificazione della raccolta differenziata;

RICHIAMATA la DGR n. 474 del 26/04/2008 inerente: "D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - Metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti urbani - Modalità di trasmissione dei dati ed elaborazione delle informazioni. Direttive regionali", con la quale è stato definito il metodo standard regionale per il calcolo delle percentuali delle raccolte differenziate;

RICHIAMATA la DGR n. 778 dell'11/10/2010 avente per oggetto: "Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione";

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DN3/334 del 10/12/2008 avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Art. 8, comma 4, lett. a). "CARIREAB" Web Application. Catasto Rifiuti Regione Abruzzo. Approvazione ed avvio del sistema dal 1° gennaio 2009", con la quale è stato istituito il catasto telematico per la gestione dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani nella Regione Abruzzo, che si intende sostituire con il sistema O.R.SO.;

VISTA la nota del SGR prot.n. RA/55499 del 14/03/2016 avente per oggetto: "Richiesta di sottoscrizione convenzione Regione Abruzzo/ARPA Lombardia per utilizzo applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale)", inviata all'ARPA Lombardia;

VISTA la pec del 01/04/2016 dell'ARPA Lombardia, acquisita dal SGR al prot.n. RA/72387 del 06/04/2016, con la quale la stessa accoglie positivamente la decisione della Regione Abruzzo di utilizzare l'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), concedendo l'accesso nella nuova versione O.R.SO. 3.0 ed al fine di poter concordare lo svolgimento della fase di addestramento per gli utenti ed effettuare l'aggiornamento delle anagrafiche di riferimento, necessarie per l'avvio dell'utilizzo dell'applicativo;

CONSIDERATO che con nota del SGR prot.n. RA/79311 del 13/04/2016, si è provveduto ad inviare all'ARPA della Regione Lombardia la proposta di "Schema di convenzione Regione Abruzzo/ARPA Lombardia per l'utilizzo applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale)";

CONSIDERATO che l'applicativo O.R.SO. costituisce uno strumento per la raccolta di tutti i dati e le informazioni relative alla produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento necessari all'Osservatorio Regionale Rifiuti ed all'ARTA Abruzzo per svolgere le attività e fornire i dati utili all'attività di Pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che prevede:

- all'art. 196 "Competenze delle Regioni";
- all'art. 189 "Catasto dei rifiuti";
- all'art. 205 "Misure per incrementare la raccolta differenziata", comma 4), che prevede: "omissis ... con un decreto del Ministro dell'Ambiente omissis ... vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, .. omissis";

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUCE n. L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTO il Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

VISTA la legge 28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti;

RICHIAMATA la DGR n. 116 del 26/02/2016 avente per oggetto: "Linee di indirizzo per l'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti";

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURAT n. 10 Straordinario del 21.12.2007, che prevede:

- all'art. 6 "Competenze dei Comuni", comma 5 che: "I Comuni, nel caso le attività inerenti il servizio di gestione rifiuti siano svolte da privati, inviano direttamente i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, alla Provincia, per consentirne l'elaborazione e la

trasmissione all'ORR, all'ONR ed all'ARTA. Le informazioni di cui al periodo precedente, relative ai Comuni che hanno affidato il servizio di gestione rifiuti a società pubbliche direttamente partecipate dall'Ente stesso, sono inviate alla Provincia territorialmente competente dall'affidatario del servizio, con comunicazione anche ai Comuni cui i dati si riferiscono. I dati validati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché tutte le altre informazioni sulla gestione dei rifiuti sono trasmessi esclusivamente in via telematica alla Provincia territorialmente competente, per consentirne la trasmissione alla Regione”;

- all'art. 8 “Osservatorio Regionale Rifiuti”, comma 4, lett. a) che: “omissis .. l'Osservatorio Regionale Rifiuti adotta in collaborazione con l'ARTA e le Province, un progetto di sistema informatizzato dedicato alla gestione dei rifiuti in grado di consentire un continuo e veloce aggiornamento di tutti i dati statistici a disposizione e l'integrazione tra le informazioni ed i sistemi dei vari enti e soggetti interessati... omissis”;
- all'art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, comma 8) che prevede: “omissis .. La Giunta Regionale stabilisce, nelle more dell'emanazione di un metodo di calcolo omogeneo a livello nazionale, il metodo normalizzato per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata e di riciclo al fine di accertare il raggiungimento, in ciascun ATO, degli obiettivi stabiliti dal piano regionale”;

VISTA la legge L.R. 21/10/2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”, che ha delineato la nuova governance del settore e previsto l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd “AGIR”);

VISTA la L.R. 20/10/2015, n. 32 avente per oggetto: “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014”, in particolare l'art. 3 “Funzioni oggetto di

trasferimento alla Regione”, comma 1, lett. s) che prevede le funzioni in materia di tutela ambientale trasferite alla Regione Abruzzo ed in particolare, per quanto riguarda la gestione dei dati sui rifiuti, prevede una conseguente riorganizzazione delle competenze degli Enti interessati e delle modalità di gestione dei dati sui rifiuti e sugli impianti, come delineati dalla DGR n. 474 del 26/04/2008 e dalla DGR n. 778 dell'11/10/2010;

VISTA la DGR n. 144 del 2016 avente per oggetto: “L.R. 20/10/2015, n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014 ... omissis .. ex art. 1 comma 2 dell'Accordo siglato dall'Osservatorio Regionale in data 21/10/2015”;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo ha valutato positivamente le funzionalità dell'applicativo denominato “O.R.SO.” che rispondono appieno alle esigenze della Regione per la gestione del flusso di informazioni relativo alla produzione e gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

CONSIDERATO che il Servizio Gestione Rifiuti d'intesa con l'ARPA Lombardia ha predisposto uno “Schema di convenzione per la gestione e l'uso dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo”;

RITENUTO pertanto, di approvare lo “Schema di convenzione per la gestione e l'uso dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo”, Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che per la copertura dei costi derivanti dalla sottoscrizione della convenzione, valutabili in circa € 2.500,00 (ogni onere compreso), si provvede con specifiche risorse finanziarie che trovano copertura nel capitolo 292210 di spesa del bilancio del corrente esercizio, che presenta sufficienti disponibilità;

RITENUTO di procedere successivamente, con altro provvedimento, ad adeguare la DGR n. 474 del 26/04/2008 e la DGR n. 778 dell'11/10/2010, per quanto riferito alle modalità di trasmissione dei dati da parte dei Comuni non più con il sistema CA.RI.RE.AB., ma con l'utilizzo del nuovo sistema O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale), in quanto necessita l'avvio delle attività di quest'ultimo per definire con puntualità il nuovo layout gestionale delle informazioni e dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché per l'imminente emanazione del Decreto del MATTM di definizione del calcolo standard nazionale delle percentuali di raccolta differenziata;

VISTA la "Convenzione sul riuso degli applicativi nel sistema delle Agenzie Ambientali", sottoscritta da tutte le Agenzie in data 17 dicembre 2007, in particolare gli articoli 2, 7 e 8;

RITENUTO di incaricare il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti per:

- il coordinamento delle attività tra ARTA Abruzzo e l'ARPA Lombardia finalizzato alla corretta gestione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale);
- la sottoscrizione della convenzione tra la Regione Abruzzo e l'ARPA Lombardia nonché all'eventuale introduzione di integrazioni e/o correttivi di natura tecnico-gestionale;

RICHIAMATA la DGR n. 35 del 29/01/2016 "Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016- Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento e alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

DATO ATTO che il Direttore ha reso l'attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29/01/2016, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di prendere atto** delle proposte contenute nella nota dell'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale - Area Tecnica, prot.n. 16479 del 31/12/2015, avente per oggetto: "Sezione regionale catasto rifiuti. Sistemi per la trasmissione dei dati relativi alla produzione dei rifiuti", acquisita dal SGR al prot.n. RA/4997 del 12/01/2016;
2. **di approvare** lo "Schema di convenzione per la gestione e l'uso dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo", Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di incaricare** il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti per:

- il coordinamento delle attività tra ARTA Abruzzo e l'ARPA Lombardia finalizzato alla corretta gestione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale);
 - la sottoscrizione della convenzione tra la Regione Abruzzo e l'ARPA Lombardia nonché all'eventuale introduzione di integrazioni e/o correttivi di natura tecnico-gestionale;
4. **di comunicare** la presente deliberazione alle Province di: Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'A.N.C.I. Abruzzo, alla Lega delle Autonomie Abruzzo, all'ARTA - Direzione Centrale, alle Unioni di Comuni interessate, ai Consorzi Comprensoriali Rifiuti e/o loro Spa;
5. **di disporre** la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) ed al fine della massima diffusione sul territorio, sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ai sensi della D.G.R. n. 35 del 29/01/2016,

ATTESTA

Che il presente provvedimento, comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo valutabili in circa € 2.500,00 (ogni onere compreso) che trovano copertura nel capitolo 292210 nel bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Emidio Primavera

Segue Allegato

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 383 del 21 GIU. 2016

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Carlo Massaceoi)



GIUNTA REGIONALE

Allegato alla D.G.R. n. 383 del 21 GIU. 2016

CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'USO DELL'APPLICATIVO SOFTWARE, DENOMINATO "O.R.SO. - OSSERVATORIO RIFIUTI SOVRAREGIONALE" PER LA RACCOLTA DEI DATI DI PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI

Viene sottoscritta la presente convenzione

TRA

Regione Abruzzo, con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, via Leonardo da Vinci, n. 6, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 80003170661, rappresentata dal Dott. _____, nato a _____, in qualità di _____, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa;

E

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Lombardia (di seguito ARPA Lombardia), con sede e domicilio fiscale in Milano, via Rosellini, 17, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 13015060158 rappresentata dal Dott. _____, nato a _____, in qualità di _____, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa;

Premesso che:

1. la Regione Lombardia:

- a) con Legge regionale n. 14 agosto 1999, n. 16, e s.m.i. "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA", ha previsto che l'Agenzia svolga attività di:
 - raccolta e pubblicazione dei dati e di raccordo ed interscambio con i sistemi informativi territoriali al fine dell'elaborazione di informazioni di interesse ambientale e l'attività di gestione del catasto regionale rifiuti - art. 6 c. 1, lettere a), b), c), d), e);
 - promozione dell'integrazione e del coordinamento anche dei catasti ambientali regionali e provinciali art. 10 comma 1, lettera d);
- b) con Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", all'art. 18, ha affidato ad ARPA Lombardia la gestione dell'Osservatorio Regionale sui Rifiuti con compiti di raccolta ed elaborazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti, mediante l'utilizzo dell'applicativo internet O.R.SO. Nello svolgimento di tali funzioni, l'ARPA Lombardia-Osservatorio Regionale Rifiuti opera in collaborazione con gli Osservatori Provinciali sui Rifiuti;
- c) con D.G.R. 16 novembre 2011, n. 2513 "Modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Nuove disposizioni", ha fornito le indicazioni per la compilazione dell'applicativo O.R.SO. da parte dei Comuni e dei Gestori degli Impianti di trattamento rifiuti, e per l'effettuazione delle funzioni assegnate, ARPA Lombardia, in collaborazione con ARPA Veneto, ha sviluppato, nel 2004, un applicativo web per la raccolta dati via internet, denominato O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), installato sui server di ARPA Lombardia, garantendo il mantenimento on-line dell'applicativo, l'effettuazione dei back-up dei dati, fornendo l'assistenza tecnica e manutentiva al sistema e supporto per l'addestramento e l'utilizzo dell'applicativo;



GIUNTA REGIONALE

2. la Regione Abruzzo:

- 1) svolge, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale sui Rifiuti, attività di raccolta ed elaborazione dati sulla produzione, la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, anche al fine di definire le azioni di governo per la materia trattata e fornire alla Regione il quadro conoscitivo necessario per procedere alla certificazione della raccolta differenziata;
- 2) ha valutato positivamente le funzionalità dell'applicativo denominato "O.R.SO." che rispondono appieno alle esigenze della Regione per la gestione del flusso di informazioni relativo alla gestione dei rifiuti;

Considerato che

- ARPA Lombardia e Regione Abruzzo, di comune accordo, intendono condividere l'utilizzo dell'applicativo O.R.SO. per la raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani, sino al 31/12/2017, data di scadenza delle convenzioni stipulate al medesimo scopo da ARPA Lombardia con le altre ARPA/Regioni;
- al fine di garantire la migliore funzionalità del servizio, ARPA Lombardia, Regione Abruzzo e le Parti che hanno sottoscritto con ARPA Lombardia analoghe convenzioni per l'utilizzo dell'applicativo in parola, concordano che la Regione Abruzzo concorra alle spese per il mantenimento dell'applicativo, l'effettuazione dei back-up dei dati, l'assistenza tecnica e manutentiva dell'applicativo, dei server e della rete, il supporto per l'addestramento e l'utilizzo dell'applicativo, come meglio specificato;

Richiamati

- la "Convenzione sul riutilizzo degli applicativi nel sistema delle Agenzie Ambientali" sottoscritta da tutte le Agenzie in data 17 dicembre 2007, e in particolare gli articoli 2, 7 e 8;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale");

Sentita

ARPA Veneto, che è stata informata dei contenuti della presente convenzione e che ha espresso parere favorevole;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

La presente convenzione ha come oggetto l'utilizzo da parte della Regione Abruzzo dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) e la definizione delle conseguenti modalità organizzative, tecniche, economiche e di condivisione delle conoscenze sull'utilizzo dell'applicativo stesso.

Articolo 3

(Modalità di accesso e manutenzione ordinaria dell'applicativo O.R.SO.)

La gestione informatica dell'applicativo O.R.SO. resta affidata ad ARPA Lombardia, la quale adotta le iniziative necessarie atte a garantirne il funzionamento ottimale e il mantenimento on-line,



GIUNTA REGIONALE

oltre ad effettuare i back-up e gli aggiornamenti dei sistemi e dei software secondo gli standard periodicamente comunicati e fornire le relative chiavi di accesso alla Regione Abruzzo.

Articolo 4

(Manutenzione evolutiva)

ARPA Lombardia si riserva di valutare, ed eventualmente effettuare o consentire, interventi evolutivi del sistema O.R.SO., segnalati da parte di altri soggetti utilizzatori.

Articolo 5

(Oneri Economici)

ARPA Lombardia e Regione Abruzzo concordano che per il conseguimento degli obiettivi comuni di cui alle premesse (promozione, gestione, interscambio, collaborazione, coordinamento), il contributo alle spese per la manutenzione ordinaria a carico di Regione Abruzzo per il periodo 2016-2017, valutato sulla base dell'importo annuale forfettario di cui alle premesse e delle indicazioni fornite dalla UO ICT di ARPA Lombardia con note prot. n. 49996 del 11/04/2013 e n. 103838 del 11/08/2014, è pari ad € _____ (_____) fuori campo IVA. Le Agenzie e le Regioni che utilizzano il sistema valuteranno di comune accordo le risorse necessarie al mantenimento del progetto tenuto conto del rendiconto annuale consuntivo fornito da ARPA Lombardia e dell'eventuale adesione alla convenzione da parte di altri soggetti in relazione agli obiettivi di cui all'art. 9.

Articolo 6

(Modalità di pagamento)

La Regione Abruzzo corrisponderà il contributo di € _____ = (_____), fuori campo IVA, con cadenza annuale, indicativamente entro il 30 giugno di ogni anno, dietro emissione di specifica nota di addebito di ARPA Lombardia, riportante l'importo, gli estremi di conto corrente per il versamento e la dichiarazione di cui all'art. 28 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 600, nonché le informazioni connesse alla configurazione informatica.

Articolo 7

(Durata e Condizioni per il rinnovo)

La presente convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2017. È escluso il rinnovo tacito e l'eventuale prosecuzione o modifica del rapporto dovrà essere espressamente concordata tra le parti.

Articolo 8

(Risoluzione della convenzione)

In qualsiasi momento le Parti possono risolvere la presente convenzione avanzando formale disdetta.

La risoluzione ha effetto decorso il termine di **180 (centottanta) giorni** dal ricevimento della relativa comunicazione con lettera raccomandata. In tal caso il corrispettivo dei costi annuali viene proporzionato al periodo di vigenza della convenzione.

In caso di risoluzione della convenzione ARPA Lombardia provvederà a fornire alla Regione Abruzzo copia integrale dell'applicativo in tutte le sue parti e dei dati di rispettiva competenza fino a quel momento archiviati, ferma restando la paternità intellettuale in capo ad ARPA Lombardia ed ARPA Veneto, ed il divieto di cedere l'applicativo a soggetti terzi senza la previa autorizzazione di ARPA Lombardia e ARPA Veneto.



GIUNTA REGIONALE

Articolo 9*(Promozione dell'utilizzo dell'applicativo)*

Le parti si impegnano a promuovere l'utilizzo dell'applicativo presso altre regioni/province come elemento di razionalizzazione delle modalità di gestione dati, conformemente a quanto previsto anche nella "Convenzione sul riuso degli applicativi nel sistema delle Agenzie Ambientali" e dal "Codice dell'Amministrazione Digitale" richiamati in premessa, senza, al contempo, avviare alcuna azione con fini di lucro o di assunzione di esclusiva paternità dell'applicativo.

Articolo 10*(Trattamento dei dati)*

Ai sensi dell'art 29 del D.Lgs. 196/2003 le parti assumono reciprocamente la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati nell'ambito della presente convenzione e delle successive attuative, di titolarità della controparte. Le parti:

- si impegnano ad ottemperare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003;
- si impegnano a rispettare ed applicare eventuali specifiche istruzioni ricevute in relazione a peculiari aspetti del presente accordo;
- si impegnano, in caso di nomina di soggetti incaricati del trattamento dati ai sensi dell'art 30 del D.Lgs. 196/2003, ad impartire agli stessi specifiche istruzioni in merito al trattamento dati loro affidato;
- si impegnano a comunicare alla controparte ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui l'altra parte è titolare;
- si impegnano a nominare una persona fisica referente per la protezione dei dati personali trattati nell'ambito della presente convenzione;
- si impegnano a rendere accessibili tutte le informazioni, comprese quelle inerenti le misure di sicurezza, inerenti il trattamento dei dati acquisiti nel corso della convenzione.

Articolo 11*(Foro Competente)*

Per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di quanto previsto dalla presente convenzione è competente il Foro di Milano.

Art. 12*(Regime fiscale e ripartizione oneri fiscali)*

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la presente convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche, trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici.

Art. 13*(Responsabili della convenzione)*

Responsabili della presente convenzione sono: per ARPA Lombardia, il Direttore del Settore Attività Produttive e Controlli, Dott.ssa Maria Teresa Cazzaniga e per la Regione Abruzzo, il dirigente del Servizio Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali Dott. Franco Gerardini.





GIUNTA REGIONALE

Art. 14

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Pescara, _____

Milano, _____

Per la Regione Abruzzo

Per l'ARPA Lombardia



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 12.07.2016, n. 451

Legge 28/12/2015, n. 221 (cd "Green Economy") - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 116 del 16/02/2016. Approvazione schema di Protocollo di Intesa denominato: «Progetto CIGAWAY».

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo intende promuovere politiche ambientali che favoriscano e diffondano la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, il riuso ed il riciclo, che scoraggino lo smaltimento dei rifiuti in discarica, attraverso una maggiore consapevolezza e responsabilità estesa dei cittadini nonché degli operatori economici;

VISTA la nota prot.n. 19 del 15/06/2016 di ANCI Abruzzo, acquisita dal SGR al prot.n. RA/137645 del 16/06/2016, con la quale è stato proposto di attuare nella Regione Abruzzo un progetto pilota per la sperimentazione di attività ed interventi riguardanti in particolare uno specifico flusso di rifiuti, costituito dalle "cicche di sigarette" e su temi inerenti la prevenzione, riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti;

VISTA la nota del 02/06/2016 di Globalgreen Pubblicità S.a.s. (di seguito: "Globalgreen"), acquisita dal SGR al prot.n. RA/132450 del 09/06/2016, con la quale sono state portate a conoscenza esperienze attuate in collaborazione con alcuni Comuni abruzzesi denominate: "Progetto CIGAWAY", un progetto pilota per la sperimentazione di attività ed interventi riguardanti in particolare uno specifico flusso di rifiuti, costituito dalle "cicche di sigarette" e su temi inerenti la prevenzione, riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti, così come prospettato dalla proposta di ANCI Abruzzo sopra richiamata;

RITENUTO che in base ai consumi di sigarette è stato calcolato che ogni anno nel mondo vengono immessi in ambiente più di 5 trilioni di cicche di sigaretta. Per quanto riguarda l'Italia, ogni anno più di 50 miliardi di cicche vengono gettate in terra senza alcuna attenzione. Tale mole di rifiuti, dipende sia dalla mancanza di consapevolezza dei fumatori di compiere un atto che comporta la contaminazione dell'ambiente che dalla mancanza di disponibilità di specifici contenitori per cicche (sia fissi che tascabili);

VISTA la portata della problematica ambientale in Italia, come riportato nella tabella sottostante, ed il carico inquinante espresso in tonnellate/anno (t/a), causato dall'abbandono in strada, nei campi, sulle spiagge o gettate nei tombini delle "cicche di sigaretta" da parte dei cittadini:

Numero di fumatori	11 milioni
Numero di cicche/anno prodotte	51 miliardi
Composti organici volatili	1.270 tonnellate
Gas tossici	16 tonnellate
Benzene	7,6 tonnellate
Catrame	1.020 tonnellate
Acetato di cellulosa	8.600 tonnellate

PRESO ATTO come rilevabile da ricerche svolte in molti paesi che hanno messo in risalto come le cicche di sigaretta sono al primo posto nella classifica dei rifiuti che imbrattano le strade, i marciapiedi ed i mari di tutto il mondo, il Mediterraneo in particolare. Nella tabella sottostante si riportano le dieci tipologie di rifiuto ritrovati nel Mediterraneo. Le cicche sono al primo posto come numero di oggetti rinvenuti.

Le dieci Tipologie più frequenti di rifiuto marino ritrovati durante la campagna Mediterranea della ICC (2002-2006)		
Tipologia di rifiuto	Numero di oggetti	% di ritrovamenti
Cicche di sigaretta e sigaro	308.563	37
Bottiglie di plastica	81.238	9,8
Sacchetti di plastica	70.912	8,5
Lattine per bibite	63.282	7,6
Tappi e coperchi	60.920	7,3
Bottiglie per bevande	48.085	5,8
Stoviglie (piatti e posate di plastica)	32.073	3,8
Imballaggi per cibo	21.029	2,5
Cannucce/fettucce	17.184	2,1
Lingune lattine	15.488	1,9

EVIDENZIATO che il tempo di latenza delle cicche è di diversi anni (da alcuni anni a circa 10 anni), creando in tal modo un accumulo nell'ambiente; tale longevità è dovuta dal filtro delle sigarette che è costituito da un ammasso di fibre di materiale plastico (12.000 fibre di acetato di cellulosa) di difficile biodegradazione.

RILEVATO inoltre, che la combustione del tabacco di una sigaretta comporta la produzione di più di 4000 sostanze chimiche, molte delle quali ad azione tossica, nociva e cancerogena e mutagena; una parte rilevante di queste sostanze resta nelle cicche; di conseguenza la porzione residua delle sigarette (mozzicone) contiene un pool di agenti chimici pericolosi per l'uomo, per gli altri esseri viventi e per l'ambiente; nonostante le molte evidenze circa la nocività delle cicche, in molti Paesi tra cui l'Italia, è consuetudine consolidata gettare le cicche in terra senza nessuna attenzione e considerazione;

CONSIDERATO che fra i vantaggi della raccolta differenziata delle cicche di sigarette va considerato anche la possibilità di un loro utilizzo ai fini del recupero materia e/o energia con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale delle stesse;

RITENUTO opportuno avviare un progetto sperimentale costituito, in particolare, da iniziative di sensibilizzazione ed educazione dei cittadini e di collaborazione ai vari livelli istituzionali per diffondere una cultura ambientale capace di migliorare la qualità della vita delle comunità e volto a contrastare il fenomeno dell'abbandono nell'ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e di altri rifiuti di

piccolissime dimensioni (es. scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare... etc.);

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

RICHIAMATA la DGR n. 116 del 16/02/2016 avente per oggetto: "L.R. 19/12/2007, n. 45 - Linee di indirizzo per l'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti", con la quale l'esecutivo regionale ha delineato gli indirizzi da attuare nella gestione dei rifiuti nell'ambito delle procedure di adeguamento del PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., ai sensi dell'art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 dicembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro paese" (GUUE 28/12/2013 L 354/171) con la quale si è adottato un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente per il periodo sino al 31/12/2020 con una visione sino al 2050, cd. "VII° Programma di azione per l'ambiente" (7° PAA), secondo il quale vi è un grande potenziale di miglioramento della prevenzione e della gestione dei rifiuti nell'UE per giungere ad un migliore utilizzo delle risorse;

PRESO ATTO che in linea con la politica ambientale delineata dal 7° PAA, la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio del 02/07/2014, denominata: "Verso un'economia

circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti", COM (2014) 398 finale, la Commissione UE ha adottato un nuovo, ambizioso pacchetto di misure per promuovere la transizione dell'Europa verso un'economia circolare che aumenterà la competitività globale, sosterrà la crescita economica e genererà nuova occupazione; oggi al centro dell'agenda delle Regioni per l'efficienza delle risorse stabilita nell'ambito della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

CONSIDERATO che il nuovo programma subentra al precedente ("Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"), terminato nel 2012, che tiene conto delle condizioni in cui l'Europa si trova ad operare, in primis le conseguenze della crisi economica e del lancio, da parte della Commissione, della strategia Europa2020 finalizzata a promuovere una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva e la realizzazione da parte dell'UE da un lato e degli Stati membri dall'altro, di misure nel quadro di 9 obiettivi prioritari:

1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione;
2. trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva;
3. proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni e rischi d'ordine ambientale per la salute e il benessere;
4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell'UE in materia di ambiente, migliorandone l'applicazione;
5. migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell'UE;
6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;
7. migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
8. migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione;
9. aumentare l'efficacia dell'azione dell'Unione nel affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale.

PRESO ATTO altresì, che per migliorare la gestione dei rifiuti e promuovere nel contempo l'economia circolare la Commissione UE prevede di:

1. Aumentare la percentuale dei rifiuti urbani riciclati e riutilizzati (almeno il 70% entro il 2030);
2. Aumentare la percentuale del riciclo dei rifiuti di imballaggio (almeno il 80% entro il 2030), con obiettivi intermedi del 60% entro il 2020 e del 70% entro il 2025);
3. Vietare il collocamento in discarica dei rifiuti riciclabili di plastica, metalli, vetro, carta e cartone e dei rifiuti biodegradabili entro il 2025;
4. Invitare gli Stati membri ad impegnarsi e ad abolire quasi completamente il collocamento in discarica entro il 2030;
5. Promuovere lo sviluppo di mercati delle materie prime secondarie di qualità;

RICHIAMATA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 09/07/2015 "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare", con la quale il Parlamento UE sottolinea che è necessario un utilizzo delle risorse naturali in modo più efficiente e che i nuovi obiettivi di riduzione dei rifiuti consentirebbero di creare 180.000 posti di lavoro, introducendo in particolare:

1. Obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti urbani, commerciali ed industriali da conseguirsi entro il 2030;
2. Applicazione del principio "paga quanto butti" per i rifiuti residui; insieme sistemi obbligatori di RD per carta, metallo, plastica e vetro, per garantire l'elevata qualità dei materiali riciclati;
3. Introduzione di sistemi obbligatori di RD per i rifiuti organici entro il 2020;
4. Aumento degli obiettivi di riciclo, di preparazione per il riutilizzo ad almeno il 70% dei rifiuti urbani, .. etc.;
5. Riduzione vincolante e graduale di tutti i tipi di smaltimento in discariche;
6. Introduzione di oneri sul collocamento in discarica e sul'incenerimento;

VISTO il D.Lgs. 152/06, come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006", che prevede:

"omissis ...

- all'art. 177, comma 2: "La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse";

- all'art. 177, comma 5: "omissis ... lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed gli Enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni ... omissis .. adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati";
- all'art. 178, comma 1, "omissis ... La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. .. omissis";
- all'art. 179, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: "omissis .. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
 - a. prevenzione;
 - b. preparazione per il riutilizzo;
 - c. riciclaggio;
 - d. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e. smaltimento";

VISTO l'art. 206, comma 1 del D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., che prevede la possibilità di stipulare accordi e contratti di programma;

VISTA la legge 28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti (es. "compostaggio di comunità", misure per incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti ed incrementare le RD, sperimentazione del "vuoto a rendere", nuove disposizioni in materia di applicazione del tributo speciale, .. etc.) ed in particolare:

- l'art. 32 recante: "Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio";

- l'art. 40 recante: "Rifiuti da prodotti da fumo e rifiuti di piccole dimensioni", volto a contrastare il fenomeno dell'abbandono nell'ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni (es. scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare... , etc.), prevedendo il divieto di abbandono di tali rifiuti nel suolo, nelle acque e negli scarichi ed apposite sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza (co. 3) e prevede che i comuni installino nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo (co. 1), nonché ad attuare campagne di informazione (co. 2);
- l'art. 45 recante: "Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati" che prevede: "Omissis
 - "3. Le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale nonché nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali. .. Omissis";

VISTO il Decreto Direttoriale del MATT del 07/10/2013 "Adozione del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti" (G.U. 18/10/2013, n. 245), lo scopo del Programma è dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti; il Programma fissa i seguenti obiettivi di prevenzione al 2020 rispetto ai valori registrati nel 2010:

- Riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL. Nell'ambito del monitoraggio per verificare gli effetti delle misure, verrà considerato anche l'andamento dell'indicatore Rifiuti urbani/consumo delle famiglie;
- Riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL;
- Riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di PIL. Sulla base di nuovi dati relativi alla produzione dei rifiuti speciali, tale obiettivo potrà essere rivisto;

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUCE n. L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

- **CONSIDERATO** che la Regione Abruzzo con L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. (B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007), si è dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), redatto ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., delineando scelte impiantistiche ed indirizzi gestionali, coerenti con le direttive europee di settore, che prevede in particolare:

all'art. 22 "Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti", comma 4. "4. La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche o previste dal piano regionale e dal programma di cui al comma 2";

- all'art. 22-bis "Riutilizzo di e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti";
- all'art. 23 "Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo", che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all'art. 24 "Promozione del riuso, riciclaggio e recupero", che prevede, al comma 4, programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- all'art. 28 "Accordi e contratti di programma, protocollo di intesa";

DATO ATTO dei seguenti dati inerenti la produzione dei rifiuti urbani e le RD regionali, anni 2010 - 2014:

Anno	Pop.	RU Indifferenziato t/a	RD t/a	RU t/a	Pro capite RU Kg/ab/anno	Pro capite RD Kg/ab/anno	%RD
2010	1.342.366	485.861,70	191.157,56	681.020,69	507,3	142,4	28,1
2011	1.307.309	439.775,37	218.234,68	661.820,10	506,2	166,9	33,0
2012	1.306.416	387.380,30	237.470,63	626.639,39	479,7	181,8	37,9
2013	1.333.939	342.226,21	257.343,90	600.015,93	449,8	192,9	42,9
2014	1.331.574	319.414,47	273.533,91	593.080,29	445,4	205,4	46,1

RICHIAMATA la DGR n. 1012 del 29.10.2008 avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato:

Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione" (B.U.R.A.T. n. 85 Speciale del 28.11.2008, che prevede un pacchetto di azioni e progetti finalizzati in particolare alla

prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti;

VALUTATO che le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con la L.R. 45/07 e s.m.i., perseguendo obiettivi ambientali nella gestione dei rifiuti avanzati e coerenti con le disposizioni nazionali e comunitarie, considerano prioritario l'impegno per diminuire la produzione di rifiuti, per differenziare i flussi degli stessi in modo omogeneo al fine di agevolare la riduzione della produzione dei rifiuti, il loro riutilizzo, riciclaggio e recupero;

RITENUTO opportuno avviare un progetto sperimentale costituito, in particolare, da iniziative di sensibilizzazione ed educazione dei cittadini e di collaborazione ai vari livelli istituzionali per diffondere una cultura ambientale capace di migliorare la qualità della vita delle comunità e volto a contrastare il fenomeno dell'abbandono nell'ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni (es. scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare... etc.);

RITENUTO pertanto, di accogliere ed approvare integralmente il contenuto dello schema del Protocollo d'Intesa, elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti, sulla base delle proposte avanzate da ANCI Abruzzo e dalla Globalgreen Sas con il "Progetto CIGAWAY", come da Allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

CONSIDERATO che il presente Accordo:

1. è coerente con la programmazione regionale di settore (PRGR - L.R. 45/07 e s.m.i.);
2. attua i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 1012 del 29.10.2008 e DGR n. 116 del 16/02/2016;
3. costituisce una importante ed essenziale azione di informazione-formazione per gli utenti interessati e per gli operatori del settore;
4. rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l'attuazione di alcuni dei prioritari principi comunitari di settore come: "chi inquina paga" e della "responsabilità

condivisa" tra tutti gli attori del ciclo dei rifiuti.

RICHIAMATO il Protocollo di Intesa tra la Regione Abruzzo e l'ANCI Abruzzo, sottoscritto in data 03/10/2015 ed in particolare l'art. 2, punto 14) dello stesso;

RITENUTO di approvare il Protocollo di Intesa ed opportuno sostenere l'iniziativa di cui al presente atto con specifiche risorse finanziarie e far fronte al co-finanziamento delle attività e degli interventi previsti dal protocollo d'intesa, valutabili in circa € 2.000,00 (comprensivi di I.V.A.), trovano copertura nel capitolo 292210, UPB 05.02.008 di spesa del bilancio del corrente esercizio, che presenta sufficienti disponibilità;

RICHIAMATA la DGR n. 35 del 29/01/2016 "Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016- Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore ha espresso parere favorevole in relazione alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

DATO ATTO che il Direttore ha reso l'attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29/01/2016, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di prendere atto** delle proposte avanzate da ANCI Abruzzo con nota prot.n. 19 del 18/05/2016;
2. **di approvare** ai sensi dell'art. 28 della L.R. 45/07 e s.m.i. lo schema di Protocollo di Intesa denominato: «Progetto CIGAWAY», di cui all'Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
3. **di demandare** al componente la Giunta preposto al Servizio Gestione Rifiuti, alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa di cui al punto 1);
4. **di incaricare** il competente Servizio Gestione Rifiuti per l'adozione, con proprie determinazioni dirigenziali, dei necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi, collegati all'attuazione del presente atto;
5. **di inviare** la presente deliberazione all'ANCI Abruzzo, con sede in via M. Iacobucci, n. 4 L'Aquila ed al rappresentante legale di Globalgreen Pubblicità S.a.s., con sede via G. Corrado, 33 - 66020 Paglieta (CH);
6. **di disporre** la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) ed al fine della massima diffusione sul territorio, sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali,
ai sensi della D.G.R. n. 35 del 29/01/2016,

ATTESTA

Che il presente provvedimento, per la realizzazione degli interventi proposti, comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo pari a € 2.000,00 (comprensivi di I.V.A.), che trova copertura con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 292210 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Emidio Primavera

Segue Allegato

Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. 451 del 12 LUG. 2016



ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 451 del 12 LUG. 2016

CIGAWAY

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

*(Dott. Carlo Massacesi)
/ M. Rosolillo ANNA*

ANCI ABRUZZO

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE ABRUZZO

E

ANCI ABRUZZO

GLOBALGREEN PUBBLICITA' S.A.S.

“PROGETTO CIGAWAY”

Progetto sperimentale per la riduzione della produzione e riciclo dei rifiuti urbani
Legge n. 221/2015 (Green Economy) - Legge n. 45/2007 e s.m.i. - DGR n. 116/2016

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO
E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI

L'anno 2016, il giorno _____, del mese di _____, presso la sede della Direzione Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo, in via Passolanciano, 75 - 65127 Pescara,

TRA

REGIONE ABRUZZO con sede a L'Aquila, via Leonardo da Vinci, n. 6, partita IVA 80003170661, che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente della Giunta Regionale **Dott. Luciano D'Alfonso** o suo delegato, denominata "Regione";

E

ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DELL'ABRUZZO con sede in C.so Vittorio Emanuele, 24 L'Aquila, C.F. e P.IVA _____, che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente Avv. Luciano La Penna o suo delegato, di seguito denominata "ANCI Abruzzo";

GLOBALGREEN PUBBLICITA' S.A.S. con sede in via G. Corrado, 33 - 66020 Paglieta (CH), C.F. e P.IVA 02462370699, che interviene nel presente atto a mezzo del _____, Sig. _____, di seguito denominato "Globalgreen Sas";

VISTA la nota prot.n.19 del 16/05/2016 di ANCI Abruzzo, acquisita dal SGR al prot.n. RA/137645 del 16/06/2016, con la quale è stato proposto alla Regione Abruzzo di attuare un progetto pilota per la diffusione di attività ed interventi sperimentali riguardanti in particolare il contrasto al fenomeno dell'abbandono nell'ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni (es. *scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare... etc.*);

VISTA la nota del 02/06/2016 di Globalgreen Pubblicità S.a.s. (di seguito: "Globalgreen Sas"), con la quale è stato proposto alla Regione Abruzzo di attuare il "**Progetto CIGAWAY**", nota acquisita dal SGR al prot.n. RA/132450/SQ del 09/06/2016, un progetto pilota realizzato in collaborazione con alcuni Comuni abruzzesi, finalizzato alla diffusione di attività ed interventi sperimentali riguardanti in particolare uno specifico flusso di rifiuti, costituito dalle "*cicche di sigarette*" e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni (es. *scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare... etc.*);

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il **D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"** e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 "*Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/06*", in particolare l'art. 179 "*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*", comma 1, che prevede che la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) *prevenzione;*
- b) *preparazione per il riutilizzo;*
- c) *riciclaggio;*
- d) *recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;*
- e) *smaltimento.*

RITENUTO che in base ai consumi di sigarette è stato calcolato che ogni anno nel mondo vengono immessi in ambiente più di **5 trilioni di cicche di sigaretta**. Per quanto riguarda l'Italia, ogni anno più di **50 miliardi di cicche** vengono gettate in terra senza alcuna attenzione. Tale mole di rifiuti, dipende sia dalla mancanza di consapevolezza del fumatori di compiere un atto che comporta la contaminazione dell'ambiente che dalla mancanza di disponibilità di specifici contenitori per cicche (sia fissi che tascabili);

VISTA la portata della problematica ambientale in Italia, come riportato nella tabella sottostante, ed il carico inquinante espresso in tonnellate/anno (t/a), causato dall'abbandono delle "cicche di sigaretta" da parte dei cittadini;



Numero di fumatori	11 milioni
Numero di cicche/anno prodotte	51 miliardi
Composti organici volatili	1.270 tonnellate
Gas tossici	16 tonnellate
Benzene	7,6 tonnellate
Catrame	1.020 tonnellate
Acetato di cellulosa	8.600 tonnellate

PRESO ATTO come rilevabile da ricerche svolte in molti Paesi, che hanno messo in risalto come le cicche di sigaretta sono al primo posto nella classifica dei rifiuti che imbrattano le strade, i marciapiedi ed i mari di tutto il mondo, il Mediterraneo in particolare. Nella tabella sottostante si riportano le dieci tipologie di rifiuto ritrovati nel Mediterraneo; le cicche sono al primo posto come numero di oggetti rinvenuti, la tabella seguente indica quali siano le tipologie più frequenti di rifiuti marini rinvenuti in specifiche campagne ambientali:

Le dieci Tipologie più frequenti di rifiuto marino ritrovati durante la campagna Mediterranea della ICC (2002-2006)		
Tipologia di rifiuto	Numero di oggetti	% di ritrovamenti
Cicche di sigaretta e sigaro	308.563	37
Bottiglie di plastica	81.238	9,8
Sacchetti di plastica	70.912	8,5
Lattine per bibite	63.282	7,6
Tappi e coperchi	60.920	7,3
Bottiglie per bevande	48.085	5,8
Stoviglie (piatti e posate di plastica)	32.073	3,8
Imballaggi per cibo	21.029	2,5
Cannucce/fettucce	17.184	2,1
Linguine lattine	15.488	1,9

Fonte: Campagna Mediterranea della ICC. 2002/2006.

EVIDENZIATO che il tempo di latenza delle cicche è di diversi anni (*da alcuni anni a circa 10 anni*), creando in tal modo un accumulo nell'ambiente; tale longevità è dovuta dal filtro delle sigarette che è costituito da un ammasso di fibre di materiale plastico (12.000 fibre di acetato di cellulosa) di difficile biodegradazione.

RILEVATO inoltre, che la combustione del tabacco di una sigaretta comporta la produzione di più di 4000 sostanze chimiche, molte delle quali ad azione tossica, nociva e cancerogena e mutagena; una parte rilevante di queste sostanze resta nelle cicche; di conseguenza la porzione residua delle sigarette (mozzicone) contiene un pool di agenti chimici pericolosi per l'uomo, per gli altri esseri viventi e per l'ambiente; nonostante le molte evidenze circa la nocività delle cicche, in molti Paesi tra cui l'Italia, è consuetudine consolidata gettare le cicche in terra senza nessuna attenzione e considerazione;

CONSIDERATO che fra i vantaggi della raccolta differenziata delle cicche di sigarette va considerato anche la possibilità di un loro utilizzo ai fini del recupero materia e/o energia con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale delle stesse;

RITENUTO opportuno avviare un progetto sperimentale costituito, in particolare, da iniziative di sensibilizzazione ed educazione dei cittadini e di collaborazione ai vari livelli istituzionali, per diffondere una cultura ambientale capace di migliorare la qualità della vita delle comunità e volto a contrastare il fenomeno dell'abbandono nell'ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni (es. scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare... etc.);

VISTO l'art. 206, co. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che prevede la possibilità di stipulare accordi e contratti di programma per il raggiungimento di obiettivi fissati dalla programmazione di settore;

VISTA la legge 28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti (es. "compostaggio di comunità", misure per incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti ed incrementare le RD, sperimentazione del "vuoto a rendere", nuove disposizioni in materia di applicazione del tributo speciale, .. etc.) ed in particolare:

- l'art. 32 recante: "Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio";
- l'art. 40 recante: "Rifiuti da prodotti da fumo e rifiuti di piccole dimensioni", volto a contrastare il fenomeno dell'abbandono nell'ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni (es. *scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare...*, etc.), prevedendo il divieto di abbandono di tali rifiuti nel suolo, nelle acque e negli scarichi ed apposite sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza (co. 3) e prevede che i comuni installino nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo (co. 1), nonché ad attuare campagne di informazione (co. 2);
- l'art. 45 recante: "Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati" che prevede: "Omissis

"3. Le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale nonché nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali. .. omissis";

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. (B.U.R.A.T. n. 10 Straordinario del 21.12.2007), che prevede in particolare:

- all'art. 22 "Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti", comma 4. "4. La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche o previste dal piano regionale e dal programma di cui al comma 2";
- all'art. 22-bis "Riutilizzo di e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti";
- all'art. 23 "Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo", che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all'art. 24 "Promozione del riuso, riciclaggio e recupero", che prevede, al comma 4, programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- all'art. 28 "Accordi e contratti di programma, protocollo di intesa";

CONSIDERATO che, al fine di perseguire gli obiettivi di cui sopra, la Regione Abruzzo ritiene indispensabile attuare accordi volontari con Enti ed Associazioni impegnate sul territorio sui temi della sostenibilità ambientale, in particolare con GLOBALGREEN sas ed avviare una collaborazione per realizzare i seguenti obiettivi:

- a) **Obiettivo 1:** promuovere e diffondere, attraverso specifici eventi e campagne di informazione, attività e progetti sperimentali, finalizzati alla riduzione della produzione e riciclo dei rifiuti urbani ed in particolare volti a contrastare il fenomeno dell'abbandono nell'ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni (es. *scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare...* etc.), ai sensi della legge n. 221/2016, in collaborazione con l'ANCI, singoli EE.LL., Consorzi Intercomunali Rifiuti e/o loro Società SpA, Associazioni ambientaliste e dei consumatori, operatori economici e/o loro associazioni, .. etc.;
- b) **Obiettivo 2:** realizzazione, in collaborazione con ANCI, singoli Comuni ed operatori interessati di un "Rapporto finale" regionale sul fenomeno riguardante i rifiuti derivanti dall'abbandono di cicche di sigarette e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni;

RITENUTO di sottoscrivere il presente Accordo, per i seguenti prioritari motivi:

1. è coerente con la programmazione regionale di settore (PRGR - L.R. 45/07 e s.m.i.);

2. attua i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 1012 del 29.10.2008 e DGR n. 116 del 16/02/2016;
3. costituisce una importante ed essenziale azione di informazione-formazione per gli utenti interessati e per gli operatori del settore;
4. rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l'attuazione di alcuni dei prioritari principi comunitari di settore come: "chi inquina paga" e della "responsabilità condivisa" tra tutti gli attori del ciclo dei rifiuti.

CONSIDERATO che il programma di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti di cui alla DGR n. 1012 del 29.10.2008, in fase di aggiornamento, ha l'obiettivo generale di prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti nella Regione Abruzzo, in particolare è finalizzato a diffondere le buone pratiche ambientali da parte delle utenze domestiche e non domestiche ed al raggiungimento di una diminuzione della produzione dei rifiuti del - 5% con riferimento al dato di produzione dei RU al 2005;

RITENUTO di approvare il Protocollo di Intesa ed opportuno sostenere l'iniziativa di cui al presente atto con specifiche risorse finanziarie per organizzare le attività previste dal Protocollo d'Intesa, valutabili in circa € 2.000,00 (comprensivi di I.V.A.), che trovano copertura nel capitolo 292200, UPB 05.02.008 di spesa del bilancio del corrente esercizio, che presenta sufficienti disponibilità;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONCORDANO QUANTO SEGUE E STIPULANO:

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Protocollo d'Intesa (di seguito "Accordo"), è finalizzato prioritariamente ad attuare attività ed interventi sperimentali denominati "**PROGETTO CIGAWAY**", finalizzato a perseguire i seguenti obiettivi:
 - a. **Obiettivo 1:** promuovere e diffondere, attraverso specifici eventi e campagne di informazione, attività e progetti sperimentali, finalizzati alla riduzione della produzione e riciclo dei rifiuti urbani ed in particolare volti a contrastare il fenomeno dell'abbandono nell'ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni (es. *scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare... etc.*), ai sensi della legge n. 221/2016, in collaborazione con l'ANCI, singoli EE.LL., Consorzi Intercomunali Rifiuti e/o loro Società SpA, Associazioni ambientaliste e dei consumatori, operatori economici e/o loro associazioni, .. etc.;
 - b. **Obiettivo 2:** realizzazione, in collaborazione con ANCI, singoli Comuni ed operatori interessati di un "**Rapporto finale**" regionale sul fenomeno riguardante i rifiuti derivanti dall'abbandono di cicche di sigarette e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni;

Art. 2
(Impegni delle parti)

1. Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a:
 - a. **REGIONE ABRUZZO**
 - collaborare all'attuazione delle attività ed interventi sperimentali denominati: "**PROGETTO CIGAWAY**", finalizzato alla prevenzione, riduzione della produzione e riciclo dei rifiuti, da perseguire ai fini degli obiettivi di cui all'art. 1) ed alla redazione di un "**Rapporto finale**" regionale in materia;
 - segnalare il presente accordo volontario e le sue finalità al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), anche ai fini di collaborare e partecipare a programmi nazionali inerenti la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti di carattere nazionale e comunitari, inerenti il progetto in oggetto;



- rendersi disponibile attraverso i propri rappresentanti, a partecipare ad incontri di sensibilizzazione ed a seminari informativi ed educativi per i cittadini;
- compartecipare all'attuazione del progetto sperimentale con proprie risorse, valutabili in € 2.000,00 (compresa IVA se dovuta), da corrispondere all'ANCI Abruzzo, con le seguenti modalità:
 - 70% all'invio della comunicazione di inizio attività;
 - 30% alla presentazione del rendiconto al SGR della Regione Abruzzo, delle spese sostenute per le iniziative realizzate.
- promuovere la diffusione nel territorio regionale delle esperienze realizzate con il progetto "**PROGETTO CIGAWAY**";
- partecipare con n. 1 rappresentante al "*Gruppo di Lavoro*" di cui all'art. 3.

b. **ANCI ABRUZZO**

- collaborare all'attuazione delle attività ed interventi sperimentali denominati: "**PROGETTO CIGAWAY**", finalizzato alla prevenzione, riduzione della produzione e riciclo dei rifiuti, da perseguire ai fini degli obiettivi di cui all'art. 1);
- sensibilizzare gli EE.LL. associati ad attuare le disposizioni di cui alla Legge n. 221/2015 in materia di prevenzione, riduzione della produzione e riciclo dei rifiuti urbani ed in particolare volto a contrastare il fenomeno dell'abbandono nell'ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni;
- rendersi disponibile attraverso i propri rappresentanti, a promuovere e partecipare ad incontri di sensibilizzazione e seminari informativi ed educativi per i cittadini;
- redigere un "**Rapporto finale**" delle diverse attività svolte e dei risultati raggiunti (es. *servizi attivati, territori interessati, unità operative impegnate, attività di comunicazione, .. etc*);
- partecipare con n. 2 rappresentanti al "*Gruppo di Lavoro*" di cui all'art. 3.

c. **GLOBALGREEN PUBBLICITA' S.A.S.**

- illustrare i progetti sperimentali denominati: "**PROGETTO CIGAWAY**", dal quale elaborare ed approvare eventuali linee guida regionali; mettendo a disposizione, nelle iniziative che saranno organizzate, appositi cestini per la raccolta differenziata delle "*cicche di sigarette*", materiale informativo sulle caratteristiche tossicologiche delle cicche di sigarette e la loro nocività ambientale, .. etc;
- collaborare ad organizzare un'adeguata attività di informazione, sensibilizzazione, educazione e formazione sul territorio regionale, interessando EE.LL, Consorzi Intercomunali sui rifiuti e/o loro Società SpA, Associazioni ambientaliste e di consumatori, operatori economici e loro associazioni, .. etc.; mediante la partecipazione ad incontri ed eventi;
- garantire un'attività di informazione degli utenti sulle attività di cui al presente accordo, attraverso un proprio sito internet;
- collaborare a redigere un "**Rapporto finale**" delle diverse attività svolte e dei risultati raggiunti (es. *servizi attivati, territori interessati, unità operative impegnate, attività di comunicazione, .. etc*);
- partecipare con n. 2 rappresentanti al "*Gruppo di Lavoro*" di cui all'art. 3.

Art. 3

(*Gruppo di lavoro*)

1. Al fine di attuare le finalità ed i contenuti di cui all'art. 1, è costituito un "*Gruppo di lavoro*", formato da:
 - n. 1 rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti/ORR della Regione Abruzzo;
 - n. 2 rappresentanti designati dall'ANCI Abruzzo (*di cui uno con il compito di coordinamento delle attività*);
 - n. 2 rappresentanti di GLOBALGREEN Sas;
2. Il "*Gruppo di lavoro*" potrà essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale che saranno individuate dallo stesso.
3. Il "*Gruppo di lavoro*" è insediato, su convocazione del SGR della Regione Abruzzo, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
4. Il "*Gruppo di lavoro*" provvede a definire, entro i successivi 15 giorni, un "**Programma operativo**", relativo agli interventi da programmare e realizzare.



Art. 4

(Rapporto finale)

1. Il "Gruppo di lavoro" di cui all'art. 3, provvede al termine del programma di interventi, ad approvare un "Rapporto finale" da inviare successivamente a: Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali - SGR ed alla competente Commissione del Consiglio regionale.

Art. 5

(Durata)

1. Il presente accordo ha durata di n. 1 anno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere rinnovato a seguito di esplicita volontà delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

REGIONE ABRUZZO

ANCI ABRUZZO

GLOBALGREEN S.A.S.



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 12.07.2016, n. 452

D.Lgs. 26.06.2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”. Pianificazione dell’attività ispettiva e Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 09.12.1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

VISTA la Direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.12.2003, che modifica la Direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

VISTA la Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 04.07.2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio;

RICHIAMATO il D.Lgs. 26.06.2015, n. 105 recante: “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, cd. “Seveso III”, di seguito denominato Decreto, che ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 17.08.1999, n. 334 ed ha, all’art. 3, comma 1, suddiviso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in due categorie:

- stabilimento di soglia inferiore: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell’Allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell’Allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’Allegato 1;

- stabilimento di soglia superiore: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell’Allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’Allegato 1;

VISTO l’art. 7 del Decreto “Funzioni della Regione” che prevede:

- al comma 1, la Regione o il soggetto da essa designato, relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore:
 - a. predispone il Piano regionale di ispezioni di cui all’articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
 - b. si esprime, ai sensi dell’articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
 - c. fornisce al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all’art. 5 ed all’articolo 27, comma 13;
 - d. disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all’articolo 30;
- al comma 2, la Regione o il soggetto da essa designato ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, fermo restando il supporto tecnico scientifico dell’agenzia regionale per l’ambiente territorialmente competente, può stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 27 del Decreto “Ispezioni”, in particolare:

- il comma 4 che stabilisce che sulla base del piano di ispezioni di cui al comma 3, la regione, avvalendosi eventualmente del soggetto allo scopo incaricato, predispone ogni anno i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli

stabilimenti, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti. L'intervallo tra due visite consecutive in loco è stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore ad un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore;

- il comma 10 che stabilisce che ove possibile, le ispezioni ai fini del Decreto sono coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3, lettera h);

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 avente per oggetto: "Norme in materia ambientale" e s.m.i., ed in particolare la Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di Bonifica di siti Contaminati";

VISTO il D.Lgs. 04.03.2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

RICHIAMATA la DGR n. 600 del 05.06.2006 (BURAT n. 64 Speciale del 12.07.2006), con la quale, su proposta del Servizio Gestione dei Rifiuti (SGR) è stato approvato un Protocollo d'Intesa, denominato: "Attuazione del D.Lgs.334/99 (Seveso 2) e D.Lgs.238/05 (Seveso 3) per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) e l'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale e sono state disposte le verifiche ispettive per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

PRESO ATTO altresì, che con il suddetto provvedimento è stato approvato il documento denominato: "Criteri e metodi per l'effettuazione delle verifiche ispettive negli stabilimenti", di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/1999;

RICHIAMATA la DGR n. 965 del 23.11.2015 recante: "Riformulazione parziale dell'assetto organizzativo del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali", con la quale sono state confermate le competenze del Servizio Gestione dei Rifiuti in ordine all'attuazione delle normative relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze;

DATO ATTO degli esiti della riunione svolta in data 09.03.2016, il cui verbale è agli atti del SGR;

VISTA la nota del SGR, prot.n. RA/87908 del 22.04.2016 con la quale è stato richiesto un supporto all'ARTA Abruzzo per la predisposizione del "Piano regionale delle ispezioni", ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Decreto, attraverso:

1. la trasmissione di una proposta di criteri generali da applicare per le ispezioni da eseguire in Abruzzo, sulle aziende a Rischio di Incidente Rilevante cd. "RIR", di soglia inferiore, tenendo conto delle metodologie già vigenti a livello nazionale, valutando anche gli aspetti peculiari della Regione Abruzzo (es. sismicità, incidenti accaduti, .. etc.);
2. la trasmissione di una proposta di elenco generale, sulla base dei criteri al punto 1) ed elenco di alcune aziende da ispezionare con priorità per il 2016, in relazione alle compatibilità organizzative dell'ARTA Abruzzo;

PRESO ATTO della proposta di Pianificazione dell'attività ispettiva, ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Decreto, trasmessa da ARTA Abruzzo con nota prot.n. 6269 del 13.05.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/114822 del 20.05.2016, elaborata sulla base dei criteri individuati dal Ministero dell'Interno in collaborazione con ISPRA;

PRESO ATTO altresì, della proposta di Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020, trasmessa da

ARTA Abruzzo con nota prot.n. 6269 del 13.05.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/114822 del 20.05.2016, elaborata tenendo conto delle specificità del territorio abruzzese e degli incidenti occorsi negli ultimi anni che hanno interessato stabilimenti di soglia inferiore;

RICHIAMATO l'art. 13 "Notifica" che al comma 1, lett. b) stabilisce l'obbligo della trasmissione delle notifiche entro un anno dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica agli stabilimenti soggetti (31.05.2016) quale scadenza temporale, secondo il modulo riportato nell'Allegato 5 del Decreto;

RITENUTO di approvare la: "Pianificazione dell'attività ispettiva" (ALLEGATO 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta con il supporto tecnico dell'ARTA Abruzzo sulla base dei criteri individuati dal Ministero dell'Interno in collaborazione con ISPRA e la: "Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020" (ALLEGATO 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta con il supporto tecnico dell'ARTA Abruzzo tenendo conto delle specificità del territorio abruzzese e degli incidenti occorsi negli ultimi anni che hanno interessato stabilimenti di soglia inferiore, trasmesse da ARTA Abruzzo con la nota su richiamata, nelle more della conclusione delle istruttorie relative alle notifiche pervenute ai sensi del suddetto art. 13 del Decreto, da parte del SGR il quale, con apposito provvedimento dirigenziale, provvederà all'eventuale aggiornamento dei suddetti documenti;

RITENUTO che l'attività ispettiva presso gli stabilimenti a rischio di soglia inferiore, a seguito dell'approvazione della pianificazione dell'attività ispettiva, potrà proseguire secondo la Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020;

RICHIAMATI l'art. 7, comma 1, lett. d) e l'art. 30, commi 2) e 3) del Decreto, in relazione alla rideterminazione delle tariffe relative alle attività ispettive di competenza regionale con oneri a carico dei gestori, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Decreto;

RITENUTO di incaricare il competente Servizio Gestione dei Rifiuti per l'attuazione del presente atto attraverso l'emanazione dei provvedimenti di competenza per:

- la definizione dei requisiti necessari per il personale ispettivo da impiegare nelle verifiche di cui all'art. 27 del Decreto c/o le Aziende a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore;
- la definizione delle modalità di designazione dei verificatori ispettivi;

RITENUTO, altresì, demandare al SGR l'attivazione delle procedure necessarie per l'istituzione, da parte del Servizio regionale competente, di un apposito Capitolo di Bilancio di entrata su cui imputare gli oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal Decreto, e del relativo Capitolo di Bilancio di uscita;

RITENUTO opportuno:

- dalla data di approvazione del presente atto, applicare il "Tariffario" previsto dal Decreto;
- rinviare ad un successivo provvedimento dell'esecutivo regionale (DGR), l'approvazione della disciplina delle modalità, anche contabili, relativa al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'art. 30 del Decreto;
- provvedere con un successivo provvedimento dell'esecutivo regionale (DGR), all'aggiornamento del Protocollo di Intesa di cui alla DGR n. 600 del 05/06/2006 al fine di conformarsi alle nuove disposizioni legislative di cui all'art. 7, comma 2 del Decreto;
- demandare al SGR, il coordinamento con il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, delle attività di cui al Titolo III-bis (L'Autorizzazione integrata Ambientale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai sensi degli artt. 27, comma 10 e 29 del Decreto;

RITENUTO, inoltre, opportuno che le attività derivanti dall'applicazione del Decreto siano coordinate con le attività rientranti nell'applicazione del Titolo III-bis (L'Autorizzazione integrata Ambientale), articoli 29, del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., di competenza del Servizio regionale Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, ai sensi dell'art. 27, comma 10 del Decreto;

RICHIAMATA la DGR n. 35 del 29.01.2016 “Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016- Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6”;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita per il presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento e alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;

DATO ATTO che il Direttore ha reso l'attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29.01.2016, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si ha per integralmente riportato e trascritto:

1. **di approvare** ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 26.06.2015, n. 105, la “Pianificazione dell'attività ispettiva”, redatta con il supporto tecnico dell'ARTA Abruzzo, sulla base dei criteri individuati dal Ministero dell'Interno in collaborazione con ISPRA, di cui all'ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** la “Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020”, redatta con il supporto tecnico dell'ARTA Abruzzo, tenendo conto delle specificità del territorio abruzzese e degli incidenti occorsi negli ultimi anni che hanno interessato stabilimenti di soglia inferiore, di cui all'ALLEGATO 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di incaricare** il Servizio Gestione dei Rifiuti dell'attuazione del presente atto tramite l'emanazione dei provvedimenti di propria competenza, in particolare per:
 - l'aggiornamento della “Pianificazione dell'attività ispettiva” e della “Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020”, a seguito della conclusione delle istruttorie delle notifiche pervenute ai sensi dell'art. 13 del Decreto;
 - la definizione dei requisiti necessari per il personale ispettivo da impiegare nelle verifiche di cui all'art. 27 del Decreto presso le Aziende a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore;
 - la definizione delle modalità di designazione dei verificatori ispettivi;
4. **di demandare** al Servizio Gestione dei Rifiuti:
 - l'attivazione delle procedure necessarie per l'istituzione di un apposito Capitolo di Bilancio di entrata su cui imputare gli oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal Decreto, e del relativo Capitolo di Bilancio di uscita;
 - il coordinamento con il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, delle attività di cui

al Titolo III-bis (L'Autorizzazione integrata Ambientale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai sensi degli artt. 27, comma 10 e 29 del Decreto;

5. **di applicare** dalla data di approvazione del presente atto, il "Tariffario" previsto di cui al D.Lgs. 26.06.2015, n. 105 e di rinviare ad un successivo atto di Giunta regionale l'approvazione della disciplina delle modalità anche contabili relativa al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'art. 30 del Decreto;
6. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, all'ISPRA, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila, ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, ai Gestori degli stabilimenti di soglia inferiore, all'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale, alle Province ed ai Comuni interessati;
7. **di disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ai sensi della D.G.R. n. 35 del 29.01.2016,

ATTESTA

Che il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie per il bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Emidio Primavera

Segue Allegato

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 452 del 12 LUG 2016
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Carlo Massaccesi)
M. Rosolillo AMM.

ALLEGATO I

Pianificazione dell'attività ispettiva

1. Premessa

La presente proposta di pianificazione delle ispezioni per il quinquennio 2016- 2020 per la Regione Abruzzo è stata elaborata dall'Area Tecnica dell'ARTA, in attuazione dell'art. 27 c. 3 del D. Lgs. 105/15, partendo dai criteri adottati dal Ministero dell'Interno e da Ispra per elaborare il piano nazionale delle ispezioni sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia superiore, al fine di consentire, con modalità di calcolo trasparenti e tracciabili, un livello di priorità già condiviso a livello nazionale per la pianificazione dei sopralluoghi.


Tali criteri generali sono stati poi calati nella realtà territoriale abruzzese, al fine di considerare le specificità del territorio, tenere conto delle ispezioni effettuate nel periodo di vigenza del D. Lgs. 334/99 e degli incidenti occorsi negli ultimi anni, che hanno coinvolto stabilimenti di soglia inferiore, per elaborare il Programma delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016-2020.

2. Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza

Il punteggio di base per la definizione del Piano delle Ispezioni è stato stabilito dal Ministero dell'Interno e da ISPRA considerando i seguenti elementi, che tengono conto dei criteri stabiliti dall'art. 27 c. 3 e all'Allegato H del D. Lgs 105/15:

- TAB.A – Pericolosità delle sostanze e dei processi produttivi utilizzati;
- TAB.B – Risultanze delle ispezioni precedenti;
- TAB.C – Segnalazioni, reclami, incidenti e quasi incidenti;
- TAB.D – Probabili o possibili effetti domino;
- TAB.E – Concentrazione di più stabilimenti a RIR
- TAB.F – Vulnerabilità del territorio circostante
- TAB.G – Pericolo per l'ambiente entro i 100m
- TAB.H – Vie di propagazione delle sostanze pericolose

Le informazioni necessarie per l'attribuzione del punteggio sono state reperite da ARTA sulla base delle notifiche inviate dalle aziende, dalla conoscenza del territorio e dalle precedenti visite ispettive. In caso di assenza di informazioni, sono stati assunti i valori più cautelativi.



Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/15 del 28/08/2015

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/15 del 28/08/2015

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/15 del 28/08/2015

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/15 del 28/08/2015

Tabella A - Particolari delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati				
Cat.	Tipo di pericolo	Tipo di stabilimento	Punteggio base	Valorizzazione
1	Tossici	a) Stabilimenti con impianti chimici per la produzione di gas tossici liquefatti	10	1
		b) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in serbatoi	8	1
		c) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in fusti	5	2
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggi di sostanze tossiche in serbatoi	5	2
		e) Stabilimenti chimici con stoccaggio di sostanze tossiche in fusti	3	3
2	Infiammabili	a) Raffinerie e stabilimenti petrolchimici	8	1
		b) Stoccaggio e rigassificazione GNL	6	2
		c) Stabilimenti chimici con processi che impiegano liquidi infiammabili	4	3
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di liquidi infiammabili in serbatoi	3	3
		e) Stoccaggi sotterranei di gas naturale	4	3
		f) Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento GPL	4	3
		g) Depositi di prodotti petroliferi	3	3
3	Esplosivi	a) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.1 e 1.2	14	1
		b) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.3	10	1
		c) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.4	8	1
		d) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.5 e 1.6	5	2
		e) Stoccaggio di esplosivi di categoria UN/ADR 1.1-1.6	5	2
4	Altro	a) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici	2	4
		b) Produzione metalli non ferrosi	2	4
		c) Lavorazione metalli ferrosi/non ferrosi	2	4
		d) Centrali termoelettriche	2	4

Tabella B - risultato delle ispezioni precedenti		
Cat.	Livello	Descrizione
1	Insufficiente	SGS-PIR al di sotto dei requisiti minimi di legge o standard del settore, molti aspetti del SGS-PIR non soddisfatti pienamente. Numerose prescrizioni e raccomandazioni.
2	Mediocre	SGS-PIR quasi conforme ai requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con diversi aspetti non pienamente soddisfatti. Significativo numero di prescrizioni e raccomandazioni.
3	Sostanzialmente conforme ma migliorabile	SGS-PIR soddisfa i requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con alcuni aspetti non pienamente soddisfatti. Alcune prescrizioni e molte raccomandazioni.
4	Buono	SGS-PIR al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore, la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche prescrizioni e raccomandazioni.
5	Ottimo	Atteggiamento proattivo nell'individuare e attuare i possibili miglioramenti, tutti gli aspetti del SGS-PIR pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in tutti gli aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche raccomandazioni.

Tabella C - segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti	
Cat.	Descrizione
1	Diverse evidenze di seri reclami e segnalazioni, quasi-incidenti, casi di non conformità o di almeno un grave incidente negli ultimi cinque anni.
2	Almeno un serio reclamo o segnalazione, un quasi-incidente, un incidente o un caso di non conformità negli ultimi cinque anni.
3	Non ci sono seri reclami o segnalazioni, incidenti o quasi-incidenti, e casi di non conformità negli ultimi cinque anni.

Tabella D - Stabilimenti o gruppi di stabilimenti con probabilità o possibilità di effetto domino	
Cat.	Descrizione
1	Probabilità/possibilità di effetto domino con altri stabilimenti limitrofi o presenza di diverse condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.
2	Probabilità/possibilità di effetto domino con un altro stabilimento limitrofo o presenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.
3	Nessuna probabilità/possibilità di effetti domino con un altro stabilimento limitrofo e assenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.

Tabella E - Concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante *	
Cat.	Descrizione
1	a) Assenza di scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
2	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti, ma b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
3	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e b) Predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati

Tabella F - Collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante	
Cat.	Presenze nella zona di atterraggio individuate nel Piano di Emergenza Esterna di:
1	Aree con destinazione residenziale, alta densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (oltre 500 persone presenti)-categoria A ai sensi del DM 9 maggio 2001.
2	Aree con destinazione residenziale, media densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (fino a 500 persone presenti)-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria B ai sensi del DM 9 maggio 2001.
3	Aree con destinazione residenziale, bassa densità-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria C ai sensi del DM 9 maggio 2001.
4	Aree con destinazione residenziale, presenza di insediamenti abitativi sparsi-Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile (fiere, mercatini o altri eventi periodici)-categoria D ai sensi del DM 9 maggio 2001.
5	Aree con destinazione residenziale, rari insediamenti abitativi-Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici-categoria E ai sensi del DM 9 maggio 2001.
6	Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone-categoria F ai sensi del DM 9 maggio 2001.

Tabella G - Pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante	
Cat.	Presenza entro la distanza di 100 m dallo stabilimento
1	Recettore ad alta vulnerabilità quali aree naturali o parchi destinati alla conservazione delle specie animali e vegetali.
2	Recettore sensibile quale sito di particolare interesse.
3	Recettore sensibile generico.
4	Nessun recettore vulnerabile.

Tabella H - vie di propagazione della sostanza pericolosa	
Cat.	Vie di propagazione
1	Percorsi, sia diretti che indiretti, identificati.
2	Mancanza di specifici percorsi identificati.

3. L'attuale situazione della aziende RIR di soglia inferiore in Abruzzo

In Abruzzo sono censite ad oggi 14 aziende a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore. Nel prospetto seguente sono riportate le aziende e le relative attività.

Provincia	Comune	Attività	Ragione sociale
Chieti	Frisa	Morena Fireworks srl	Produzione e deposito di fuochi d'artificio
	Gissi	Arkema Coatings	Stabilimento chimico
	Ortona	Distilleria D'Auria spa	Distillazione
	Vasto	Ecofox srl	Stabilimento chimico
L'Aquila	Avezzano	LFoundry srl	Produzione componenti microelettronici
	Barisciano	Beyfin spa	Deposito GPL
	Sulmona	Magneti Marelli	Produzione pezzi meccanici per automobili
	L'Aquila	Centrogas	Deposito GPL
	Tagliacozzo	Pirotecnica Paoelli	Produzione e deposito di fuochi d'artificio
Pescara	Città S. Angelo	Copema	Deposito GPL
	Città S. Angelo	Art Fireworks sas	Deposito fuochi d'artificio
	Pescara	Abruzzo Costiero	Deposito idrocarburi
Teramo	Ancarano	Italpannelli srl	Stabilimento chimico
	Mosciano Sant'Angelo	Lareg 2	Stabilimento chimico

Come noto, le aziende dovranno inviare una nuova notifica per via telematica entro il 1 giugno 2016. L'elenco sopra riportato potrà pertanto subire modifiche che potrebbero portare ad aggiornare la presente pianificazione.

Delle sopra elencate attività RIR presenti sul territorio, la ditta Distilleria D'Auria è in corso di denotifica per la riduzione dei quantitativi di alcool etilico in stoccaggio. La ditta Pirotecnica Paoelli ha subito un devastante incidente nel corso del 2015 e non ha ancora ripreso l'attività. Anche la ditta Italpannelli ha subito un incidente nel 2016 ma l'attività produttiva è ripresa per le parti d'impianto non interessate dall'incidente.

4. Ispezioni disposte nel periodo di vigenza del D. Lgs. 334/99

Nel periodo di vigenza del D. Lgs. 334/99 le ispezioni disposte sugli stabilimenti di soglia inferiore sono state le seguenti:

Il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo ha disposto le seguenti ispezioni sulle aziende di soglia inferiore:

- Copema srl nel 2007-2008
- Centrogas srl nel 2010
- Energas nel 2013. Lo stabilimento ha cessato l'attività produttiva.
- Distilleria D'Auria nel 2013. La visita ispettiva non è stata effettuata in quanto l'azienda ha avviato il percorso di de notificazione che non si è ancora completamente concluso.

Il Ministero dell'Ambiente ha disposto le ispezioni sulle seguenti aziende di soglia inferiore:

- Abruzzo Costiero nel 2004
- Ecofox (allora Fox Petroli) nel 2008
- Centrogas srl nel 2012
- Di Marco Giuseppe nel 2012. La visita ispettiva non è stata completata in quanto l'azienda si è denotificata.
- Morena Fireworks nel 2012
- Art Fireworks sas (allora Brothers Allevi Fireworks) nel 2012
- Pirotecnica Abruzzese nel 2012. Lo stabilimento ha cessato l'attività produttiva a seguito di un devastante incidente rilevante nel 2013.



5. Individuazione del livello di priorità con l'applicazione del metodo ISPRA-Ministero dell'Interno

L'applicazione del metodo ISPRA-Ministero dell'Interno ha portato all'attribuzione dei seguenti punteggi:

	Aziende	Pericolosità sostanze e processi produttivi	Valoriz.	Ispezioni precedenti	Segnalazioni, incidenti e quasi incidenti	Effetto domino	Concentrazione stabilimenti a rir	Vulnerabilità territorio circostante	Presenza recettori vulnerabili entro 100m	Vie di propagazione	Parametro priorità
CHIETI	ARKEMA S.r.l. (Gissi)	2 c/d	3	0	3	2	0	5	4	1	24
	DISTILLERIA D'AURIA S.p.A. (Ortona)	2 d	3	0	3	1	0	1	1	1	13,3
	ECO FOX S.r.l. (Vasto)	2 c/d	3	3	2	2	0	3	1	1	17,1
	MORENA FIREWORKS S.r.l.(Frisa)	3 e	2	4	3	3	0	5	3	1	24
L'AQUILA	L'FOUNDRY S.r.l. (Avezzano)	2 c/d	3	0	3	2	0	5	2	1	21,3
	BEYFIN S.p.A. (Barisciano)	2 f	3	0	3	3	0	4	3	1	22,67
	CENTROGAS S.r.l. (L'Aquila)	2 f	3	3	3	2	0	3	2	1	19,43
	MAGNETI MARELLI SISTEMI SOSPENSIONI S.p.A. (Sulmona)	4 a	4	0	3	3	0	4	3	2	25,3
PESCARA	PIROTECNICA PAOLELLI (Tagliacozzo)	3 d	2	3	1	3	0	5	3	2	21,7
	COPEMA S.r.l. (Città S. Angelo)	2 f	3	3	3	3	0	5	3	2	25,1
	ART FIREWORKS S.a.s. (Città S. Angelo)	3 e	2	3	3	3	0	5	3	2	24
TERAMO	ABRUZZO COSTIERO S.r.l. (Pescara)	2 g	3	3	3	3	0	4	3	1	22,9
	ITALPANNELLI S.r.l. (Anciano)	2 c	3	0	2	3	0	4	3	1	21,3
	LAREG2 S.r.l. (Mosciano S. Angelo)	1 d	2	0	3	2	0	3	3	1	18,67





Calcolato il punteggio nel modo sopra indicato, in parallelo con quanto stabilito nella pianificazione nazionale, si è stabilito di adottare il seguente criterio:

Parametro di priorità	Livello di priorità/frequenza ispezioni ordinarie
<10	triennale
10-20	quadriennale
>20	quinquennale

Infatti, l'art. 27 del D. Lgs. 105/15 stabilisce che, in assenza di pianificazione, le ispezioni sugli stabilimenti RIR di soglia inferiore siano effettuate con frequenza triennale. In presenza di pianificazione, pertanto, la frequenza triennale dovrà essere garantita solo per gli stabilimenti ad elevata priorità.

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **452** del **12 LUG 2016**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Carlo Massacesi)
M. S. J. M. A. M. U.

ALLEGATO 2

Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016-2020

Il programma delle ispezioni per il quinquennio 2016-2020

La programmazione nel quinquennio 2016-2020 è definita tenendo conto dei seguenti ulteriori criteri:

- Tutte le aziende di soglia inferiore devono essere ispezionate almeno una volta nell'arco dei 5 anni.
- Considerata la specificità del territorio abruzzese, a parità di classe di rischio si ritiene opportuno dare priorità alle ispezioni sulle aziende ubicate in aree ad elevato rischio sismico, nonché sulle aziende che non hanno mai subito ispezioni nel periodo di vigenza del D. Lgs. 334/99.

Sulla base delle suddette indicazioni, emerge che ogni anno deve essere ordinariamente ispezionata un'azienda di soglia inferiore a priorità quadriennale e 2 aziende a priorità quinquennale.

E' di tutta evidenza che, poiché le nuove notifiche dovranno essere inviate entro il 1 giugno 2016 ai sensi del D. Lgs. 105/15, la pianificazione delle ispezioni programmate potrà subire un aggiornamento in funzione di variazioni nel numero degli stabilimenti di soglia inferiore presenti sul territorio regionale.

Occorre inoltre evidenziare che l'art. 27 c. 9 del D. Lgs. 105/15 stabilisce che, se nel corso di una verifica ispettiva è riscontrata una grave non conformità al Decreto, entro 6 mesi deve essere effettuata un'ispezione supplementare.

Per la ditta Distilleria D'Auria, l'ispezione disposta nel 2013 deve essere ancora formalmente conclusa effettuando un sopralluogo di verifica dell'effettiva riduzione dei quantitativi al di sotto delle soglie del D. Lgs. 105/15.

Programmazione ispezioni ordinarie per l'anno 2016

- Fra le aziende da ispezionare con cadenza quadriennale, si ritiene opportuno procedere nel 2016 con l'ispezione alla ditta Lareg 2 in quanto non è stata mai ispezionata.
- Fra le aziende da ispezionare con cadenza quinquennale, considerato l'incidente occorso alla ditta Italpannelli nel mese di aprile 2016, si ritiene opportuno dare priorità a tale visita ispettiva.
- Fra le aziende con cadenza quinquennale, è stata individuata la ditta LFoundry, in quanto nel 2016 ha comunicato di aver avuto un rilascio di sostanze pericolose, considerato che l'azienda non ha mai subito ispezioni ed è posta in area sismica.

Programma quinquennale delle ispezioni ordinarie per gli stabilimenti di soglia inferiore in Abruzzo (*)					
N.	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Lareg 2	Ecofox	Centrogas	Distilleria D'Auria	Lareg 2
2	LFoundry	Abruzzo Costiero	Arkema Coatings	Copema	Art Fireworks
3	Italpannelli	Beyfin	Magneti Marelli	Morena Fireworks	Pirotecnica Paoelli

(*) Il programma potrà subire variazioni in base alle nuove notifiche che dovranno essere inviate dalle aziende entro il 31 maggio 2016.



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 12.07.2016, n. 453

Modifiche agli Allegati 4, 4.2 e 4.3 alla DGR n. 228 del 31.03.2014. Riutilizzo economie e riapertura dei termini temporali del bando pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini per la concessione di contributi a fondo perduto per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo intende perseguire politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie di settore ed in particolare, per quanto riguarda la salvaguardia ambientale e la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori dai rischi derivanti dall'amianto, come rifiuto e materiale in opera (MCA);

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 347 del 03.05.2010 avente per oggetto: "Legge 27.03.1992, n. 257 - L.R. 4.08.2009, n. 11 - D.G.R. n. 689 del 9.07.2007 - D.G.R. n. 211 del 4.05.2009. Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Disposizioni attuative, modifiche ed integrazioni alle D.G.R. n. 689 del 9.07.2007 e D.G.R. n. 211 del 4.05.2009", si è provveduto da parte della Regione Abruzzo a pubblicare, tra l'altro, un "Bando pubblico" (Allegato 4 e relativa modulistica), per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto e stabilire i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fondo perduto;
- la Determinazione Dirigenziale n. DR4/130 del 24.11.2011, avente per oggetto: "D.G.R. n. 347 del 03.05.2006 - Legge 27.03.1992, n. 257 - L.R. 4.08.2009, n. 11 - D.G.R. n. 211 del 4.05.2009. Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. - Bando per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto - Approvazione

graduatorie", si è provveduto ad approvare le graduatorie dei soggetti, pubblici e privati, aventi diritto ai contributi regionali nonché dei soggetti esclusi;

- la D.G.R. n. 892 del 17.12.2012 - avente per oggetto: "D.G.R. n. 347 del 03.05.2010 e smi - Modifiche agli allegati 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e riapertura termini temporali del bando pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini."
- la D.D. n. DA21/185 del 24.12.2013, avente per oggetto: "D.G.R. n.892 del 17.12.2012 - DGR n. 347 del 03.05.2010 e smi - Modifiche agli allegati 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e riapertura termini temporali del bando pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini. - Approvazione elenchi delle istanze ammesse e non ammesse a contributo.";
- la D.G.R. n. 228 del 31.03.2014 - avente per oggetto: "Modifiche agli Allegati 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, alla DGR n. 347 del 03.05.2010 così come rettificata dalla DGR n.892 del 17.12.2012. Riutilizzo economie e riapertura termini temporali del bando pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini."
- la D.D. n. DA21/162 del 31.10.2014, avente per oggetto: "D.G.R. n. 228 del 31.03.2014 - Modifiche agli Allegati 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, alla DGR n. 347 del 03.05.2010 così come rettificata dalla D.G.R. n.892 del 17.12.2012. Riutilizzo economie e riapertura termini temporali del bando pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini. Approvazione elenchi delle istanze ammesse e non ammesse a contributo;

CONSIDERATO che a seguito dell'attuazione del "Bando pubblico" di cui all'Allegato 4 alla D.G.R. n. 347 del 03.05.2010, così come modificato e integrato con le D.G.R. n. 892 del 17.12.2012 e D.G.R. n. 228 del 31.03.2014 sopra richiamate ed successivi provvedimenti attuativi, i contributi complessivi a fondo perduto assegnati a Comuni ed a soggetti privati per lo smaltimento di piccoli quantitativi di amianto, sono risultati pari a € 191.341,93 su una somma complessiva a disposizione di € 250.000,00, già impegnati

con Determinazione Dirigenziale n. DR4/202 del 27.10.2009;

CONSIDERATE le numerose e quotidiane richieste che provengono dal territorio regionale al Servizio Gestione Rifiuti, pertanto, si ritiene:

- utile riaprire i termini temporali del bando pubblico iniziale (inizialmente fissati alla data del 31.12.2010 dalla D.G.R. 347/2010 e prorogati al 08.04.2013 dalla D.G.R. 892/2012 e successivamente al 01.07.2014 dalla D.G.R. 228/2014), al fine di utilizzare le risorse regionali ancora disponibili, pari a € 58.658,07 già impegnate con Determinazione Dirigenziale n. DR4/202 del 27.10.2009, e destinarle per finanziare la dismissione e smaltimento di piccole quantitativi di MCA da parte di singoli utenti;
- prevedere che la graduatoria regionale degli aventi diritto ai contributi regionali di cui all'attuazione del presente provvedimento possa valere sino ad esaurimento delle risorse disponibili (€ 58.658,07) e che la graduatoria che scaturirà dal bando pubblico sarà utilizzata sino ad esaurimento delle risorse disponibili e, comunque, in caso di non completamento delle assegnazioni delle risorse agli aventi diritto, la stessa sarà valida in caso di assegnazione di ulteriori risorse per le finalità stabilite dal presente provvedimento e delle eventuali economie derivanti dai precedenti bandi (dismissione e smaltimento piccoli quantitativi di amianto - MCA);

VISTO il D. Lgs. n. 257 del 25.07.2006, "Attuazione della direttiva 2003/18/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione all'amianto durante il lavoro" che, in particolare, all'art. 10 prevede l'adozione, da parte delle Regioni e Province Autonome, di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

VISTO il D.P.R. 8.08.1994 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di

smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";

VISTO il D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 04.08.2009, n. 11 "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", pubblicata nel B.U.R.A. Ordinario n. 44 del 26.08.2009, che prevede in particolare:

- all'art. 3, comma 1, lett. a) che il PRA si applica a tutte le strutture edilizie ad uso civile, commerciale, artigianale, agricolo ed industriale, anche non più in uso, in cui sono in opera materiali contenenti amianto;
- all'art. 3, comma 1, lett. f), la definizione di linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle Aziende USL e dell'ARTA per uniformare le attività di vigilanza e definirne priorità su tutto il territorio regionale;
- all'art. 6, comma 5 che i proprietari di immobili in cui sono presenti m.c.a. devono adempiere agli obblighi di cui al D.M. 06.09.94;

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale interessanti la gestione dell'amianto presente nel territorio regionale:

- D.G.R. n. 510 del 25.05.2007 recante: «L.R. 83/2000 - Art. 34. "Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale" - Individuazione interventi e ripartizione fondi - Annualità 2007», con la quale, tra l'altro, sono stati destinati € 3.500.000,00 ad "Azioni di recupero ambientale delle aree degradate" (punto 1, lett. d, del dispositivo);
- D.G.R. n. 689 del 09.07.2007 avente per oggetto: «Approvazione delle "Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto" e del "Sistema Informativo Territoriale per la

- mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto" denominato "Amianto map", pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 71 del 05.09.2007;
- D.G.R. n. 1228 del 29.11.2007 avente ad oggetto: "Modifica ed integrazione alla DGR n. 510 del 25.05.2007 recante «L.R. 83/2000 - Art. 34 Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale - Individuazione interventi e ripartizione fondi - Annualità 2007 - Destinazione fondi alla bonifica e rimozione di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto e relative procedure di finanziamento - Destinazione fondi all'implementazione e potenziamento dei servizi di RD»";
 - D.G.R. n. 367 del 24.04.2008 avente per oggetto: "Rettifica della DGR n. 1228 del 29.11.2007 avente ad oggetto: "Modifica ed integrazione alla DGR n. 510 del 25.05.2007 recante «L.R. 83/2000 - Art. 34 "Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale" - Individuazione interventi e ripartizione fondi - Annualità 2007» - Destinazione fondi alla bonifica e rimozione di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto e relative procedure di finanziamento - Destinazione fondi all'implementazione e potenziamento dei servizi di RD»";
 - D.G.R. n. 657 del 31.08.2010 avente per oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 347 del 3.05.2010 avente ad oggetto: "Legge 27.03.1992, n. 257 - L.R. 4.08.2009, n. 11 - D.G.R. n. 689 del 9.07.2007 - D.G.R. n. 211 del 4.05.2009. Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Disposizioni attuative, modifiche e integrazioni alle D.G.R. n. 689 del 9.07.2007 e D.G.R. n. 211 del 4.05.2009." Presa d'atto dell'ordinanza n. 274/2010 del TAR Abruzzo del 29 luglio 2010";

RICHIAMATE le seguenti Determinazioni Dirigenziali:

- D.D. n. DN3/1077 del 17.11.2006 recante "D.G.R. n. 759 del 30.08.2002 - Conferimento dell'incarico relativo alle attività di supporto agli uffici regionali

competenti in materia di "Mappatura dell'amianto" (Decreto 101/2003) e di redazione del "Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" (Legge 257/1992) alla Collabora Engineering S.p.A. Nomina del "Comitato Tecnico - Scientifico";

- D.D. n. DR4/195 del 22.10.2009, n. DR4/205 del 4.11.2009 e n. DR4/03 del 15.01.2010, con le quali è stata costituita una "Commissione Regionale di Valutazione" (CRV), di cui al punto 3 della D.G.R. n. 211 del 4.05.2009;
- D.D. n. DR4/202 del 27.10.2009 avente per oggetto "Intervento finanziario regionale per la dismissione dei piccoli quantitativi di materiale contenente amianto (MCA) di cui alle delibere di Giunta regionale n. 1228 del 29.11.2007, n. 367 del 24.04.2008, n. 211 del 4.05.2009. Impegno fondi.", con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 250.000,00, sul capitolo di bilancio 292210, U.P.B. 05-02-010, codice SIOPE 2234;
- D. D. n. DA21/27 del 19.09.2012 avente per oggetto "D.G.R. n. 347 del 03.05.2010 - Determinazione Dirigenziale n. DR4/130 del 24.11.2011. Liquidazione contributi regionali";

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 347/2010 così come modificata ed integrata con DGR n. 228 del 31.03.2014 - conteneva diversi Allegati tra cui l'Allegato 4 costituito nel modo seguente:

- Allegato 4 - "Bando per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto", contenente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto per la rimozione di piccoli quantitativi di amianto, nonché la seguente modulistica da adottare:
 - Allegato 4.1 - "Domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti ancora in opera contenenti amianto installati o in servizio prima del 14.12.2004";
 - Allegato 4.2 - "Autocertificazione da allegare alla domanda per

accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in opera installati o in servizio prima del 14.12.2004”;

- Allegato 4.3 - “Scheda descrittiva riassuntiva dei dati, caratteristiche e ubicazione del manufatto contenente amianto”;
- Allegato 4.4 - “Fac-simile di richiesta di adesione alla convenzione finalizzata all’espletamento del servizio di rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto e piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto ancora in opera”.

VALUTATE positivamente le proposte di modifiche all’Allegato 4, comprensivo della modulistica, di cui agli Allegati 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 alla D.G.R. n. 228 del 31.03.2014, elaborate dal Servizio Gestione dei Rifiuti unitamente ai membri della “Commissione Regionale di Valutazione” (CRV), tese allo snellimento delle procedure in modo da evitare moltiplicazioni di passaggi che influiscano sulla efficacia dell’iniziativa finalizzata alla rimozione dell’amianto;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, revocare gli Allegati 4, 4.2, e 4.3 di cui alla DGR n. 228 del 31.03.2014, mantenendo inalterati gli Allegati 4.1, e 4.4 della stessa ed approvare i nuovi Allegati come di seguito denominati, con le modifiche e la nuova modulistica predisposta dal Servizio Gestione Rifiuti, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 4 - “Bando per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto”, contenente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto per la rimozione di piccoli quantitativi di amianto, nonché la seguente modulistica da adottare
 - Allegato 4.2 - “Autocertificazione da allegare alla domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in

opera installati o in servizio prima del 14.12.2004”;

- Allegato 4.3 - “Scheda descrittiva riassuntiva dei dati, caratteristiche e ubicazione del manufatto contenente amianto”;

RITENUTO di stabilire che saranno ammesse solo le domande dei soggetti interessati inviate alla Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali- Servizio Gestione Rifiuti, in via Passolanciano, 75 – 65127 PESCARA, con le modalità previste dal bando, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. del presente provvedimento;

DATO ATTO che, nel rispetto della vigente normativa, le liquidazioni degli oneri necessari al finanziamento dei contributi spettanti ai soggetti interessati per la rimozione di piccoli quantitativi di amianto, saranno oggetto di specifiche successive Determinazioni Dirigenziali;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita per il presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento e alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;

DATO ATTO che il Direttore ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29/01/2016, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e

valutata la legittimità del presente provvedimento;

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

VISTO il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge n. 257/1992 e la L.R. 11/2009;

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

1. **prendere atto** delle proposte di modifiche agli Allegati 4, 4.2, e 4.3 di cui alla DGR n. 228 del 31.03.2014, elaborate dal Servizio Gestione Rifiuti unitamente ai membri della "Commissione Regionale di Valutazione" (CRV);
2. **revocare** conseguentemente gli Allegati 4, 4.2, e 4.3 di cui alla DGR n. 228 del 31.03.2014;
3. **approvare** i nuovi Allegati come di seguito denominati, contenenti le modifiche e la nuova modulistica, parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato 4 - "Bando per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto", contenente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto per la rimozione di piccoli quantitativi di amianto, nonché la seguente modulistica da adottare
 - Allegato 4.2 - "Autocertificazione da allegare alla domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in opera installati o in servizio prima del 14.12.2004";
 - Allegato 4.3 - "Scheda descrittiva riassuntiva dei dati, caratteristiche e ubicazione del manufatto contenente amianto";
4. **confermare** gli Allegati 4.1 e 4.4 di cui alla DGR n. 228 del 31.03.2014 come di seguito denominati, parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato 4.1 - "Domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti ancora in opera contenenti amianto installati o in servizio prima del 14.12.2004";
 - Allegato 4.4 - "Fac-simile di richiesta di adesione alla convenzione finalizzata all'espletamento del servizio di rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto e piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto ancora in opera".
5. **stabilire** di riaprire i termini temporali del bando pubblico iniziale (inizialmente fissati al 31.12.2010 dalla DGR. 347/2010, prorogati al 08.04.2013 dalla DGR. 892/2012 e successivamente al 01.07.2014 dalla DGR 228/2014), al fine di utilizzare le risorse regionali ancora disponibili, pari a € 58.658,07 già impegnate con Determinazione Dirigenziale n. DR4/202 del 27.10.2009, e destinarle per finanziare la dismissione e smaltimento di piccole quantitativi di MCA da parte di singoli utenti, che saranno ammesse solo le domande dei soggetti interessati inviate alla Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali- Servizio Gestione Rifiuti, in via Passolanciano, 75 - 65127 PESCARA, con le modalità previste dal bando entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. del presente provvedimento;
6. **stabilire** che la graduatoria regionale che scaturirà dal bando pubblico sarà utilizzata sino ad esaurimento delle risorse disponibili e, comunque, in caso

di non completamento delle assegnazioni delle risorse agli aventi diritto, la stessa sarà valida in caso di assegnazione di ulteriori risorse e delle eventuali economie derivanti dai precedenti bandi per le finalità stabilite dal presente provvedimento;

7. **comunicare** il presente provvedimento al Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo (con invito a comunicare le presenti disposizioni ai Servizi della Direzione interessati ed alle Aziende USL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Lanciano-Vasto-Chieti, Pescara e Teramo), all'ANCI Abruzzo ed alla Lega delle Autonomie Locali Abruzzo (con l'invito a darne la massima diffusione ai Comuni);
8. **incaricare** il competente Servizio Gestione Rifiuti di predisporre ed adottare i successivi atti collegati o connessi all'attuazione di quanto stabilito col presente provvedimento;
9. **disporre** la pubblicazione integrale del presente atto, completo degli Allegati di cui al punto 2) del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web del Servizio Gestione dei Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ai sensi della D.G.R. n. 35 del 29/01/2016,

ATTESTA

Che il presente provvedimento, per la realizzazione degli interventi proposti, comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per complessivi € 58.658,07, che trovano copertura con le risorse già impegnate con la Determinazione Dirigenziale n. DR4/202 del 27.10.2009 e che sono iscritte sul capitolo di bilancio 292210, U.P.B. 05-02-010, codice SIOPE 2234 dell'esercizio finanziario 2009.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Emidio Primavera

Segue Allegato

Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. **453** del **12 LUG. 2016**

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **453** del **12 LUG. 2016**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Carlo Massaccesi)
Carlo Massaccesi

ALLEGATO 4



BANDO PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLE QUANTITÀ DI AMIANTO

A) ASPETTI GENERALI

Il presente Bando è finalizzato alla riduzione sul territorio regionale di situazioni determinate dalla presenza di amianto che costituiscono un potenziale rischio per la salute pubblica e, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, disciplina i criteri e le modalità di erogazione di contributi a fondo perduto per la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di materiali contenenti amianto ancora in opera.

Le norme riportate nel presente Bando trovano applicazione solo se le condizioni di seguito indicate sono tutte pienamente soddisfatte:

- i materiali in cemento amianto devono essere classificabili come "compatti" ai sensi del D.M. 06.09.1994, punto la);
- i materiali in cemento amianto da rimuovere e da conferire, con mezzi autorizzati, in impianti autorizzati, devono essere ancora in opera ed avere un peso non superiore a **540 kg*** verificato a destino, comprensivo degli imballaggi;
- i lavori devono essere effettuati in situazioni tali da non esporre gli operatori e la popolazione a rischi di salute e sicurezza, così come previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal punto 7 del D.M. 6 settembre 1994.

(*) a titolo esemplificativo e non esaustivo, si informa che il peso di lastre di copertura e/o serbatoi è di circa 15 kg al m², il peso di pavimentazione in vinil amianto è di circa 3,5 Kg al m², mentre per le tubazioni, canne fumarie, pluviali (ad es. con sezione circolare e raggio di 0,10 m) il peso è di circa 9,5 Kg al ml.

B) STIMA DEI COSTI E CONTRIBUTI MASSIMI

I costi per la rimozione di piccoli quantitativi di amianto, dedotti dall'analisi di mercato, sono indicati nel "prezzario medio", di cui all'Allegato 1 alla DGR n. 347 del 3/05/2010.

Le ditte che aderiscono al convenzionamento regionale, dovranno comunque attenersi al suddetto prezzario, applicando un ribasso non inferiore al 20% per ogni singolo intervento di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto ancora in opera, riferito a quantitativi non superiori a **540 kg** di peso.

Il costo medio concordato riguarda le seguenti voci: campionamento ed analisi rifiuto, la redazione del Piano di Lavoro e la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto e non include l'eventuale costo di opere provvisorie, di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera.

Il contributo massimo erogabile per ogni singolo intervento di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto ancora in opera, sarà del 70% della spesa sostenuta, comprensiva di IVA, e comunque non potrà essere superiore a € **1.865,00**.

Per le annualità successive la Giunta regionale si riserva, all'esito della verifica del numero di domande pervenute, di adottare un programma, anche pluriennale, di ulteriore finanziamento degli interventi effettuati, di rimozione di manufatti contenenti amianto ancora in opera.

L'erogazione dei contributi, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, è effettuata sulla base della redazione di una graduatoria, basata sulla griglia di parametri elaborati dalla Commissione Regionale di Valutazione (C.R.V.), finalizzata ad individuare le situazioni a maggior rischio per la salute pubblica.

I contributi sono erogati previa attestazione di avvenuta corretta esecuzione dei lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto ancora in opera e del corretto smaltimento degli stessi, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia, oltre che delle procedure previste dal presente Bando.

Indipendentemente dall'ammissione delle domande e dall'erogazione dei fondi pubblici, i soggetti richiedenti sono obbligati ad eseguire gli interventi di rimozione per i quali hanno richiesto i contributi, in quanto nella domanda viene dichiarata l'obbligatoria necessità dell'intervento in termini di legge.

A conclusione dell'attribuzione dei fondi ai casi ammessi a contributo, la Regione invierà ai Comuni interessati l'elenco dei non ammessi per gli adempimenti di competenza per la verifica dell'effettiva esecuzione della bonifica dichiarata come necessaria.

La ditta convenzionata che accetta l'incarico, elabora un preventivo di spesa applicando uno sconto pari ad almeno il 20% sul prezzario di cui all'Allegato I alla DGR n. 347 del 03/05/2010, presenta/trasmette (anche a mezzo PEC) il piano di lavoro all'Azienda USL territorialmente competente e ne invia copia del frontespizio corredata del protocollo di accettazione dell'Azienda USL al richiedente.

La violazione alla vigente normativa in tema di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute pubblica e l'inadempienza agli obblighi previsti dal presente Bando e dalla DGR n. 347 del 03.05.2010, comporta l'esclusione della ditta dalla convenzione oltre all'applicazione delle dovute sanzioni.

Nel rispetto della legge sulla tutela dei dati personali e del segreto d'indagine, l'Azienda USL che ha riscontrato violazioni alla normativa sopra menzionata, informa il Servizio Gestione dei Rifiuti che provvederà ad avviare le procedure di esclusione della ditta dalla convenzione.

Le ditte con i requisiti previsti dalle disposizioni regionali emanate (DGR n. 347 del 03.05.2010 e DGR n. 657 del 31.08.2010), che intendono partecipare al Bando per conto dell'utente interessato, devono - qualora non lo abbiano già fatto precedentemente - comunicare al Servizio Gestione dei Rifiuti della Regione Abruzzo, la loro adesione alle tariffe concordate con le Associazioni di settore. In tal senso tutte le ditte, regolarmente autorizzate, possono partecipare e non vi sono limiti temporali per comunicare l'adesione (la comunicazione di adesione alla convenzione, di cui all'Allegato 4.4 al presente bando, può essere allegata alla domanda dell'utente).

C) CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AI SOGGETTI PRIVATI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN OPERA

I contributi, in base a quanto stabilito dalle DGR n. 1228 del 29.11.2007, DGR n. 367 del 24.04.2008, DGR n. 211 del 4.05.2009 e DGR n. 347 del 03/05/2010 e s.m.i., sono destinati ai soggetti privati, al fine di consentire la rimozione di materiali contenenti amianto ancora in opera, che, per lo stato di deterioramento in cui versano e/o per la tipologia della loro ubicazione, possono costituire un elevato rischio di esposizione a fibre d'amianto per gli occupanti e per la salute pubblica in generale.

I soggetti privati proprietari di immobili e/o di edifici di cui all'art. 3, comma 1, punto a), della L.R. 04.08.2009, n. 11 nei quali siano presenti manufatti contenenti amianto, purché rispondano ai requisiti del punto b), del paragrafo A), possono richiedere contributi a fondo perduto previa attestazione dell'adempimento di cui all'art. 6, comma 5 della stessa, riguardante gli obblighi di cui al D.M. 06 settembre 1994 e della D.G.R. n. 101 del 11.02.2013 - Sez. B.

I soggetti privati inviano alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione dei Rifiuti - Ufficio Piani e Programmi, la domanda completa delle notizie inerenti lo stato di conservazione dei materiali e della loro ubicazione, nonché il nominativo della ditta scelta per la rimozione dei materiali.

1. Criteria per l'ammissione ai contributi

1.1 I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, punto a), della L.R. 04.08.2009, n. 11 che possono richiedere i contributi sono:

- privati proprietari degli edifici ad uso civile;
- privati proprietari di edifici adibiti ad attività commerciali, artigianali, agricole ed industriali.

1.2 Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) i materiali in cemento-amianto sono installati o in servizio **prima del 14.12.2004**;
- b) non devono presentarsi in forma friabile;
- c) i materiali da rimuovere devono avere **un peso non superiore a 540 kg** verificato a destino, comprensivo degli imballaggi;

- d) avere adempiuto (come prescritto dall'articolo 6, comma 5, della L.R. 04.08.2009, n. 11) agli obblighi previsti dalla normativa tecnica, emanata in applicazione dell'art. 6, comma 3, ed art. 12, comma 2 della legge 27.03.1992, n. 257 e della D.G.R. n. 101 del 11.02.2013 - Sez. B (di cui potrà essere richiesta dimostrazione)
- e) i materiali dovranno essere in **condizioni di necessità di rimozione** a motivo dello stato di degrado e di rischio per la salute pubblica;
- f) il preventivo elaborato dalla ditta convenzionata deve presentare un ribasso di **almeno il 20%** dei prezzi convenzionati ed indicare chiaramente l'aliquota IVA applicata.
- 1.3** E' possibile ammettere a contributo le richieste che contengono più manufatti della stessa unità immobiliare e dello stesso proprietario, la cui sommatoria in peso non sia superiore a 540 kg;
- 1.4** E' possibile ammettere a contributo le richieste di proprietari aventi più unità immobiliari (anche in diversi comune), presentando una domanda per ogni singola unità immobiliare, secondo le condizioni di cui al precedente punto 1.2, purché la sommatoria in peso di tutti i manufatti per i quali si presenta istanza di concessione del contributo, non sia superiore a 540 kg. In tale ipotesi deve essere compilata per ogni domanda, pena l'esclusione, la specifica voce di riferimento nell'allegato 4.2.). Si specifica che se dal controllo della CRV emergerà il superamento del limite di peso previsto, la stessa, al fine non escludere tutte le richieste fatte dallo stesso proprietario, avrà facoltà di eliminare la domanda che contiene il manufatto con peso minore;
- 1.5** Nei casi in cui vi siano più proprietari di una stessa unità immobiliare, la richiesta di ammissione a contributo può essere formulata da uno solo dei comproprietari previa delega e/o liberatoria da parte degli altri proprietari e ferme restanti le condizioni di cui ai punti 1.2, 1.3 e 1.4;
- 1.6** E' possibile ammettere a contributo le richieste di proprietari che hanno effettuato i lavori di rimozione di m.c.a. in opera a partire dal **31.12.2010**, a condizione che siano di fatto in possesso di tutti i requisiti del presente bando ivi incluso l'affidamento dei lavori a Ditta convenzionata con la Regione Abruzzo.

A ciascuna domanda sarà assegnato un proprio "Indice di Priorità", secondo i criteri di cui al successivo punto 2.

2. Priorità per l'ammissione ai contributi

Ai fini della concessione dei contributi sarà predisposta una graduatoria su base regionale redatta dalla Regione sulla base dell'applicazione della seguente griglia di parametri predisposta dalla CRV.

N.B. per la corretta valutazione dei seguenti parametri leggere le note per la compilazione

PARAMETRI DI PRIORITA' PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANCORA IN OPERA					
Parametro			Descrizione		Punteggio
Tipo di MCA	A =	2	Lastre copertura, serbatoi, tubazioni, canne fumarie, pluviali, (cemento amianto)	a =	2
			Pavimentazione (Vinil amianto e linoleum), pannelli ad alta densità		1
Ambiente	B =	7	MCA interno ai locali	b =	2
			MCA esterno ai locali		1
			MCA in aree diverse dai precedenti		0
Ubicazione	C =	2	Interno al centro abitato	c =	2
			Abitazioni sparse una o più abitazioni		1
			Altri luoghi o m.c.a. contenuti in ambienti chiusi		0
Servizi Sensibili	D =	2	Distanza < 50 m	d =	2
			50m < Distanza < 150 m		1
			Distanza > 150 m o m.c.a. contenuti in ambienti chiusi		0

Accessibilità	E =	4	Facile accessibilità: coperture altezza media uguale o inferiore a m 2,40	e =	10
			Tubazioni, canne fumarie e simili distanza uguale o inferiore a m 0,80		
			Discreta accessibilità: coperture altezza comprese tra m. 2,40 e m 3,00		4
			Difficile accessibilità		1
			Non accessibile		0
Quantità di MCA	F =	2	l - 150 Kg	f =	1
			151- 300 Kg		2
			301 - 540 Kg		3
Destinazione d'uso della struttura in cui si trova il MCA	G =	3	Civile abitazione e "servizi sensibili"	g =	2
			Artigianale, industriale, commerciale o agricolo		1
Stato di Utilizzo	H =	2	Struttura in uso	h =	2
			Struttura in disuso		0
Indice di Priorità		IP =	$A*a + B*b + C*c + D*d + E*e + F*f + G*g + H*h$		
			IP max = 75		
			IP min = 7		

Note per la compilazione della scheda:

Punto A: Tipo di MCA - Si riferisce ai vari tipi di manufatti contenenti amianto con maggiore peso ai materiali che, se danneggiato, comportano maggiore rilascio di fibre;

Punto B: Ambiente - Con questo parametro si vogliono evidenziare le situazioni in cui il MCA è presente in locali in cui vi è una permanenza protratta di persone durante il giorno. Ai fini della presente graduatoria di priorità si considerano:

- "ambienti interni" tutti i locali confinati dove la persona vive o permane stabilmente o comunque vi è una elevata e/o prolungata frequentazione.
- "ambienti esterni" le situazioni quali locali accessori, cantine, garage, sottotetto, rimessaggi, sottoscale etc. esistenti nelle aree di pertinenza degli ambienti di cui al punto precedente ed in cui è prevedibile una presenza solo temporanea di persone.
- "MCA in aree diverse dai precedenti" tutte le altre situazioni in cui non vi è permanenza della persona e le strutture non sono ubicate in aree di pertinenza degli ambienti di cui al punto a)

Punto C: Ubicazione - Si definisce centro abitato secondo il nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), all'Art. 3 come «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada». Le case sparse sono definite dall'ISTAT come «case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato». Altri luoghi: tutti gli altri casi che non sono assimilabili ai casi sopra riportati. Il MCA si intende in ambiente chiuso quando nessuna delle sue superfici è rivolta verso l'esterno. In questo ultimo caso il punteggio da assegnare è 0, anche se il locale interessato dovesse trovarsi all'interno di un centro abitato.

Punto D: Servizi sensibili - Si intendono: asili nido, scuole di ogni ordine e grado, università, ospedali, cliniche, case di cura per anziani, impianti sportivi, parchi giochi, luoghi di culto. Il MCA si intende in ambiente confinato quando nessuna delle sue superfici è rivolta verso l'esterno. In questo ultimo caso il punteggio da assegnare è 0.

Punto E: Accessibilità – “Non accessibile” rappresenta l'impossibilità di venire a contatto diretto con il materiale per effetto di un impedimento fisico efficace. “Difficilmente accessibile” rappresenta la situazione in cui il contatto è possibile per interventi manutentivi o installazione di impianti tecnici con uso del cestello e per mezzo di manovre volontarie. “Discretamente accessibile” rappresenta la situazione in cui è possibile il contatto, nelle normali condizioni d'uso, almeno per alcune parti del manufatto. “Facilmente accessibile” rappresenta tutti i casi in cui è possibile il contatto diretto con la maggior parte del manufatto nelle normali condizioni di vita e/o di uso ed a tal fine si adotta convenzionalmente come limite un'altezza media di m. 2,40 (altezza limite a cui potrebbe arrivare un uomo di media statura con il braccio esteso).

Per quanto riguarda le tubazioni e similari si adotta la distanza limite di m 0,80 da punti di contatto (da finestre, balconi, terrazzi aggetti, ecc).

Situazioni specifiche diverse da quelle espressamente descritte dovranno essere valutate per analogia ai concetti descritti

Punto F: Quantità di MCA - Si riferisce alla quantità di materiale espressa in Kg assegnando maggior peso alle maggiori quantità da rimuovere.

Punto G: Destinazione d'uso della struttura - Attraverso questo parametro si valuta la durata dell'esposizione e la suscettibilità dei soggetti esposti, assegnando maggior peso alle civili abitazioni e agli ambienti destinati a servizi descritti nel punto D ("servizi sensibili").

Punto H: Stato di utilizzo – questo parametro è riferito alla struttura in cui sono presenti gli MCA ed intende valutare la maggiore esposizione da parte delle persone che utilizzano la struttura medesima.

AVVERTENZE

In caso di parità di punteggio si darà priorità all'ordine cronologico di arrivo.

Si fa presente che la valutazione dello stato di conservazione del MCA, riportata nel modello di domanda, deve essere effettuata ai sensi del D.M. 06.09.94 e s.m.i. e della D.G.R. n. 101 del 11.02.2013.

L'esecuzione di tale valutazione è condizione necessaria pena esclusione per l'ammissione al contributo.

3. Modalità di presentazione delle domande da parte dei cittadini per accedere ai contributi

I soggetti privati devono presentare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti la domanda redatta in conformità all'**Allegato 4.1**, allegando ad essa la seguente documentazione:

- 1) Autocertificazione, resa nelle forme di legge e sottoscritta dal proprietario dell'immobile, secondo il modello di cui all'**Allegato 4.2**, nel quale è presente il materiale contenente amianto da rimuovere, con la quale si certifica che:
 - a) la proprietà dell'unità immobiliare o dell'edificio nel quale è presente il manufatto contenente amianto ancora in opera da rimuovere;
 - b) la conformità agli strumenti urbanistici vigenti dell'unità immobiliare e/o dell'edificio;
 - c) la destinazione d'uso dell'unità immobiliare in cui il manufatto è presente;
 - d) la destinazione d'uso della struttura/vano contenente il materiale contenente amianto;
 - e) lo stato di utilizzo dell'unità immobiliare;
 - f) l'attestazione di aver adempiuto (come prescritto dall'articolo 6, comma 5, della L.R. 04.08.2009, n. 11) agli obblighi previsti dalla normativa tecnica emanata in applicazione dell'art. 6, comma 3 ed art. 12, comma 2 della legge 27.03.1992 n. 257 e della D.G.R. n. 101 del 11.02.2013 - Sez. B, dalla quale emerge la necessità di rimozione;
 - g) la tipologia di materiale da rimuovere e il suo quantitativo dovrà essere espresso sia in **peso** (Kg) che in **superficie** (m²) per lastre copertura e pavimentazione, in **lunghezza** (ml) per le tubazioni, canne fumarie, pluviali, ovvero in **capienza** (l) per i serbatoi, al fine di permettere una verifica speditiva del prezzo applicato;
 - h) l'esatta ubicazione del manufatto da rimuovere con coordinate geografiche;
- 2) Documentazione fotografica dell'unità immobiliare contenente il manufatto e del manufatto in opera da rimuovere ai soli fini di individuare l'ubicazione del m.c.a.;
- 3) Documento d'identità in corso di validità;
- 4) "Scheda descrittiva riassuntiva dei dati, caratteristiche e ubicazione del manufatto contenente amianto" (**Allegato 4.3**) compilata in ogni sua parte e firmata dal soggetto proprietario dell'immobile e dal responsabile della ditta incaricata;

- 5) Attestazione della presentazione del piano di lavoro alla USL territorialmente competente da parte di una delle imprese convenzionate ed in possesso dei requisiti stabiliti dalla **DGR n. 347 del 3/05/2010 e s.m.i.** (nel caso di presentazione *brevi manu*, è sufficiente copia del frontespizio del piano di lavoro contenente il protocollo di ricezione da parte della USL, mentre nel caso di trasmissione tramite PEC, oltre al frontespizio è necessario allegare la "Ricevuta di avvenuta consegna");
- 6) Copia dell'All. 4.1 (con protocollo di ricezione) **presentato al comune** dove il manufatto è ubicato;
- 7) Copia della richiesta al comune (con protocollo di ricezione), dove è ubicato il manufatto, del titolo abilitativo (DIA-SCIA-permesso a costruire), ovvero di preventiva comunicazione nel caso di attività di edilizia libera (CIL o CILA);
- 8) Copia del preventivo/contratto con la Ditta incaricata di eseguire i lavori dal quale si evinca **chiaramente** il prezzo concordato, lo sconto applicato e l'aliquota IVA applicata;
- 9) Eventuale domanda di adesione alla convenzione con la Regione Abruzzo delle ditte non convenzionate;

La presentazione della domanda soddisfa anche l'obbligo, per il soggetto privato, dell'adempimento di cui dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della L.R. 04.08.2009, n°.11 (invio dati al SIT secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali), limitatamente ai materiali oggetto della domanda stessa.

4. Modalità e termini per la presentazione della istanze per l'ammissione al contributo

I soggetti privati che intendono accedere ai contributi finalizzati alla rimozione di materiali contenenti amianto ancora in opera, possono presentare domanda alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Piani e Programmi - Via Passolanciano n. 75 - 65124 - Pescara, **entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. del presente bando** compilando, in collaborazione con le Ditte incaricate, la schede descrittive di cui agli **Allegati 4.2 e 4.3**.

Le domande possono essere spedite a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. o a mezzo PEC al seguente indirizzo: gestionerifiutiebunifche@pec.regione.abruzzo.it.

In caso di spedizione a mezzo del servizio postale fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante ed in caso di invio tramite PEC fa fede la data di ricezione.

Qualora il 60° giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo non è computato nei 60 giorni utili per presentare la domanda.

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. Le domande presentate oltre tale termine non saranno considerate ai fini della partecipazione al bando.

Sulla busta contenente la domanda di partecipazione al Bando o nell'oggetto della trasmissione tramite PEC, deve essere apposta la seguente dicitura: "**DGR n. _____ del ____/____/2016 - Domanda di partecipazione al bando pubblico per i contributi per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto**".

Non è ammessa la presentazione di documenti e/o integrazioni oltre la scadenza del termine per la presentazione delle domande, se non a seguito di esplicita richiesta da parte del Servizio Gestione Rifiuti.

5. Condizioni di ricevibilità ed ammissibilità

Non sono considerate **ricevibili** le domande:

- trasmesse al di fuori dei tempi indicati nel punto 4;
- prive dell'indicazione della dicitura indicata nell'avviso sulla busta contenente la domanda di partecipazione al Bando;

Non sono considerate **ammissibili** le domande:

- che non rispettano anche una sola delle condizioni di cui al punto A) - ASPETTI GENERALI ;
- nelle quali i soggetti privati si avvalgono di ditte non convenzionate con la regione Abruzzo;
- che non rispettano tutti i criteri per l'ammissione ai contributi di cui al punto 1;
- che non contengono anche uno solo degli allegati 4.1, 4.2 e 4.3;

- che non contengono copia dell'All. 4.1 (con protocollo di ricezione) presentato al comune dove il manufatto è ubicato;
- che non contengono copia della richiesta al comune (con protocollo di ricezione), dove è ubicato il manufatto, del titolo abilitativo (DIA-SCIA-permesso a costruire), ovvero di preventiva comunicazione nel caso di attività di edilizia libera (CIL o CILA);
- che contengono gli allegati 4.1, 4.2 e 4.3 incompleti nella compilazione;
- che contengono gli allegati 4.1, 4.2 e 4.3 privi di firma del richiedente, ed ove previsto, della ditta incaricata.

6. Tempistica dell'iter procedurale

Entro **45 giorni** dalla data di scadenza per la ricezione delle domande da parte dei soggetti privati, il Servizio Gestione Rifiuti:

- a. verifica l'ammissibilità delle domande pervenute da parte dei soggetti privati;
- b. notifica per iscritto all'interessato l'eventuale inammissibilità della domanda con relative motivazioni, e la domanda non sarà sottoposta all'esame del CRV, segnalando che la documentazione sarà comunque trasmessa ai Dipartimenti di Prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio;
- c. attribuisce l'Indice di Priorità (IP) ad ogni domanda, sulla base dei parametri predisposti dalla CRV, riportati nel presente bando, e dei dati riportati sulla domanda dei privati (eventualmente verificati), redatta in conformità all'**Allegato 4.3**. Tale Indice di Priorità (IP), sul quale si baserà la graduatoria per l'assegnazione del contributo, sarà reso pubblico;
- d. trasmette le domande pervenute dai cittadini al S.I.T., secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali, al fine dell'inserimento dei dati nel sistema informatico.

La CRV provvederà ad esaminare le domande ritenute ammissibili, entro un termine non superiore a **120 gg.** dalla data di scadenza del bando, e in applicazione dei criteri predefiniti, provvede a formulare, sulla base degli Indici di Priorità, una graduatoria delle domande.

L'eventuale esclusione di domande ammesse sarà accompagnata da motivato parere formulato dalla CRV. Le graduatorie ed i pareri di esclusione sono resi pubblici attraverso la pubblicazione sul sito web della Regione Abruzzo e sul B.U.R.A..

Eventuali ricorsi dovranno essere fatti pervenire, in carta semplice, al Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Piani e Programmi della Regione Abruzzo entro **30 gg. perentori** dalla pubblicazione sul B.U.R.A. della graduatoria degli ammessi a contributo e della lista dei non ammessi.

7. Modalità di erogazione dei contributi

Entro **45 gg.** successivi alla pubblicazione sul B.U.R.A., gli ammessi a contributo dovranno presentare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione dei Rifiuti - Ufficio Piani e Programmi, la seguente documentazione:

- Copia del FIR relativo al corretto smaltimento dell'amianto rimosso;
- Documentazione attestante l'effettiva spesa sostenuta (copia di bonifico bancario);
- Coordinate bancarie (IBAN) sul quale verrà accreditato il finanziamento regionale.

Entro lo stesso termine, gli uffici tecnici comunali, accertano che il manufatto, per il quale è prevista l'erogazione del contributo regionale, sia conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, e procedono alla verifica dell'avvenuta esecuzione degli interventi di rimozione nel rispetto dei criteri previsti dal presente bando e dalla normativa vigente.

Entro **90 gg.** successivi dall'invio della documentazione di cui al punto precedente, il Servizio Gestione dei Rifiuti della Regione Abruzzo dispone la liquidazione del contributo regionale per le domande ammesse, oltre alle eventuali domande oggetto di ricorso favorevolmente accolte, nel limite delle disponibilità finanziarie di cui al presente bando.

Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni sopra indicate comporta la non erogazione dei benefici economici, che potranno essere utilizzati per finanziare altri soggetti privati tramite lo scorrimento della graduatoria.

Il contributo che sarà riconosciuto a ciascun beneficiario, individuato ai sensi della graduatoria regionale redatta dalla CRV, sarà del **70%** del costo dell'intervento, comprensiva di IVA, e comunque non potrà essere superiore a € **1.865,00**.

8. Revoca dei contributi

Il contributo non potrà essere erogato quando venga accertata, a consuntivo dei lavori, anche una sola delle condizioni sotto elencate:

- 1) domanda di contributo contenente dichiarazioni non rispondenti al vero;
- 2) quantitativo effettivamente rimosso e smaltito, superiore al massimo ammesso;
- 3) intervento realizzato mediante impresa non autorizzata o non convenzionata ai sensi del presente bando;
- 4) mancato rispetto delle norme di sicurezza nell'esecuzione dei lavori rilevato dall'organo di vigilanza;
- 5) mancanza di idonea attestazione del corretto smaltimento dei rifiuti di amianto;
- 6) assenza di idonea attestazione della spesa effettivamente sostenuta.

Oltre alla revoca, nei casi dovuti, resta comunque l'obbligo di procedere nei termini di legge per eventuali illeciti amministrativi e penali verificatisi.

Per eventuali informazioni e chiarimenti in merito, è possibile rivolgersi al Servizio Gestione dei Rifiuti - Ufficio Piani e Programmi, ai seguenti recapiti:

- **Dott. Domenico Orlando** (tel. 085 767 2528; e-mail: domenico.orlando@regione.abruzzo.it)
- **Dott.ssa Concetta Piccone** (tel. 085 767 2532; e-mail: concetta.piccone@regione.abruzzo.it)
- **Dott. Gabriele Pugliese** (tel. 085 767 2526; e-mail: gabriele.pugliese@regione.abruzzo.it).



Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. **453** del **12 LUG. 2016**

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **453** del **12 LUG. 2016**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Carlo Messaccesi)
ALLEGATO 4.1

Domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti ancora in opera contenenti amianto installati o in servizio prima del 14.12.2004

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti
Ufficio Piani e Programmi
Via Passolanciano, 75
65100 PESCARA (PE)

E, pc. Al Comune di : _____

OGGETTO: Domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti ancora in opera contenenti amianto installati o in servizio prima del 14.12.2004, ai sensi della DGR n. 347 del 3/05/2010 e s.m.i..

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ Prov. _____,
il _____, in qualità di:

- privato/i proprietario/i dell'/degli edificio/i ad uso civile sito/i in _____;
- privato/i proprietario/i dell'/degli edificio/i adibito/i ad attività commerciali, artigianali, agricole ed industriali sito in _____;

accettate le condizioni previste dal bando di cui alla D.G.R. _____ e preso atto delle condizioni che comportano esclusione della domanda e la mancata erogazione dei benefici economici

INOLTRA

domanda di contributo per la bonifica di un piccolo quantitativo di materiale contenente amianto costituito da manufatto in cemento-amianto, ancora in opera, utilizzato come _____

DICHIARA

che il manufatto da rimuovere è in opera prima del 14 dicembre 2004.

ALLEGA

- Autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 4.2;
- Documentazione fotografica dell'unità immobiliare e del manufatto nel quale è presente il manufatto contenente amianto da rimuovere;
- Documento d'identità in corso di validità;
- "Scheda descrittiva riassuntiva dei dati, caratteristiche e ubicazione del manufatto contenente amianto" (Allegato 4.3) compilata in ogni sua parte e firmata dal sottoscritto e dalla Ditta incaricata;
- Copia della 1ª pagina del piano di lavoro presentato all'Azienda USL (con protocollo di ricezione nel caso di presentazione *brevi manu*, ovvero copia della "Ricevuta di avvenuta consegna" in caso di trasmissione tramite PEC) dalla Ditta..... che è inclusa tra le quelle convenzionate / che ha fatto richiesta di adesione alle tariffe convenzionate;
- Copia del preventivo/contratto con la Ditta
- Copia del presente All. 4.1 (con protocollo di ricezione) presentato al comune dove il manufatto è ubicato;
- Copia della richiesta al comune (con protocollo di ricezione), dove è ubicato il manufatto, del titolo abilitativo (DIA-SCIA-permesso a costruire), ovvero di preventiva comunicazione nel caso di attività di edilizia libera (CIL o CILA).

Data _____

In fede



(Firma per esteso e leggibile)

Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. **453** del **12 LUG. 2016**

ALLEGATO come parte integrante della
Deliberazione n. **453** del **12 LUG. 2016**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Carlo Massacesi)
(Firma) ALLEGATO 4.2

Autocertificazione da allegare alla domanda per accedere ai contributi per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in opera installati o in servizio prima del 14.12.2004

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a _____ Prov. _____, il
_____, residente nel Comune di _____, in via
_____, n. _____, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.,

- accettate le condizioni previste dal bando di cui alla D.G.R. _____ e preso atto delle condizioni che comportano esclusione della domanda e la mancata erogazione dei benefici economici
- accertato che dalla valutazione effettuata ai sensi del D.M. 6 settembre 1994 e s.m.i. e della D.G.R. n. 101 del 11.02.2013 - Sez. B è emerso che il manufatto costituito da materiali contenenti amianto necessita di bonifica mediante rimozione.

DICHIARA

- di essere proprietario/a dell'immobile destinato ad uso residenziale ubicato in _____
(indicare comune, frazione, località, via, n° civico) e che lo stesso è in regola con gli strumenti urbanistici vigenti;
- di essere proprietario/a di edificio adibito ad attività commerciale, artigianale, agricolo ed industriale (specificare _____) denominata _____, iscritta presso la C.C.I.A.A. di _____ con atto n. _____ del _____ e che lo stesso è in regola con gli strumenti urbanistici vigenti;
- che l'immobile è (specificare la voce che interessa): in stato di uso;
 in stato di disuso dal _____;
- la destinazione d'uso della struttura/vano ove è sito il materiale contenente amianto da rimuovere è _____;
- che il materiale contenente amianto da rimuovere è costituito da _____, ha un peso di _____ kg (verificabile a destino) e: (specificare la voce che interessa)
 - una superficie di _____ m² (per lastre copertura e pavimentazione);
 - una lunghezza di _____ ml (per le tubazioni, canne fumarie, pluviali);
 - una capienza di _____ l (per i serbatoi);
 (come da allegata documentazione fotografica);
- Dichiaro di aver presentato ulteriore istanza di accesso al contributo regionale, anche per manufatti contenenti amianto in opera presso immobile sito in _____, Comune di _____ per un quantitativo presunto di _____ kg;
(compilare solo in caso in cui ci siano le condizioni di cui all'Al. 4 - punto 1.4)
- Dichiaro inoltre che, nel caso di ammissione a contributo, la quota a carico della regione (70% dell'importo ammesso) non sarà utilizzato per ulteriori richieste di agevolazioni fiscali previste dalla L. 201/2011 e s.m.i.

Data _____



In fede

(Firma per esteso e leggibile)

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **453** del **12 LUG. 2016**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Carlo Massacesi)
M. Antonelli

Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. **453** del **12 LUG. 2016**

ALLEGATO 4.3

REGIONE ABRUZZO 	SCHEDA DESCRITTIVA RIASSUNTIVA DEI DATI, CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEL MANUFATTO CONTENENTE AMIANTO Da compilarsi a cura del proprietario e della ditta esecutrice dei lavori (Presentare una scheda descrittiva per ciascuna tipologia di materiale)
---	---

Alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti – Ufficio Piani e Programmi
 Il/la sottoscritto: Cognome..... Nome.....
 nato a..... Prov..... il...../...../.....
 residente in Via/Piazza..... n..... Frazione/Località.....
 CAP..... Comune..... Prov..... C.F.....
 Telefono..... Fax..... Indirizzo di posta elettronica.....
 in qualità di proprietario amministratore di condominio legale rappresentante

DICHIARA

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità che il materiale contenente amianto presenta le seguenti caratteristiche:


Indirizzo dell'edificio o del luogo con presenza di materiale contenente amianto ancora in opera:
 Via/Piazza..... n..... Frazione/Località.....
 CAP..... Comune..... Provincia.....
 Foglio..... Particella..... Sub..... Coordinate GPS: Lat..... Long.....

A. TIPOLOGIA - (barrare le caselle interessate):

PAVIMENTO VINILICO O LINOLEICO CON AMIANTO	<input type="checkbox"/>	SERBATOI	<input type="checkbox"/>	PANNELLI	<input type="checkbox"/>
LASTRE DI COPERTURA	<input type="checkbox"/>	CANNE FUMARIE	<input type="checkbox"/>	TUBAZIONI, PLUVIALI	<input type="checkbox"/>

B. AMBIENTE

<input type="checkbox"/>	I MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SI TROVANO IN "AMBIENTI INTERNI" Caso 1 - specificare se tutte le superfici del materiale sono rivolte all'interno del locale (vedi N.B.). Indicare se anche superfici rivolte all'esterno contengono amianto. (Specificare inoltre le attività svolte all'interno del locale interessato)
N.B.: nel caso di scelta di materiali con superfici rivolte solo all'interno del locale confinato, non compilare il quadro C e D in quanto non saranno prese in considerazione per il calcolo dell'IP	
<input type="checkbox"/>	I MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SI TROVANO IN "AMBIENTI ESTERNI" Caso 2 - le superfici del materiale sono rivolte all'esterno (ed eventualmente anche all'interno) ma riguardano le pertinenze dei luoghi frequentati; (specificare)



I MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SI TROVANO IN AREE DIVERSE DALLE PRECEDENTI SITUAZIONI	
<input type="checkbox"/>	Caso 3 - le superfici del materiale sono rivolte all'esterno (ed eventualmente anche all'interno) ma non riguardano né i locali frequentati da persone né le loro pertinenze (Specificare...)
<p>Ai fini della presente descrizione si considerano "ambienti interni" tutti i locali confinati in cui vi è una elevata e/o prolungata frequentazione di persone.</p> <p>Si considerano "ambienti esterni" i locali accessori quali cantine, garage, sottotetto, rimessaggi, sottoscale etc. di pertinenza degli ambienti di cui al punto precedente con presenza temporanea di persone</p> <p>Si considerano "MCA in aree diverse dai precedenti" tutte le altre situazioni in cui non vi è permanenza di persone e le strutture non sono ubicate in aree di pertinenza degli "ambienti interni"</p>	

C. UBICAZIONE

<input type="checkbox"/>	IL MANUFATTO SI TROVA ALL'INTERNO DEL NUCLEO ABITATO (1)
<input type="checkbox"/>	IL MANUFATTO SI TROVA IN ABITAZIONI SPARSE (1)
<input type="checkbox"/>	IN ALTRI LUOGHI (1)
<p>Si definisce <i>nucleo abitato</i> secondo il nuovo Codice della strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), all'Art. 3 come «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada». Le <i>case sparse</i> sono definite dall'ISTAT come «case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato». <i>Altri luoghi</i> tutti gli altri casi che non sono assimilabili ai casi sopra riportati. Il MCA si intende in ambiente confinato quando nessuna delle sue superfici è rivolta verso l'esterno. In questo ultimo caso il punteggio da assegnare è 0, anche se il locale interessato dovesse trovarsi all'interno di un centro abitato.</p> <p>(1) fornire ulteriori dettagli all'interno delle caselle</p>	

D. SERVIZI SENSIBILI

<input type="checkbox"/>	DISTANZA DAI PUNTI SENSIBILI < 50 mt (2)
<input type="checkbox"/>	DISTANZA DAI PUNTI SENSIBILI FRA 50 mt E 150 mt (2)
<input type="checkbox"/>	DISTANZA DAI PUNTI SENSIBILI > 150 mt (2)
<p>Per servizi sensibili si intendono: asili nido, scuole di ogni ordine e grado, università, ospedali, cliniche, case di cura per anziani, impianti sportivi, parchi giochi, luoghi di culto.</p> <p>(2) ove presenti, specificare le informazioni identificative dei servizi sensibili.</p>	

**E. ACCESSIBILITA'**

<input type="checkbox"/>	FACILE ACCESSIBILITA' (3)
<input type="checkbox"/>	DISCRETA ACCESSIBILITA' (3)
<input type="checkbox"/>	DIFFICILE ACCESSIBILITA' (3)
<input type="checkbox"/>	NON ACCESSIBILE (3)

(3) fornire ulteriori dettagli all'interno di ogni casella per motivare la scelta effettuata.

Non accessibile rappresenta l'impossibilità di venire a contatto diretto con il materiale per effetto di un impedimento fisico efficace.

Difficilmente accessibile rappresenta la situazione in cui il contatto è possibile per interventi manutentivi o installazione di impianti tecnici con uso del cestello e per mezzo di manovre volontarie.

Discretamente accessibile rappresenta la situazione in cui è possibile il contatto, nelle normali condizioni d'uso, almeno per alcune parti del manufatto.

Facilmente accessibile rappresenta tutti i casi in cui è possibile il contatto diretto con la maggior parte del manufatto nelle normali condizioni di vita e/o di uso ed a tal fine si adotta convenzionalmente come limite un'altezza media di m. 2,40 (altezza limite a cui potrebbe arrivare un uomo di media statura con il braccio esteso).

Per quanto riguarda le tubazioni e similari si adotta la distanza limite di 80 cm da punti di contatto (da finestre, balconi, terrazzi aggetti, ecc).

Situazioni specifiche diverse da quelle espressamente descritte dovranno essere valutate per analogia ai concetti descritti

F. QUANTITA' – indicare il quantitativo di materiale contenente amianto espresso in chilogrammi. Si consideri, a tal fine, che per una stima del peso può considerarsi un peso specifico del materiale pari indicativamente a 1,65 g/cm³.

Peso del materiale contenente amianto (kg):

G. DESTINAZIONE D'USO DELLA STRUTTURA IN CUI SI TROVA IL MATERIALE CONTENENTE AMIANTO:

CIVILE ABITAZIONE	<input type="checkbox"/>	ARTIGIANALE	<input type="checkbox"/>	COMMERCIALE	<input type="checkbox"/>
SERVIZI SENSIBILI	<input type="checkbox"/>	INDUSTRIALE	<input type="checkbox"/>	AGRICOLO	<input type="checkbox"/>

H. STATO DI UTILIZZO:

<input type="checkbox"/>	UNITÀ IMMOBILIARE IN USO
<input type="checkbox"/>	UNITÀ IMMOBILIARE IN DISUSO DAL

IL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

.....
(firma per esteso e leggibile)

L'IMPRESA ESECUTRICE

.....
(firma per esteso e leggibile)

PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE DELL'INTERVENTO DI RIMOZIONE

Il/la sottoscritto/a Titolare della ditta
con sede in Prov. Via/piazza n.

DICHIARA

Ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità:

- Di aver presentato il piano di lavoro relativo all'intervento di rimozione dei m.c.a. sopra descritti, all'Azienda USL di, ai sensi dell'articolo 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all'organo di vigilanza;
- Che l'intervento previsto dal presente piano di lavoro rientra tra quelli per i quali è stata stipulata apposita convenzione in base a quanto previsto dalla DGR n. 211 del 04.05.2009 e s.m.i.;
- Che i materiali contenenti amianto da rimuovere sono in matrice compatta, che hanno un peso presuntivo di kg e che comunque, a destinazione, non supererà il peso di 540 Kg comprensivi dell'imballaggio.

Per quanto oggettivamente rilevabile, si confermano le caratteristiche descritte nei punti da A ad I da parte del proprietario.

L'IMPRESA ESECUTRICE

.....
(firma per esteso e leggibile)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA OBBLIGATORIA DA ALLEGARE:

- FOTO D'INSIEME DEL MANUFATTO IN CUI VI SONO I M.C.A. DA RIMUOVERE E FOTO DEL M.C.A. STESSO
- FOTO DI DETTAGLIO A SUPPORTO DI QUANTO DICHIARATO.

Data/...../.....

.....
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi della D.lgs. 196/03 si autorizza la gestione dei dati personali

.....
(firma per esteso e leggibile)

Il proprietario dell'immobile

.....
(Firma per esteso e leggibile)

L'Impresa esecutrice

.....
(Firma per esteso e leggibile)



Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. 453 del 12 LUG. 2016

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 453 del 12 LUG. 2016
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Carlo Massarelli)
/ M. Antonio M. AMM
ALLEGATO 4.4

Fac-simile di richiesta di adesione alla convenzione finalizzata all'espletamento del servizio di rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto e piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto ancora in opera

Spett.le Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti
Ufficio Piani e Programmi
Via Passolanciano, 75
65124 PESCARA

Spett.le Azienda USL di _____
Dipartimento di Prevenzione Servizio
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Via/Piazza _____
_____ ()

OGGETTO: Richiesta di adesione alla convenzione finalizzata all'espletamento del servizio di rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di amianto, ai sensi della DGR n. _____ del _____.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ Prov. _____ il _____, nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _____, con sede in _____, iscritta alla C.C.I.A.A. della provincia di _____, in possesso dell'iscrizione n. _____ del _____,

INOLTRA

richiesta di adesione alla convenzione finalizzata all'espletamento del servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto, secondo quanto stabilito con DGR n. 347 del 3/05/2010.

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.,

DICHIARA

- che la ditta _____ è iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____;
- che nella descrizione delle attività riportate nella visura camerale compare la dizione "bonifica di amianto" e "trasporto amianto" o espressioni equivalenti;
- che la ditta ha n. _____ addetto/i e n. _____ dirigente/i, in possesso dello specifico patentino regionale per le opere di bonifica da amianto, dotati di certificato di idoneità alla mansione;
- che la ditta risponde ai requisiti indicati dall'articolo 256, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- che la ditta ha adempiuto agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- di aver adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 9 della Legge 27.03.1992 n. 257;
- che il medico competente è il Dott. _____.

SI IMPEGNA

sin d'ora, in caso di accoglimento della presente istanza:



- a rispettare, per gli interventi di rimozione e smaltimento di amianto ancora in opera, tutte le procedure e le disposizioni previste nella presente DGR di cui il presente allegato è parte integrante e sostanziale;
- ad adottare tutte le norme di sicurezza per gli operatori addetti alla bonifica e garantire tutte le misure atte a tutelare la salute pubblica;
- a praticare un costo complessivo per ogni singolo intervento, limitatamente alle sole operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto o dei manufatti contenenti amianto, secondo il "prezzario medio", di cui all'Allegato 1 alla DGR n. 347 del 3/05/2010 e s.m.i., stabilito in sede di concertazione con le Associazioni di categoria interessate, decurtato almeno del 20%, indipendentemente dall'ammissione a contributo delle domande relative agli interventi medesimi.

ALLEGA

- Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Voci 4 e/o 5 e 9 e/o 10);
- Attestazione dell'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 9 della Legge 27.03.1992 n. 257;
- Documento d'identità in corso di validità.

Data _____

In fede

(Firma per esteso e leggibile)



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 12.07.2016, n. 454

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152/06 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 - Accordo di programma "Impresa agricola pulita". Approvazione.**LA GIUNTA REGIONALE**

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti, alla promozione di buone pratiche da parte dei cittadini e delle imprese, in particolar modo per ridurre la produzione dei rifiuti, per recuperarli e/o riciclarli e per raggiungere economie di scala nella gestione dei servizi;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo ha una realtà formata da numerose aziende agricole, in buona parte di piccole dimensioni, che producono rifiuti anche pericolosi per i quali vi è un'oggettiva difficoltà a garantire una corretta gestione;

CONSIDERATO che, per operare efficacemente, occorre coinvolgere le diverse associazioni agricole interessate e coinvolgere gli Enti e le aziende che operano nell'arco dei servizi pubblici d'igiene urbana nonché il sistema di impianti di raccolta/recupero/smaltimento presenti nella Regione Abruzzo;

DATO ATTO che i rifiuti provenienti dalle attività agricole, ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono rifiuti speciali e vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani di origine domestica e sono previste determinate semplificazioni burocratiche se i rifiuti vengono conferiti al servizio pubblico d'igiene urbana;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (di seguito: "D.Lgs. 152/06"), che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la

gestione degli stessi costituisce attività di pubblico interesse che deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci;

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUCE n. L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTA la legge 28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti;

VISTA la legge L.R. 21/10/2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)", che ha delineato la nuova governance del settore e previsto l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd "AGIR");

VISTA la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 dicembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro paese" (GUUE 28/12/2013 L 354/171) con la quale si è adottato un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente per il periodo sino al 31/12/2020 con una visione sino al 2050, cd. "VII° Programma di azione per l'ambiente" (7° PAA), secondo il quale vi è un grande potenziale di miglioramento della prevenzione e della gestione dei rifiuti nell'UE per giungere ad un migliore utilizzo delle risorse;

RICHIAMATA la DGR n. 116 del 16/02/2016 avente per oggetto: "L.R. 19/12/2007, n. 45 - Linee di indirizzo per l'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti", con la quale l'esecutivo regionale ha delineato gli indirizzi da attuare nella gestione

dei rifiuti nell'ambito delle procedure di adeguamento del PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., ai sensi dell'art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., che prevede all'art. 37 "Rifiuti da attività agricole":

- "1. La Giunta regionale persegue l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti derivanti dalle attività agricole al fine di avviarli al recupero ed al corretto smaltimento, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi.
2. La Giunta regionale, le province e le AdA promuovono accordi volontari con le associazioni agricole per la raccolta differenziata, per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti da attività agricole presso i quali gli imprenditori agricoli potranno conferire i propri rifiuti".

CONSIDERATO che il D.Lgs. 152/06 stabilisce in particolare:

- all'art. 177, co. 5: "[...] le regioni [...] esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati";
- all'art. 179: "[omissis] Le Pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti";
- all'art. 180: "[omissis] le iniziative di cui all'art.179 riguardano in particolare la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti";
- all'art. 206, co. 1: "[omissis] le altre autorità competenti possono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, [...]";

- all'art. 206, co. 3: "[omissis] gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative";

CONSIDERATO altresì, che ai sensi del D.Lgs. 152/06:

- l'art. 183, co. 1, lettera pp) definisce come: «circuito organizzato di raccolta», un sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai Titoli II e III della Parte IV del decreto legislativo medesimo ed alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un Accordo di programma stipulato tra la Pubblica Amministrazione ed Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'Accordo di programma o alla Convenzione - quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto Accordo o della predetta Convenzione;
- l'art. 184, co. 3, lettera a) classifica tra i rifiuti speciali, i rifiuti provenienti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- l'art. 188, co. 1, nella versione vigente fino alla piena entrata in operatività del Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, dispone che gli oneri delle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti;
- l'art. 193, co. 5 (nel testo vigente fino alla piena entrata in operatività del SISTRI), dispone che le disposizioni in materia di formulario di trasporto non si applicano ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi,

in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'art. 183, co. 1, lett. mm); Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno;

CONSIDERATO che l'art. 193, comma 9-bis, dispone che: “[...] La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo”;

CONSIDERATO che l'art. 212, comma 19-bis, prevede che: “Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183”;

DATO ATTO che l'art. 1 del D.M. 24/04/2014, avente ad oggetto: “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188 ter, comma 1 e 3 del Decreto legislativo n. 152 del 2006”, rubricato “Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006”, che

esonera dall'obbligo di adesione al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con meno di 10 dipendenti, nonché “indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del 2006”;

DATO ATTO che l'Allegato VI, Parte VI del D.M. 22/01/2014, avente per oggetto: “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 14/08/2012, n. 150 recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE”, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, che disciplina il recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, prevedendo che: “[...] Nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali ed allo scopo di favorire il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di promuovere o stipulare accordi o contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati”.

CONSIDERATO l'art. 69 della legge 28/12/2015, n. 221 (green economy), che prevede che il comma 8 dell'art. 40 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, è sostituito dal seguente: “8. In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di

comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti”.

VISTO il D.M. 08/04/2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 29/04/2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, le Associazioni di Categoria rappresentative del mondo agricolo, hanno sottoscritto un accordo di programma, approvato, la DGR n. 115 del 22/03/2002 "Progetto Azienda pulita", modificata con DGR n. 485 del 22/06/2004, approvate ai sensi dell'ex art. 21, co. 5 del D.Lgs. 22/1997 (c.d. "Decreto Ronchi"), e successivamente con DGR n. 688 del 24/07/2008 (BURA Speciale Ambiente n. 64 del 03.09.2008), al fine di istituire un servizio per la raccolta dei rifiuti agricoli sul territorio regionale;

VALUTATO che le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), approvato con la L.R. 45/07 e s.m.i., perseguendo obiettivi ambientali nella gestione dei rifiuti avanzati e coerenti con le

disposizioni nazionali e comunitarie, considerano prioritario l'impegno per diminuire la produzione di rifiuti, per differenziare il flusso degli stessi al fine di agevolare il recupero e per favorire il riutilizzo delle materie ottenute ed in particolare del compost di qualità;

RITENUTO necessario provvedere alla revoca delle disposizioni delle suddette DGR n. 115 del 22/03/2002 e DGR n. 485 del 22/06/2004, DGR n. 688 del 24/07/2008, poiché il quadro normativo nazionale di riferimento dei suddetti atti amministrativi risulta notevolmente modificato dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che ha dettato, in particolare, nuove disposizioni in materia di accordi e contratti di programma e per le modalità gestionali dei produttori e dei detentori di rifiuti agricoli e, quindi, risulta opportuno approvare un nuovo accordo di programma;

RITENUTO ai sensi dell'art. 181, co. 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di prevedere un sistema di gestione pubblica dei rifiuti agricoli, con la partecipazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, con lo scopo di:

- semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese, comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per i produttori/detentori di rifiuti agricoli;
- favorire la raccolta differenziata, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla vigente normativa, nonché l'organizzazione dell'utenza dei servizi di gestione dei rifiuti agricoli;
- migliorare l'efficacia dei controlli pubblici sulla gestione dei rifiuti agricoli.

PRESO ATTO delle risultanze dei diversi incontri organizzati in cui sono stati discussi i contenuti dell'Accordo di programma denominato: "Impresa agricola pulita", i cui verbali sono conservati agli atti del competente Servizio regionale;

CONSIDERATO che il Servizio Gestione Rifiuti (SGR), con nota prot.n. RA/70570 del 04/04/2016, ha chiesto un parere tecnico all'ARTA Abruzzo in relazione alle procedure e modalità per il lavaggio dei contenitori di fitofarmaci, in particolare su quanto indicato

nell'Allegato 1.C al presente Accordo di programma;

PRESO ATTO che l'ARTA Abruzzo, in riferimento alla richiesta del SGR, con nota via mail del 19/04/2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/86094 del 21/04/2016, ha inviato un documento nel quale vengono indicate con dettaglio le procedure e modalità per la pulizia dei contenitori di fitosanitari, documento raccolto nell'Allegato 1.F "Linee guida alla pulizia dei contenitori fitosanitari";

VISTO il D.L. 09/02/2012, n. 5 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della Legge n. 35 del 04/04/2012 che all'art. 28 prevede una ulteriore semplificazione delle norme e del sistema organizzativo per le aziende agricole, in cui risulta centrale il ruolo svolto dalle cooperative agricole, che possono avere un ruolo di deposito temporaneo dei rifiuti agricoli; inoltre sono semplificate le procedure a carico delle imprese agricole, che non hanno l'obbligo di essere iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali, non devono compilare il MUD e le relative comunicazioni annuali e sono esenti dagli obblighi fiscali e normativi previsti;

RITENUTA l'opportunità di definire, tramite l'Accordo di programma "Impresa agricola pulita", un quadro di riferimento per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti agricoli, Accordo volontario costituito dai seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Accordo di programma denominato: "Impresa agricola pulita", tra la Regione Abruzzo, l'ANCI, i Consorzi Intercomunali Rifiuti e loro Società SpA, le Organizzazioni Professionali Agricole altri soggetti pubblici e operatori privati;
- Allegato 1.A - Modulo di adesione all'accordo di programma e convenzione;
- Allegato 1.B - Elenco rifiuti agricoli;
- Allegato 1.C - Norme tecniche e modalità di conferimento dei rifiuti agricoli;
- Allegato 1.D - Costi per lo svolgimento dei servizi;
- Allegato 1.E - Documento di conferimento;
- Allegato 1.F - Linee guida alla pulizia dei contenitori fitosanitari.

CONSIDERATO che il presente Accordo di programma:

1. è coerente con la programmazione regionale di settore (PRGR - L.R. 45/07 e s.m.i.);
2. attua i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 1012 del 29.10.2008 ed alla DGR n. 116 del 16/02/2016;
3. costituisce un'importante ed essenziale azione di informazione-formazione per gli utenti interessati e per gli operatori del settore;
4. rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l'attuazione di alcuni dei prioritari principi comunitari di settore come: "chi inquina paga" e della "responsabilità condivisa" tra tutti gli attori del ciclo integrato dei rifiuti.

CONSIDERATI gli esiti della riunione tenuta presso l'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Abruzzo il 23.03.2017 i cui esiti sono riportati nel verbale conservato agli atti;

VISTA la DGR n. 172 del 16.03.2016 avente per oggetto: "L.R. 53/97 - art. 23 "Disposizioni varie- Approvazione elenco riepilogativo degli interventi nel comparto agricolo, anno 2016" che ha previsto nell'allegato denominato <Elenco riepilogativo degli interventi nel comparto agricolo, Anno 2016 - L.R. 53/97 - Art. 23 "Disposizioni varie">;

DATO ATTO della comunicazione effettuata via e-mail del 03/06/2016, da parte del referente il Servizio Promozione della Conoscenza e dell'Innovazione in Agricoltura - Responsabile Ufficio Promozione e sostegno della sperimentazione per la valorizzazione delle produzioni locali", acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti, inerenti l'inserimento delle attività di cui al presente Accordo nell'ambito degli interventi di cui alla DGR n. 172/2016;

RITENUTO di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti di coordinare le attività relative all'attuazione del presente Accordo di Programma con il competente Servizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca anche ai fini dell'utilizzo delle apposite risorse previste nell'ambito degli

interventi inseriti nel programma di cui alla DGR n. 172 del 16/03/2016 (Allegato - punto 13) ai fini di promuovere il ruolo delle associazioni e degli operatori agricoli;

RITENUTO di approvare l'Accordo di Programma denominato: "Impresa agricola pulita" ed opportuno sostenere l'iniziativa di cui al presente atto con uno specifico co-finanziamento delle attività e degli interventi previsti dal Protocollo di Intesa, valutabili in circa € 5.000,00 (comprensivi di I.V.A.), che trovano copertura nel capitolo 292210, di spesa del bilancio del corrente esercizio, che presenta sufficienti disponibilità;

RICHIAMATA la DGR n. 35 del 29/01/2016 "Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016 - Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore ha espresso parere favorevole in relazione alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

DATO ATTO che il Direttore ha reso l'attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29/01/2016, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di revocare** le disposizioni di cui alle DGR n. 115 del 22/03/2002, la DGR n. 485 del 22/06/2004 e la DGR n. 688 del 24/07/2008, poiché le stesse non sono più riferibili, coerentemente, con le intervenute modificazioni delle disposizioni, nazionali e regionali, inerenti la gestione integrata dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed alla L.R. 45/2007 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i.;
2. **di approvare** il nuovo Accordo di Programma, denominato: "Impresa agricola pulita", costituito dai seguenti Allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato 1 - Accordo di programma denominato: "Impresa agricola pulita", tra la Regione Abruzzo, l'ANCI, i Consorzi Intercomunali Rifiuti e loro Società SpA, le Organizzazioni Professionali Agricole ed altri soggetti pubblici e operatori privati;
 - Allegato 1.A - Modulo di adesione all'accordo di programma e convenzione;
 - Allegato 1.B - Elenco rifiuti agricoli;
 - Allegato 1.C - Norme tecniche e modalità di conferimento dei rifiuti agricoli;
 - Allegato 1.D - Costi per lo svolgimento dei servizi;
 - Allegato 1.E - Documento di conferimento;
 - Allegato 1.F - Linee guida alla pulizia dei contenitori fitosanitari.

Segue Allegato

3. **di incaricare** il componente la Giunta regionale preposto alle Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma denominato: "Impresa agricola pulita";
4. **di stabilire** che eventuali modifiche alle disposizioni, di ordine tecnico - gestionale, riferite agli Allegati all'Accordo di Programma, che si dovessero rendere necessarie per recepire disposizioni e/o indicazioni nazionali o regionali, saranno approvate con Determinazione Dirigenziale del Servizio Gestione Rifiuti;
5. **di incaricare** il Servizio Gestione Rifiuti di coordinare le attività relative all'attuazione del presente Accordo di Programma con il competente Servizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, anche ai fini dell'utilizzo delle apposite risorse previste nell'ambito degli interventi inseriti nel programma di cui alla DGR n. 172 del 16/03/2016 (Allegato - punto 13) ai fini di promuovere il ruolo delle associazioni e degli operatori agricoli;
6. **di comunicare** il presente provvedimento ai soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma, alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara, al MATTM;
7. **di disporre** la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva degli Allegati di cui al punto 2), nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T).

Il Direttore regionale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ai sensi della D.G.R. n. 35 del 29/01/2016,

ATTESTA

Che il presente provvedimento, per la realizzazione degli interventi proposti, comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo pari a € 5.000,00 (comprensivi di I.V.A.), che trova copertura con le risorse iscritte sul capitolo 292210 di spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Emidio Primavera




ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **454** del **12 LUG. 2016**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Carlo Massaccesi)
(M. Buda) ut. Am.

ALLEGATO

ACCORDO DI PROGRAMMA

“IMPRESA AGRICOLA PULITA”



REGIONE ABRUZZO

E

ANCI

CONSORZI INTERCOMUNALI RIFIUTI e/o LORO SOCIETA' SpA
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI D'ABRUZZO
COPAGRI

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO
E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI

L'anno 2016, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali - Servizio Gestione dei Rifiuti, in via Passolanciano, 75 - 65127 Pescara;

TRA

Regione Abruzzo, con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, che interviene nel presente atto a mezzo del componente la Giunta regionale preposto alle Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, _____;

E

ANCI - Abruzzo, con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 24, L'Aquila (AQ), rappresentata dal Presidente _____ o suo delegato;

Confederazione Italiana Agricoltori, con sede in Viale Bovio n.85, Pescara (PE), rappresentata dal Presidente _____ o suo delegato;

Federazione Regionale Coldiretti, con sede in Via Degli Aprutini n.29, Pescara (PE), rappresentata dal Presidente _____ o suo delegato;

Federazione Regionale degli Agricoltori D'Abruzzo con sede in Via Stradonetto - Palazzo Caldora, Pescara (PE), rappresentata dal Presidente _____ o suo delegato;

Associazione COPAGRI, con sede in Via Aterno 256, Pescara (PE), rappresentata dal Presidente _____ o suo delegato;

Azienda Consorziale di Igiene Ambientale Marsicana - A.C.I.A.M. SpA. con sede in via Oslavia n. 6, Avezzano (AQ), rappresentato dal Presidente _____ o suo delegato;

Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Ecologici ed Ambientali CO.GE.SA. Srl con sede via Vicenne Loc. Noce Mattei, Sulmona (AQ), rappresentato dal Presidente _____ o suo delegato;

SEGEN SpA con sede in via Dei Santi n. 40, Civitella Roveto (AQ), rappresentata dal Presidente _____ o suo delegato;

Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Area Piomba-Fino con sede in via P. Baiocchi n.25, Atri (TE), rappresentato dal Presidente _____ o suo delegato;

Unione di Comuni "Città Territorio" - Val Vibrata, con sede in largo B. Di Gaetano n. 19, Nereto (TE), rappresentata dal Presidente _____ o suo delegato;

Montagne Teramane e Ambiente - MO.TE. SpA con sede in P.zza Garibaldi, n. 25, Teramo (TE), rappresentata dal Presidente _____ o suo delegato;

Consorzio Intercomunale Rifiuti Solidi Urbani - CIRSU SpA con sede in loc. Casette di Grasciano, Notaresco (TE), rappresentata dal Presidente _____ o suo delegato;

Ambiente SpA con sede in via Montesecco n.56/A, Spoltore (PE), rappresentata dal Presidente _____ o suo delegato;

Consorzio Intercomunale del Vastese Ecologia e Tutela dell'Ambiente - CIVETA con sede in c.da Valle Cena, n.1 - Cupello (CH), rappresentato dal Presidente _____ o suo delegato;

Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani con sede in Viale Europa, n. 1 - Fara Filiorum Petri (CH), rappresentato dal Presidente _____ o suo delegato;

Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano SpA Pedemontana - con sede in loc. Cerratina, Lanciano (CH), rappresentata dal Presidente _____ o suo delegato;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (di seguito: "D.Lgs. 152/06"), stabilendo che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci;

VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTA la L.R. 19/12/2007 n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" che prevede all'art. 37 rubricato "Rifiuti da attività agricole":

1. "[...] la Giunta Regionale persegue l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti derivanti dalle attività agricole al fine di avviarli al recupero ed al corretto smaltimento, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi;
2. la Giunta Regionale, le province e le AdA promuovono accordi volontari con le associazioni agricole per la raccolta differenziata, per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti da attività agricole presso i quali gli imprenditori agricoli potranno conferire i propri rifiuti"[...];

VISTO l'art. 28, comma 3 della L.R. 45/07 e s.m.i. "Accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa", che detta disposizioni in relazione ai requisiti che gli accordi volontari devono soddisfare;

VISTO l'art. 188, del D.Lgs. 152/06 che prevede: "[...] il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179";

VISTO l'art. 193, co. 5, del D.Lgs. 152/06 (nel testo vigente fino alla piena entrata in operatività del SISTRI), che dispone che le disposizioni in materia di formulario di trasporto non si applicano ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno;

VISTO l'art. 193, co. 9-bis), del D.Lgs. 152/06, che dispone: "[...] la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo";

VISTO l'art. 206 del D.Lgs. 152/06 che prevede che nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto, al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria;

VISTO in particolare, l'art. 206, co. 3 del D.Lgs. 152/06 che prevede che gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative;

VISTO l'art. 212, co. 19-bis) del D.Lgs. 152/06 che prevede: "[...] sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede

l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183";

VISTO l'art. 1 del D.M. 24/04/2014, avente ad oggetto: *"Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006."* Rubricato: *"Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, che esonera dall'obbligo di adesione al SISTRI, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006";*

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 *"Recepimento della direttiva 2008/198/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/06"*, in particolare l'art. 179 *"Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti"*, comma 1, che prevede che la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

CONSIDERATO altresì, che il D.Lgs. 152/06, prevede:

- all'art. 189, co. 3 *(nel testo vigente fino alla piena entrata in operatività del SISTRI)* "[omissis] Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti [omissis] le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti";
- all'art. 189, co. 4 *(nel testo vigente fino alla piena entrata in operatività del SISTRI)*: "[omissis] Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscono i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio pubblico, limitatamente alla quantità conferita";
- all'art. 190, co. 4 *(nel testo vigente fino alla piena entrata in operatività del SISTRI)*: "[omissis] I soggetti la cui produzione annua dei rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi";
- all'art. 190, co. 6, *(nel testo vigente fino alla piena entrata in operatività del SISTRI)*: "[omissis] i registri sono numerati e vidimati dalle camere di commercio territorialmente competenti";
- all'art. 193, co. 4, *(nel testo vigente fino alla piena entrata in operatività del SISTRI)*: "[omissis] Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri";

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo con L.R. 19.12.2007, n. 45 *"Norme per la gestione integrata dei rifiuti"* e s.m.i. (B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007), si è dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), redatto ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., delineando scelte impiantistiche ed indirizzi gestionali, coerenti con le direttive europee di settore, che prevede in particolare:

- all'art. 22 *"Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti"*, comma 4. *"4. La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche o previste dal piano regionale e dal programma di cui al comma 2";*

- all'art. 22-bis "Riutilizzo di e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti";
- all'art. 23 "Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo", che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all'art. 24 "Promozione del riuso, riciclaggio e recupero", che prevede, al comma 4, programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;

CONSIDERATO che la L.R. 45/07 e s.m.i., all'art. 28 "Accordi e contratti di programmi, protocolli di intesa" prevede: "Omissis ...

1. *Fatti salvi i principi e gli obiettivi del D.Lgs 152/2006, la Giunta regionale promuove accordi volontari, costituiti da accordi e contratti di programma e protocolli d'intesa, individuando nel bilancio le risorse finanziarie da destinarsi, per tipologie di rifiuti e le loro filiere e con altri soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti, al fine di attuare specifici piani di settore di riduzione, recupero ed ottimizzazione dei flussi di rifiuti.*
2. *Ai fini del comma 1, gli accordi volontari possono prevedere agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nei limiti consentiti dalla normativa vigente e contengono, per ciascun tipo di attività, le norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività di recupero è dispensata dall'autorizzazione. Gli accordi fissano le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva e per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, per il controllo delle caratteristiche degli stessi nonché le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego.*
3. *Gli accordi di cui al comma 1, soddisfano almeno i seguenti requisiti:*
 - a) *avere forza vincolante;*
 - b) *definire la durata temporale di validità;*
 - c) *specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonché le modalità per il monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti;*
 - d) *prevedere l'accessibilità al pubblico dei risultati conseguiti;*
 - e) *essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Omissis";*

CONSIDERATO altresì, che la L.R. 45/07 e s.m.i., all'art. 37 "Rifiuti da attività agricole" prevede al comma 1: "Omissis ...

1. *La Giunta regionale persegue l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti derivanti dalle attività agricole al fine di avviarli al recupero ed al corretto smaltimento, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi;*
2. *La Giunta regionale, (...) promuovono accordi volontari con le associazioni agricole per la raccolta differenziata, per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti da attività agricole presso i quali gli imprenditori agricoli potranno conferire i propri rifiuti con le agevolazioni previste dal D.Lgs 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche.";*

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONCORDANO QUANTO SEGUE E STIPULANO:

ACCORDO DI PROGRAMMA

CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI ED IMPEGNI

Art. 1

Finalità

Il presente Accordo di programma (di seguito denominato "Accordo") è redatto ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'art. 28 della Legge 35/2012 e s.m.i. e degli articoli 28 e 37 della L.R. 45/07 e s.m.i.. Con il presente Accordo le parti si propongono di organizzare un circuito di gestione rifiuti di

provenienza agricola che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio e il corretto smaltimento degli stessi, semplificando, nel contempo, gli adempimenti burocratici a carico dei produttori agricoli e aumentando l'efficacia dei controlli.

L'Accordo è finalizzato, altresì, a prevenire ogni possibile forma di smaltimento incontrollato o inidoneo di rifiuti agricoli, nonché a contenere i costi di gestione degli stessi.

Art. 2

Ambito di applicazione

Ai fini del presente Accordo, sono da considerarsi:

- **imprese agricole**, esclusivamente quelle di cui all'art. 2135 c.c. come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che prevede "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.". Sono inoltre da considerarsi attività connesse a quelle agricole, ai sensi dell'art. 1, comma 423 della legge n. 266 del 23.12.2005 (*Finanziaria 2006*), le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli.
- **le cooperative agricole ed i loro consorzi**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 228 del 18.05.2001 che definisce: "Imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 c.c. prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico";
- **i piccoli imprenditori agricoli**, ai sensi dell'art. 2083 cc., che definisce: "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (c.c. 1647, 2139, 2221), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".

CAPITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ED IMPEGNI DELLE PARTI

Art. 3

Modelli organizzativi

La raccolta dei rifiuti di provenienza agricola, non assimilati agli urbani, di cui all'all. 1B del presente accordo, può essere svolta secondo le seguenti modalità:

- a) **raccolta con mezzo mobile (eco-mezzo)** con sistema porta a porta presso le aziende agricole;
- b) **conferimento a Centri di raccolta** che possono essere fissi o mobili, autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti (D.M. 08/04/2008 e s.m.i.) o stazioni ecologiche autorizzate secondo le normative vigenti;
- c) **conferimento a Consorzio Agrario o a Cooperativa agricola**, come specificato dall'articolo 193, co. 9-bis), del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., che può organizzarsi in:
 - **deposito temporaneo fisso**, con l'impiego di attrezzature ed impianti autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti;
 - **deposito temporaneo mobile**, con l'impiego di un eco-mezzo.

Possono essere ipotizzati, nel caso di una loro maggiore efficacia, altri sistemi di organizzazione del servizio, che i gestori potranno prevedere in relazione a determinate caratteristiche territoriali e gestionali, previa

- comunicazione al competente Servizio Gestione dei Rifiuti della Regione Abruzzo, che provvede ai fini di un eventuale aggiornamento del presente accordo. Le Cooperative ed i Consorzi Agrari che intendono consentire ai soci il conferimento dei rifiuti presso la propria sede elaborano un regolamento interno, finalizzato ad assicurare la tracciabilità dei rifiuti conferiti anche ai fini dell'attribuzione delle rispettive responsabilità.

Art. 4

Modalità di organizzazione del servizio

La gestione dei rifiuti agricoli viene effettuata presso i Centri di Raccolta gestiti ed autorizzati dall'autorità competente nel rispetto della normativa in vigore. I Centri di raccolta, allestiti e gestiti da soggetti pubblici e/o privati, possono essere fissi o mobili e devono essere realizzati secondo criteri di efficienza e di economicità, garantendo un alto grado di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Si distinguono in:

1. Centri di Raccolta fissi, che devono essere:

- a) strutturati al fine di consentire il deposito per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche (D.M. 08/04/2008 e s.m.i.), nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito ed il trasporto delle sostanze pericolose in esse contenute;
- b) accessibili solo in presenza del personale addetto e ad orari stabiliti;
- c) sorvegliati dal gestore negli orari di apertura al fine di impedire l'immissione di altre tipologie di rifiuto o il danneggiamento dei mezzi e/o delle strutture adibite al deposito ed alla raccolta;
- d) resi accessibili agli organi di controllo per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti;

2. Centri di Raccolta mobili, che devono:

- a) disporre di mezzi di trasporto adeguati e debitamente autorizzati secondo la normativa vigente (*eco-mezzo*);
- b) essere organizzati al fine di garantire alle aziende agricole il conferimento dei rifiuti speciali pericolosi e non;
- c) predisporre entro il mese di dicembre di ogni anno un calendario, da comunicare alle Associazioni Professionali Agricole firmatarie del presente Accordo ed all'Ente locale competente, in cui siano stabiliti i luoghi e gli orari degli appuntamenti per lo svolgimento delle attività di raccolta, previsti per l'anno successivo a quello di riferimento.

In particolare, il gestore dei **Centri di Raccolta mobili** deve:

- a) rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- b) effettuare il deposito dei rifiuti sui mezzi idonei per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito ed il trasporto delle sostanze pericolose in esse contenute;
- c) provvedere, (entro 10 giorni dalla prima operazione di carico da cassare per non adeguatezza alla norma), ad effettuare il conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e/o recupero regolarmente autorizzati, ovvero alle stazioni intermedie di smistamento dei rifiuti, eventualmente esistenti, secondo i limiti e condizioni stabiliti dall'art.193 c.11 Dlgs 152/2006;
- d) provvedere alla compilazione della documentazione di trasporto secondo le disposizioni vigenti.

- I rifiuti dovranno essere conferiti con le modalità stabilite nella **Convenzione** di cui all'**Allegato 1A**, rispettando le norme tecniche e le modalità di conferimento di cui all'**Allegato 1C**. Il servizio di raccolta è rivolto esclusivamente agli utenti che dispongano di una convenzione sottoscritta, valida ed efficace con il soggetto gestore del servizio.

Art. 5

Modulo di Adesione - Documento di Conferimento

I soggetti di cui all'art. 2 del presente atto, per poter beneficiare dei servizi forniti dai centri di conferimento come delle semplificazioni amministrative di cui all'art. 10, dovranno sottoscrivere con il gestore del centro uno specifico **modulo di adesione**, secondo lo schema di cui all'**Allegato 1.A**.

Il produttore agricolo che intenda conferire i propri rifiuti presso più di un centro di conferimento deve sottoscrivere un modulo di adesione per ogni centro prescelto. Il **modulo di adesione** è redatto in n. 3 (tre)

esemplari:

1. copia conservata dall'imprenditore agricolo all'interno dell'azienda;
2. copia consegnata al gestore del centro di conferimento;
3. copia inviata alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti tramite le Organizzazioni Professionali Agricole.

Il modulo di adesione indicherà le generalità del produttore agricolo conferente, l'ubicazione del centro di conferimento prescelto e la tipologia di rifiuti che è possibile conferire, nonché l'impegno ad osservare le clausole del presente atto. Il produttore che provvede, direttamente o tramite soggetto convenzionato, alla consegna dei rifiuti di cui all'art. 1 presso i Centri di raccolta, deve accompagnare il trasporto con il **documento di conferimento** di cui all'**Allegato I.E.**

Il documento di conferimento del rifiuto deve essere redatto in n. 2 (due) esemplari:

1. copia da conservare dall'azienda agricola;
2. copia da consegnare al gestore del centro.

Il documento di conferimento deve essere firmato e datato dal detentore e controfirmato dal gestore del centro di raccolta, o suo delegato addetto al ricevimento dei rifiuti, a garanzia dell'avvenuto conferimento. Il documento di conferimento del rifiuto dovrà contenere i seguenti dati:

- nome (o ragione sociale) e indirizzo del produttore o detentore;
- origine, tipologia, quantità di rifiuto, codice CER;
- dati identificativi del centro di conferimento e del soggetto pubblico o privato che provvede alla raccolta e gestione dei rifiuti;

Il documento di conferimento deve essere conservato per n. 5 (cinque) anni dal produttore del rifiuto e dal gestore del luogo/impianto di conferimento e si considera sostitutivo del formulario di identificazione previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 6

Impegni della Regione

La Regione Abruzzo si impegna a inserire in programmi di finanziamenti regionali previsti per il settore agricolo e per la gestione dei rifiuti, risorse destinate all'attuazione delle finalità previste nell'Accordo. La Regione Abruzzo provvederà a:

- a) valutare l'inserimento di forme di incentivazione per l'attuazione del presente accordo allo scopo di fornire mezzi, attrezzature e servizi, nelle forme convenzionali che saranno dalle stesse definite, ai soggetti autorizzati a svolgere i servizi.
- b) verificare, tramite gli organismi di controllo a ciò preposti, la funzionalità ed efficacia delle modalità e disposizioni di natura tecnico-procedurale previste con il presente atto apportando e, se necessario, le opportune modifiche ed integrazioni finalizzate ad una corretta gestione dei rifiuti di origine agricola;
- c) produrre materiale informativo e rendere accessibile al pubblico, nei modi possibili (es. sito web, etc.), i risultati conseguiti con l'attuazione degli interventi previsti dal presente accordo.

Art. 7

Impegni delle Organizzazioni Professionali Agricole

Le Organizzazioni Professionali Agricole si impegnano, di concerto con i soggetti gestori dei servizi, a:

1. fornire ai propri associati:
 - a) il materiale informativo ed ogni informazione utile alla conoscenza dei contenuti dell'Accordo;
 - b) le informazioni utili relative alla compilazione di documenti ed alle disposizioni tecniche per il trasporto dei propri rifiuti;
2. consegnare ai propri associati i moduli per la sottoscrizione delle convenzioni e ritirarli una volta sottoscritti, garantendo l'assistenza per la loro compilazione e consegnarli alla Regione/SGR;
3. distribuire ai propri associati, in caso di necessità, i sacchi e le relative etichette ed ogni altro contenitore necessario ai fini della raccolta;
4. collaborare alle operazioni di controllo dei conferimenti dei rifiuti presso i Centri di raccolta;
5. prestare ogni forma di collaborazione utile alla realizzazione degli scopi del presente Accordo;
6. effettuare gli adempimenti amministrativi, previsti dalla normativa di settore vigente, su richiesta del singolo associato;
7. promuovere la partecipazione delle cooperative agricole, e dei consorzi agrari, ai fini dell'organizzazione di specifici punti di deposito temporaneo per i soci;

8. svolgere attività di formazione e consulenza per favorire la riduzione della produzione dei rifiuti e il loro recupero e valorizzazione;
9. concordare e definire con i gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti agricoli i relativi costi.

Art. 8

Impegni del Gestore del Servizio di Raccolta

Il gestore del Centro di raccolta:

- a) organizza un servizio di raccolta dei rifiuti agricoli ed assume il coordinamento e l'organizzazione delle attività e ne garantisce l'espletamento nel rispetto delle leggi vigenti;
- b) si incarica, d'intesa con le Organizzazioni Professionali Agricole, di individuare gli impianti ed i mezzi attrezzati (*eco-mezzo*), destinati al conferimento dei rifiuti di cui al presente Accordo;
- c) si impegna ad effettuare il trasporto ed i conferimenti dei rifiuti di cui al presente Accordo, con mezzi autorizzati, ad impianti autorizzati per il trattamento, il recupero e/o lo smaltimento;
- d) si impegna a comunicare e definire, di concerto con le Organizzazioni Professionali Agricole il calendario delle raccolte entro l'inizio della prima campagna di raccolta annuale e/o sue variazioni;
- e) non applica, per il servizio operato dal centro di raccolta, alcun onere a carico del produttore di rifiuti che provveda direttamente alla consegna degli stessi, qualora si tratti di tipologia di rifiuto per la quale operi un consorzio nazionale.

E' fatto obbligo al gestore dei servizi e/o agli addetti dei Centri di raccolta di:

- a) individuare e indicare nella convenzione con l'impresa agricola di cui all'**Allegato 1A**, i punti di sosta degli *eco-mezzi* per la raccolta/trasporto dei rifiuti, in date ed orari prefissati; la raccolta deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;
- b) presidiare gli *eco-mezzi* adibiti alla raccolta/trasporto, anche al fine di verificare la compatibilità dei rifiuti conferiti dai produttori/detentori e il rispetto delle condizioni stabilite dalla convenzione di cui all'**Allegato 1A** ed all'**Allegato 1C**;
- c) fornire alle imprese agricole, secondo le disposizioni concordate, sacchi e contenitori idonei, a seconda delle necessità e delle caratteristiche dei rifiuti, avvalendosi delle Organizzazioni Professionali Agricole;

I gestori provvedono a stipulare apposite convenzioni con i Consorzi obbligatori e/o con i soggetti dagli stessi indicati per l'invio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti, nonché favoriscono la raccolta differenziata. Il gestore e/o gli addetti del Centro di raccolta provvederanno inoltre a:

1. predisporre la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla legge 25/01/1994, n. 70 e s.m.i. La presentazione del MUD da parte del gestore del servizio è da intendersi sostitutiva delle dichiarazioni dei singoli produttori agricoli relativamente ai rifiuti da loro conferiti ed oggetto della presente convenzione, quando dovuta;
2. riportare sul registro di carico e scarico, di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti secondo le modalità semplificate di cui all'Accordo;
3. assicurare il rispetto delle disposizioni previste dalla legge e delle procedure in materia di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). In particolare, oltre agli adempimenti ed alle autorizzazioni specificatamente previsti per il centro di raccolta e per i mezzi di trasporto, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti, il gestore del servizio di raccolta, provvede alla compilazione del formulario di trasporto (quando dovuto) e sottoscrive e restituisce all'impresa conferente il documento di conferimento e la documentazione in materia di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) al fine di attestare l'assolvimento della responsabilità dell'impresa.



Costi del servizio

L'utente per poter usufruire del servizio dovrà corrispondere al gestore il costo per lo svolgimento del servizio come definito nell'**Allegato I.D** in particolare costituito da:

- a) una quota di adesione all'Accordo con la sottoscrizione della convenzione per il periodo di tempo definito dalla stessa. Tale somma garantisce la possibilità di conferire i rifiuti con le modalità previste dalla presente convenzione e l'attività di sensibilizzazione degli utenti da parte dei soggetti gestori del servizio;
- b) i costi di raccolta e trattamento calcolati sull'effettivo peso di rifiuti conferito e diversificato per le diverse tipologie di rifiuti;
- c) i costi di servizi richiesti, come previsti nell'**Allegato I.D**.

I costi dei servizi di cui all'**Allegato I.D**, vengono concordati e definiti dalle Organizzazioni Professionali Agricole e i gestori del servizio di raccolta. Sono a carico dell'utente il costo di sacchi, i big bag, i contenitori per rifiuti a rischio infettivo di origine veterinaria, il noleggio di contenitori ed altre attrezzature se non vengono forniti gratuitamente dai gestori e/o incentivati dalla Regione e/o da altri Enti pubblici.

La sottoscrizione della convenzione, di cui all'**Allegato IA**, impegna l'utente al pagamento della prevista quota di adesione. Oltre quanto previsto ai predetti commi a), b) e c), null'altro è dovuto per la sottoscrizione della convenzione. I Consorzi agrari e le cooperative agricole, che fungono da deposito temporaneo, come previsto dall'art. 28 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito con legge 04/04/2012, n. 35, possono addebitare al socio il costo del servizio. La fatturazione dei servizi, i corrispettivi economici e le modalità di pagamento sono individuati dalla convenzione di cui all'**Allegato. IA**.

Il gestore del servizio si avvale della facoltà di revocare la convenzione nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento degli insoluti entro 3 mesi dalla data di scadenza indicata dal primo sollecito di pagamento, da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'azienda.

Art. 10

Semplificazione Amministrativa

Le imprese agricole che aderiscono all'accordo di programma, con la sottoscrizione della convenzione e la stipula del contratto di servizio, si avvalgono delle semplificazioni amministrative di seguito elencate:

SISTRI

- esonero dall'obbligo di adesione al SISTRI;

SISTRI
Sistema di controllo
della Tracciabilità dei Rifiuti

MUD

- esonero dall'obbligo della comunicazione annuale (MUD), limitatamente alle quantità di rifiuti conferite. L'incombenza è trasferita al gestore del servizio di raccolta competente per territorio (art. 189, comma 4 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.);
- in ogni caso, resta ferma la possibilità per l'imprenditore di beneficiare della semplificazione prevista dall'art. 69 della **legge n. 221/2015** che dispone che: "*L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo art. 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi*".
- esonero dall'obbligo della comunicazione annuale (MUD) per le imprese agricole con un volume di affari annuo non superiore ad € **8.000,00** (ottomila) (art. 189, comma. 3) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - norma vigente fino alla completa entrata in operatività del sistema informatico di tracciabilità.

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Formulario di identificazione

- esonero dalla compilazione del formulario di identificazione per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, effettuato dal produttore/detentore, purché avvenga in modo saltuario e occasionale e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta con il quale sia stata stipulata una convenzione.
- esonero dalla compilazione del formulario di identificazione per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di 30 Kg o di 30 litri (art. 193, co. 4-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - norma vigente fino alla completa entrata in operatività del sistema informatico di tracciabilità);
- esonero dalla compilazione del formulario di identificazione per la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private (art. 193 co. 9 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- esonero dalla compilazione del formulario di identificazione per la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri, ovvero per la movimentazione dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
- il formulario di identificazione è comunque sostituito dal documento di conferimento per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi effettuato dalle imprese non esonerate, in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta con il quale sia stata stipulata una convenzione.

Registri di carico e scarico

- esonero dall'obbligo di tenuta del scarico, limitatamente alle quantità di L'incombenza è trasferita al gestore del competente per territorio);
- esonero dall'obbligo di tenuta del scarico per le imprese agricole con un non superiore ad € 8.000, 00 (euro co. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - norma completa entrata in operatività del tracciabilità). In alternativa, i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 (dieci) tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 (due) tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico anche tramite le Organizzazioni Professionali Agricole di appartenenza o loro società di servizi, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi (art. 190, co. 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).



registro di carico e rifiuti conferite. servizio di raccolta

registro di carico e volume di affari annuo ottomila) (art. 190 e 189, vigente fino alla sistema informatico di

Albo Gestori Ambientali

- Esonero dall'iscrizione all'Albo nazionale ai sensi dell'art. 212, co. 19-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che prevede che: *“sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183”*;

Deposito temporaneo

- Il deposito temporaneo presso l'impresa agricola o presso la cooperativa agricola o presso il Consorzio agrario, è organizzato con le modalità previste dall'art. 183, co. I, lett. m) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Il deposito deve quindi essere collocato all'interno dell'area aziendale, da intendersi come il

complesso dei mappali che costituiscono il fondo, oppure presso il sito della cooperativa agricola o del Consorzio Agrario. I rifiuti devono essere raggruppati per categorie omogenee. I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i **30 mc** di cui al massimo **10 mc** di rifiuti pericolosi. In ogni caso, quando il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad **un anno**.

- Il deposito temporaneo deve essere effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

Art. 11

Modalità di gestione dei contenitori fitosanitari

Per prodotti fitosanitari sono da intendersi i prodotti che contengono sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive destinati a proteggere i prodotti vegetali dagli organismi nocivi, conservare i prodotti vegetali ed eliminare le piante indesiderate.

I contenitori vuoti, in plastica o metallo, di prodotti fitosanitari sono considerati rifiuti speciali non pericolosi ove sottoposti ad operazioni di bonifica di cui all'**Allegato 1F**.

Il contenitore bonificato deve essere chiuso, ridotto di volume (ove possibile) e predisposto all'interno di un sacco impermeabile, fornito dal gestore del centro di conferimento e/o dalle Organizzazioni Professionali Agricole, chiuso ermeticamente con legaccio o nastro isolante. Sul sacco va apposta un'etichetta con gli estremi identificativi del conferente:

- a) - ragione sociale dell'azienda;
- b) - partita IVA;
- c) - indirizzo della sede aziendale;
- d) - data di conferimento.



Art. 12

Modalità di gestione di oli esausti e filtri

Ai fini dello smaltimento e del recupero, gli oli esausti ed i filtri dell'olio devono essere consegnati in contenitori a tenuta (metallo o plastica) per evitare la dispersione nell'ambiente.

L'olio esausto non deve essere miscelato con acqua e altri liquidi. I contenitori devono essere provvisti di idonee chiusure atte ad evitare lo sversamento del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare il riempimento e lo svuotamento in condizioni di sicurezza.



I contenitori devono essere etichettati secondo le norme che disciplinano l'imballaggio dei rifiuti pericolosi. Le operazioni di deposito saranno svolte su un'apposita piazzola predisposta che consenta di operare in sicurezza e senza rischi per l'uomo e per l'ambiente. L'olio esausto può essere consegnato anche alle officine e rivendite organizzate per tale servizio.

Chiunque conferisce oli esausti al Consorzio Obbligatorio Oli Usati (COOU), anche per il tramite di officine e rivendite organizzate o al gestore del centro di raccolta convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.

Art. 13

Modalità di gestione degli accumulatori esausti

Gli accumulatori esausti devono essere stoccati in appositi contenitori in materiale resistente alla corrosione e in depositi coperti per prevenire qualsiasi possibilità di fuoriuscita del liquido contenuto all'interno.

Per il conferimento ai centri di raccolta del Consorzio Batterie Usate (COBAT), gli accumulatori non devono presentare rotture che lascino fuoriuscire il liquido contenuto. In caso contrario devono essere collocati in contenitori di plastica a tenuta o in un imballaggio non corrodibile dall'acido.

Il deposito temporaneo da parte del produttore dovrà essere effettuato in locali idonei a prevenire sversamenti delle sostanze liquide e al riparo da agenti atmosferici.


Gli accumulatori esausti possono essere consegnati anche alle officine e rivendite organizzate per tale

servizio. Chiunque conferisce batterie esauste al COBAT, anche per il tramite di officine e rivendite organizzate, o al gestore del centro di conferimento convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.

Art. 14

Modalità di gestione dei pneumatici fine vita

I pneumatici a fine vita e le camere d'aria in gomma sono considerati rifiuti speciali non pericolosi. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 228 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il conferimento al Centro di raccolta devono essere consegnati senza il cerchione. Il conferimento dei pneumatici al centro di conferimento convenzionato con uno dei sistemi di raccolta autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è gratuito.




Art. 15

Modalità di gestione degli oli vegetali

Gli oli di frittura esausti, a causa dell'impatto negativo che Possono avere sull'ecosistema fluviale e marino, sono definiti rifiuti speciali non pericolosi e pertanto devono essere conferiti al gestore del centro di raccolta convenzionato o direttamente al Consorzio Obbligatorio Oli Esausti (CONOE).

Gli oli devono essere raffreddati e raccolti in un contenitore a tenuta (metallo o plastica) ed etichettato (denominazione dell'impresa agricola, indirizzo, prodotto contenuto e quantità). Nel recipiente può essere versato anche l'olio normalmente contenuto nelle scatole di tonno. Non sono consentite miscele con altri tipi di liquidi diversi dagli oli vegetali.

Chiunque conferisce oli esausti al Consorzio Obbligatorio Oli Esausti (CONOE) o al gestore del centro di raccolta convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.




Art. 16

Modalità di gestione di altri rifiuti speciali non pericolosi

Al fine di rendere sistematico lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi di derivazione agricola, come i materiali plastici per pacciamatura, le coperture delle serre, i sacchi di concime vuoti, gli imballaggi per sementi, i filtri dell'aria, i rifiuti metallici in genere, gli indumenti protettivi, gli assorbenti, stracci, imballaggi di carta cartone, plastica, legno e metallo si fa l'obbligo di osservare le seguenti norme di comportamento:

- separare i materiali per singole tipologie di rifiuto;
- raggruppare i rifiuti in contenitori adeguati (impermeabili, resistenti);
- apporre l'etichetta all'esterno del contenitore riportando il nome dell'azienda, l'indirizzo, la partita IVA e la data del conferimento;
- consegnare i rifiuti al gestore del centro di conferimento tenendo conto delle norme sulla compilazione del documento di conferimento.

Chiunque conferisce rifiuti di beni in polietilene al Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti di Beni in Polietilene (POLIECO) o al gestore del centro di conferimento convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.



CAPITOLO III DIMINUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

Art. 17

Iniziative per la diminuzione della produzione di rifiuti

I soggetti interessati al presente Accordo si impegnano direttamente, tramite azioni di propria competenza, ed indirettamente, con iniziative nei confronti delle aziende produttrici di beni da utilizzare nell'attività agricola, a diminuire la produzione di rifiuti derivanti dall'attività agricola e in particolare a favorire:

- a) - l'autocompostaggio aziendale;
- b) - il compostaggio aziendale di RSU provenienti da raccolta differenziata porta a porta o di prossimità;
- c) - l'utilizzo di contenitori a rendere;
- d) - l'uso di materiali riutilizzabili e/o biodegradabili.

CAPITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE E RECUPERO DELLE FRAZIONI COMPOSTABILI E ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI

Art. 18

Convenzioni con i Consorzi obbligatori e con i gestori del servizio pubblico

I gestori dei centri di raccolta e dei depositi temporanei provvedono a stipulare apposite convenzioni sia con i consorzi obbligatori o con i soggetti dagli stessi indicati per l'invio a recupero od allo smaltimento dei rifiuti sia con i gestori dei servizi per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 19

Impegni per il recupero della frazione compostabile

Le parti interessate si impegnano a favorire il recupero della frazione organica compostabile del rifiuto derivante dall'attività agricola attraverso l'autocompostaggio e l'impiego degli ammendanti compostati e verdi in agricoltura ai sensi del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.

La Regione organizzerà, con specifico riferimento al recupero dei rifiuti compostabili derivanti dall'attività agricola ed all'utilizzo del compost nelle pratiche agricole, come previsto nella L.R. 17.07.2006, n. 22 "Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli" nonché dalla Direttiva Compost, di cui alla DGR n. 609/2009 e successive modifiche ed integrazioni, le iniziative e le attività tecniche coerenti con il recupero delle frazioni organiche nonché con l'obiettivo di incrementare la sostanza organica del suolo.



CAPITOLO V

Art. 20

Abbruciamento dei residui vegetali

In applicazione del comma 6-bis dell'art. 182 del D.Lgs 152/2006, aggiunto dall'art. 14, comma 8 del D.L. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014:

1. le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono "normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti";
2. la combustione dei residui vegetali agricoli è vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Abruzzo;
3. i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni

meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

L'art. 256-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ha disposto espressamente che la disciplina sulla combustione illecita dei rifiuti non si applica "all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato" e che resta fermo quanto previsto dal comma 6-bis dell'art. 182 del codice dell'ambientale. L'abbruciamento delle stoppie è regolamentato dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti e dal Programma delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi annualmente approvato dalla Giunta Regionale.

DURATA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Intese integrative con operatori pubblici e privati

I Consorzi nazionali per il recupero/riciclo dei rifiuti e/o operatori del settore, possono aderire al presente Accordo impegnandosi a fornire il proprio supporto tecnico, organizzativo ed informativo per favorire la gestione dei rifiuti. In particolare essi dovranno garantire ai soggetti gestori dei servizi i contributi per i materiali recuperati. La Regione si riserva la possibilità di stipulare intese integrative con i Consorzi nazionali o loro rappresentanti regionali, ulteriori operatori pubblici e/o privati del settore, per favorire la massima diffusione territoriale del presente Accordo e le attività di recupero/riciclo dei rifiuti agricoli.

Art. 22

Controversie

Le parti si impegnano a tentare di definire tutte le controversie relative al presente accordo in via preliminare in una riunione all'uopo convocata dal gestore del servizio. Se le parti non si presentano o il tentativo di conciliazione non riesce, la controversia potrà essere comunque deferita all'Autorità giudiziaria competente (*Foro territoriale competente*).

Art. 23

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha la durata di **5 anni** dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato con apposita Deliberazione di Giunta Regionale, previo accordo tra le parti interessate. L'Accordo è aperto alla sottoscrizione di altri soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta.

Art. 24

Norma finale

Le parti firmatarie convengono, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo di programma, di riunirsi con cadenza semestrale, allo scopo di verificare l'attuazione delle attività previste, nonché per apportare eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie. Le riunioni vengono convocate dall'Ufficio rifiuti dell'assessorato regionale all'ambiente anche su richiesta di uno o più sottoscrittori del presente Accordo e possono svolgersi sia presso la sede del predetto Ufficio che presso altre sedi appositamente individuate dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti:

Regione Abruzzo
ANCI Abruzzo
Coldiretti Abruzzo
CIA Abruzzo
Confagricoltura Abruzzo
Copagri Abruzzo
Consorzi Intercomunali Rifiuti o loro Società Spa

ALLEGATO 1.A

**MODELLO DI ADESIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
E CONVENZIONE CON IL GESTORE DEL SERVIZIO**

Il/La sottoscritto/a
nato/a il/...../.....
residente in via/fraz. n. Cap.
del Comune di Prov.
nella qualità di
dell'azienda agricola
con sede legale in via/fraz. n. Cap.
del Comune di Prov.
codice fiscale partita IVA
telefono fax Cell.
e-mail Web

VISTO

Il D.Lgs 152/06 e s.m.i. e la L.R. n. 45/07 e s.m.i.

DICHIARA

di aderire all'Accordo di programma "*Impresa agricola pulita*", approvato dalla Regione Abruzzo con DGR n. del per la gestione dei rifiuti agricoli speciali, pericolosi e non, prodotti dalla propria azienda, considerando lo stesso parte integrante della presente dichiarazione e convenzione;

CONVIENE QUANTO SEGUE

1. OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la corretta gestione dei rifiuti agricoli derivanti dalla propria attività, con le modalità di seguito elencate, per garantire un loro corretto smaltimento e/o recupero. I rifiuti prodotti dall'attività agricola oggetto della presente convenzione sono definiti sulla base dell'Accordo di programma di cui alla DGR n. del, parte integrante della presente convenzione.

2. MODALITA' DI RACCOLTA

Le modalità di raccolta possibili sono:

a) – raccolta a domicilio

Presso l'impresa agricola, a richiesta della stessa. L'ecomezzo del soggetto gestore del servizio opera direttamente la raccolta presso il produttore/detentore

Servizio "porta a porta"

Impresa agricola	Comune	Via/fraz.ne	Recapiti (tel/fax/e-mail)	giorno	Ora di ritiro

b) – mezzo mobile (eco-mezzo),

autorizzato ai sensi di legge, presso i seguenti punti di raccolta. I rifiuti sono pesati e trasferiti sul mezzo del soggetto gestore; devono essere rispettate le condizioni di cui all'Al. 1.B

Punto di raccolta del mezzo mobile

Comune	Via/fraz.ne	Tel./fax/e-mail	Giorno	Orari di conferimento

c) – conferimento a Centri di raccolta autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, indicati dai soggetti gestori dei servizi. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le disposizioni di cui all'All. 1.B

Centri di raccolta

Comune	Via/fraz.ne	Tel./fax/e-mail	Giorni	Orari di conferimento

d) - conferimento a Consorzio Agrario o a Cooperativa agricola, come specificato dall'articolo 193, co. 9-bis), del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., che può organizzarsi in:

- deposito temporaneo fisso, con l'impiego di attrezzature ed impianti autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti;
- deposito temporaneo mobile, con l'impiego di un eco-mezzo.

Consorzio Agrario o a Cooperativa agricola

Comune	Via/fraz.ne	Tel./fax/e-mail	Giorni	Orari di conferimento

3. CONFORMITA'

Le tipologie ed i codici CER sono quelli indicati nell'Allegato 1.B dell'Accordo. Le modalità di conferimento dei rifiuti agricoli devono essere quelle indicate nell'All. 1.C dell'Accordo di programma. I costi per lo svolgimento del servizio sono quelli di cui all'Allegato 1.D dell'Accordo.

L'eventuale non accettazione da parte del gestore del servizio e/o degli addetti del Centro raccolta, comporterà, in caso di accettazione presso il centro di raccolta, l'addebito di tutti gli oneri aggiuntivi a completo carico del produttore agricolo conferente.

4. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il gestore del servizio e/o gli addetti del Centro di raccolta provvederanno a:

- a) – predisporre la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 189 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché dalla legge 25/01/1994 n. 70 e s.m.i.; la presentazione del MUD da parte del gestore del servizio, è da intendersi sostitutiva delle dichiarazioni dei singoli produttori agricoli relativamente ai rifiuti da loro conferiti ed oggetto della presente convenzione.
- b) – riportare sul registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti secondo le modalità semplificate di cui all'Accordo;
- c) – compilare il formulario di identificazione per i trasporti dei rifiuti dai luoghi di conferimento a quelli di destinazione effettuati con i mezzi autorizzati;
- d) – ricevere il formulario di identificazione dal produttore/detentore, per i trasporti di rifiuti effettuati dal medesimo quando dovuto ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo.

.....,/...../.....

IL GESTORE
del Servizio di raccolta

L'IMPRESA AGRICOLA

.....

.....

ALLEGATO I.B

ELENCO PRINCIPALI RIFIUTI AGRICOLI

I rifiuti conferibili al servizio pubblico di raccolta, previa sottoscrizione della convenzione di cui all'All. I.A, sono esclusivamente quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola ed elencati nella tabella che segue. Tali rifiuti sono indicativi e possono essere integrati e/o modificati, in caso di necessità con Determinazione del Dirigente dell'assessorato regionale all'ambiente e/o del Responsabile dell'Ufficio rifiuti.

Codice	Rifiuti non pericolosi
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) - film plastici per copertura serre, silos e per pacciamature - reti per filari e/o antigrandine - spaghi e avvolgimento totoballe (reti e film) - polietilene neutro ed additivato
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 02	imballaggi di plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi di vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile - cassette per frutta e verdura inutilizzabili - imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detersivi, ecc.) - contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, ecc. - contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali); tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 (contenenti sostanze pericolose) - prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)
02 01 02	Scarti di tessuti animali (da produzioni primarie)
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali (da produzioni primarie) - scarti di natura vegetale o animale
02 01 10	rifiuti metallici - rifiuti ferrosi
16 01 03	pneumatici fuori uso - pneumatici usati
20 01 25	oli e grassi commestibili - oli vegetali
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense - scarti alimentari da attività agrituristica
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02.05 (cioè non pericolose né contenenti sostanze pericolose)
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 (non citotossici e citostatici) - rifiuti di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 (non contaminati da sostanze pericolose) - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
20 02 01	rifiuti biodegradabili - rifiuti biodegradabili-stalci e potature
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 07	rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 99	rifiuti non altrimenti specificati

02 03	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti

Codice	Rifiuti pericolosi
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze - contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche, non lavati
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose - prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)
18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici - rifiuti pericolosi da diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (rischio chimico)
16 01 07*	filtri dell'olio
16 06 01*	batterie al piombo - batterie ed accumulatori
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
18 02 02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici
13 02 04*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti

ALLEGATO I.C

**NORME TECNICHE E MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGRICOLI
AVVERTENZE**

Gli imprenditori agricoli che non intendono avvalersi dell'accordo di programma o che non intendono rispettare i comportamenti previsti dallo stesso, devono provvedere in prima persona all'espletamento di tutti gli oneri burocratici (es. *iscrizione all'Albo, compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti ed effettuare, ove previsto, la denuncia annuale tramite MUD*).

1. Norme generali

- I rifiuti da attività agricole ed agro-industriali sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Non possono essere miscelate categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

2. Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) i conferimenti da parte del produttore/detentore devono avvenire con quantità e metodi (es. *legatura, insacchettatura, utilizzo di contenitori, .. etc.*), definiti dal gestore e comunque atti a garantire la massima sicurezza e protezione ambientale e ad evitare dispersioni durante il trasporto;
- b) i rifiuti liquidi devono essere trasportati in contenitori a chiusura ermetica;
- c) i rifiuti devono essere consegnati secondo le modalità stabilite nella convenzione sottoscritta di cui all'**Allegato 1A**;
- d) i rifiuti devono essere consegnati tenendo distinte le diverse tipologie; in particolare, i rifiuti pericolosi devono riportare specifica etichettatura, i contenitori di fitofarmaci devono essere consegnati, separatamente, in sacchi chiusi che indichino espressamente la ragione sociale dell'azienda e se sono stati sottoposti a lavaggio ai sensi delle seguenti disposizioni tecniche regionali;
- e) il deposito rifiuti effettuato in azienda, deve rispettare le condizioni del deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, lett. m) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e garantire le condizioni di massima sicurezza e protezione ambientale, utilizzando idonei contenitori, nonché la separazione delle diverse tipologie.

3. Norme tecniche precauzionali riguardanti le diverse tipologie di rifiuti**Rifiuti speciali non pericolosi**

Rifiuti	Norme tecniche precauzionali
Contenitori di fitofarmaci vuoti e bonificati	Per bonificati si intendono i contenitori risciacquati più volte, privi di residuo. E' necessario schiacciarli o ridurre le loro dimensioni per limitarne il volume. Gli stessi potranno essere consegnati tramite sacchi chiusi forniti dal gestore del servizio e/o dalle OO.PP.AA. e provvisti di etichetta, i quali dovranno riportare tutti gli estremi identificativi del conferente (ragione sociale dell'impresa agricola, indirizzo della sede operativa, codice fiscale, ecc.) sui contenitori così conferiti verrà effettuato un controllo a campione.
Teli - teloni per serre, fasciatura rotoballe, tubi d'irrigazione in plastica	Devono essere puliti dal terriccio e da altri materiali (legacci, ecc.), piegati e conferiti separatamente quelli in (PVC) da quelli in polietilene (PE)
Imballaggi in carta e/o cartone	Debbono essere ridotti di volume, non accoppiati con altri materiali (come: plastica, catrame, alluminio o altro)
Imballaggi in plastica (sacchi) Imballaggi in legno (pallets, cassette, assi, ecc.)	Debbono essere ridotti di volume e piegati. Possono essere conferiti tal quali o possibilmente ridotti in volume.
Imballaggi in metallo	Ben selezionati da ogni altro materiale, possono essere conferiti tal quali o possibilmente ridotti in volume.
Polistirolo	Deve essere mondato da terriccio, scarti vegetali ed altri materiali estranei ed imballato in pacchi o confezionato in sacchi.

Rifiuti speciali pericolosi

Rifiuti	Norme tecniche precauzionali
Contenitori di fitofarmaci con prodotto scaduto o inutilizzato	Le confezioni di fitofarmaci scaduti, purché integre, debbono essere consegnate al venditore autorizzato nel rispetto delle norme sui fitofarmaci. Non ne possono essere consegnati più di 30 Kg/litri giorno.
Medicinali scaduti e relativi contenitori.	Devono essere conferiti nei relativi contenitori integri o in contenitori in plastica o in metallo. Gli stessi potranno essere consegnati tramite sacchi chiusi forniti dal gestore del servizio e/o dalle OO.PP.AA. che riporteranno tutte le indicazioni previste. Non ne possono essere consegnati più di 30 Kg/litri giorno.
Batterie al piombo	Le batterie non devono presentare rotture che permettano la fuoriuscita di liquido, altrimenti dovranno essere conferite in appositi contenitori in materiali resistenti alla corrosione, approvati o forniti dal COBAT, per prevenire qualsiasi possibilità di sversamento o dispersione di sostanze liquide.
Filtri olio	Devono essere conferiti in contenitori a tenuta che non permettano la dispersione dell'olio, posti in area impermeabilizzata ed al coperto. Non ne possono essere consegnati più di 30 Kg/litri giorno.
Olio esausto da motore, trasmissione, ingranaggi	Il materiale deve essere stoccato in serbatoi a tenuta in metallo o in plastica, dotati di bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. I serbatoi devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare il riempimento e lo svuotamento in condizioni di sicurezza ed essere provvisti di apposita etichettatura in base alle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Non ne possono essere consegnati più di 30 Kg/litri giorno.
Materiali contenenti amianto	Per la gestione di questa particolare filiera di rifiuti, l'imprenditore agricolo deve attenersi alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare nella Regione Abruzzo: <ul style="list-style-type: none"> - L.R. n. 11 del 04/08/2009 "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto"; - DGR n. 101 dell'11/02/2013 "Legge 27.03.1992, n. 257 - D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009, n. 11. - Procedure per la corretta gestione del rischio amianto. Approvazione linee guida". E' comunque fatto divieto di frantumare gli oggetti di cemento-amianto per ridurre il volume e facilitarne l'inserimento nei sacchi. Non ne possono essere consegnati più di 30 Kg/giorno.

ALLEGATO I.D

COSTI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

DESCRIZIONE VOCE DI COSTO	Codice CER	Impunità	€ unità	Importo IVA Inclusa
Sottoscrizione convenzione				
Quota di partecipazione (mensile)			€	21,08
Quota di chiamata per servizio a domicilio			€	31,62
Quota di chiamata per servizio coperti			€	52,70
Altri costi				
Diritto di chiamata per servizio a domicilio (per capacità < 150 Kg)			€	21,08
Diritto di chiamata per servizio a domicilio (per capacità 150-300 Kg)			€	31,62
Diritto di chiamata per servizio a domicilio (per capacità oltre 300 Kg)			€	52,70
Costo profilo e interventi supplementari di intervento a carico			€/ora	52,70
Costo gestione prelievo in ritardo (servizio a domicilio o altro urgente)			€	26,35
Costo sostituzione tessera identificazione			€	5,27
Importo massimo recuperabile per costi di smaltimento/recupero			€	10,54
Costo smaltimento rifiuti comuni per rifiuti speciali e termotile per rifiuti			€/cod	158,10
Costo aggiuntivo per più caratterizzazioni			€/cod	52,70
Forniture				
Sacco trasparente plastica (dimensioni 40 x 110 cm)			€/cod	0,16
Big-bags capacità 1000 kg			€/cod	15,81
Big-bags capacità 700 kg			€/cod	9,49
Contenitore per rifiuti a rischio infettivo in cartone da circa 40 l			€/cod	1,16
Contenitore per rifiuti a rischio infettivo in cartone da circa 80 l			€/cod	1,32
Contenitore per rifiuti infettivi taglianti in plastica da circa 7 l			€/cod	1,26
Contenitore per rifiuti infettivi taglianti in plastica da circa 1 l			€/cod	2,27
Nolo cassone 30 mc a terra aperto			€/mese	158,10
Nolo benne 3 mc			€/mese	52,70
Nolo palette 1 mc			€/mese	26,35
Nolo contenitori 0,7 mc COBAI per raccolta accumulatori piombo			€/mese	15,81
Nolo sistema 0,5 mc doppia tenuta per raccolta olio minerale			€/mese	26,35
Nolo sistema da 1 mc			€/mese	26,35
Nolo sistema da 3 mc			€/mese	52,70
Costi di smaltimento/recupero				
Imballaggio carta e cartone	15 01 01		€/Kg	0,00
Imballaggi plastici	15 01 02	IRA 0 e 3%	€/Kg	0,02
		TRA 3 e 15%	€/Kg	0,06
		TRA 15 e 30%	€/Kg	0,09**
Tele per coperture, tette, socciamature	02 01 04		€/Kg	0,07
Ceramica, piastrelle, rifiuti inerti	17 01 07		€/Kg	0,01*
Imballaggi in vetro	15 01 07	IRA 0 e 3%	€/Kg	0,03
		TRA 3 e 15%	€/Kg	0,05
		TRA 15 e 30%	€/Kg	0,09**
Conte riattivati di infarmaco	15 01 10*		€/Kg	1,13
Imballaggi in legno	15 01 03	IRA 0 e 3%	€/Kg	0,02
		TRA 3 e 15%	€/Kg	0,09
		TRA 15 e 30%	€/Kg	0,16**
Imballaggi non pericolosi in metallo	15 01 04		€/Kg	0,00
Imballaggi in materiali morbidi	15 01 04		€/Kg	0,07
Oli vegetali e residui da filtrato non emulsionati	20 01 25		€/Kg	0,00
Imballaggi non pericolosi in materia tessile	15 01 09		€/Kg	0,24
Rottami metallici	02 01 10		€/Kg	0,00
Contenitori contaminati da composti utilizzati in attività veterinaria	15 01 10*		€/Kg	1,13
Pneumatici fuoristrada	16 01 03		€/Kg	0,24
Lampade a risparmio energetico fluorescenti	20 01 21*		€/Kg	4,74
Oli emulsionati da usi sanitari	13 01 05*		€/Kg	0,75*
Accumulatori di pila	16 04 01*		€/Kg	0,00
Scarti di materie plastiche e lubrificanti	13 02 05*		€/Kg	0,00
Rifi di pila	16 01 07*		€/Kg	0,62*

	15 01 11*	CHG	4,53-
	18 02 02*	CHG	1,42*
	20 01 19	CHG	2,11*
	15 01 10*	CHG	2,11

* PER IMPURITA' SUPERIORI AL 30% SARA' APPLICATA UNA MAGGIORAZIONE DEL COSTO.

ALLEGATO 1.E

DOCUMENTO DI CONFERIMENTO

Il/La sottoscritto/a nato a
 il/...../..... residente in Via/fraz.
 n. tel. cell. C.F.
 P.IVA titolare dell'impresa agricola di ettari sita in
 via/fraz. n.
 nella sua veste di * produttore * detentore conferisce i sotto elencati rifiuti agricoli al
 gestore del servizio raccolta
 a) - stato fisico: colli/contenitori n. quantità Kg litri
 b) - stato fisico: colli/contenitori n. quantità Kg. litri
 c) - stato fisico: colli/contenitori n. quantità Kg litri
 d) - stato fisico: colli/contenitori n. quantità Kg. litri

Trasportatore dei rifiuti

..... C.F.
 Cognome e nome del conducente C.F.
 automezzo targa automezzo targa rimorchio
 data inizio trasporto/...../..... ora inizio trasporto

Destinatario dei rifiuti

Impresa/impianto sita/o in
 Via/fraz. n. tel. e-mail pec

Riservato al destinatario dei rifiuti

- Si dichiara che sono stati accettati tutti i rifiuti conferiti
- Si dichiara che sono stati accettati i rifiuti di cui alle lettere a) b) c) d)
- Si dichiara che i rifiuti sono stati respinti per le seguenti motivazioni

...../...../.....

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

.....

Annotazioni

ALLEGATO I.F

LINEE GUIDA ALLA PULIZIA DEI CONTENITORI FITOSANITARI

Si definiscono fitosanitari i prodotti, contenenti o costituiti da sostanze attive, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi;
- influire sui processi vitali dei vegetali;
- conservare i prodotti vegetali;
- distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati;
- controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali.

I contenitori dei fitosanitari, una volta svuotati del loro contenuto, non possono venire riutilizzati per nessun motivo e non possono essere smaltiti utilizzando i normali cassonetti per rifiuti urbani.

I contenitori vuoti, in plastica, vetro o metallo, di questi prodotti sono considerati rifiuti speciali non pericolosi (CER 15 01 06) ove sottoposti ad operazioni di bonifica.


La bonifica dei contenitori deve iniziare subito dopo la preparazione della miscela da irrorare, poiché potrebbe diventare difficile rimuovere l'eventuale residuo di prodotto chimico all'interno del contenitore.

Il refluo ottenuto a seguito della bonifica dei contenitori, deve essere recuperato e non disperso nell'ambiente e deve essere riutilizzato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti per il prodotto fitosanitario presente nel refluo, quindi immesso nel serbatoio della irroratrice.


La metodologia da seguire nella bonifica dei contenitori vuoti si diversifica a seconda che si tratti di lavaggio manuale o meccanico.

Nel caso di lavaggio manuale si deve:

- immettere una quantità di acqua pulita nel contenitore pari al 20% della sua capacità (ad esempio 200 ml di acqua per un contenitore da 1000 ml);



- chiudere ermeticamente il contenitore, utilizzando lo specifico tappo, e agitarlo bene facendo in modo che tutte le sue superfici interne siano ben sciacquate;



- scaricare completamente il contenitore nel serbatoio dell'irroratrice in modo che il refluo di lavaggio si integri con la miscela preparata per il trattamento fitosanitario (se non possibile, smaltire il refluo come rifiuto speciale pericoloso);



- versare nuovamente acqua pulita nel contenitore per circa 1/5 del suo volume;
- ritappare il contenitore e agitarlo come al punto precedente. Poi, risvuotare il contenitore nel serbatoio dell'irroratrice;

- infine riempire, per la terza volta, il contenitore con altra acqua pulita (1/5 del suo volume);
- ritappare il contenitore e riagitarlo come sopra;
- scaricare il refluo di risciacquo nel serbatoio. A questo punto se il refluo dovesse essere ancora colorato o lattescente, bisognerà che il processo di risciacquo continui fino a che l'acqua non sia limpida;
- mantenendo basso il flusso di acqua per evitare schizzi, lavare anche il tappo del contenitore, tenendolo sopra il serbatoio dell'irroratrice;
- pulire esternamente il contenitore ove necessario.
- ripetere tale procedura per almeno 6 volte nel caso di fitosanitari classificati molto tossici (T+), tossici (T) o nocivi (Xn).

Ai fini della bonifica va inteso, come assimilato al lavaggio manuale, la pulizia dei sacchi di plastica utilizzati per contenere fitosanitari solidi (granuli e polveri); in questo caso:



- svuotare accuratamente il sacchetto di plastica nel serbatoio dell'irroratrice;
- scuotere delicatamente il sacchetto in modo da svuotarlo completamente;
- praticare con un coltello un foro nell'angolo in basso al sacchetto;
- mantenere il sacchetto sul serbatoio dell'irroratrice e versarvi dentro dell'acqua in modo che defluisca attraverso il foro;
- lasciare scorrere l'acqua attraverso il sacchetto per almeno un (1) minuto.

Nel caso di lavaggio meccanico (con ugello lava-barattolo), si deve procedere nel modo seguente:

- utilizzare una pressione dell'acqua di almeno 3,0 bar (consigliato 6,0 bar) con una portata minima di 4,5 litri/minuto;
- il tempo di lavaggio deve essere di almeno 40 secondi;
- il tempo di sgocciolamento deve essere pari ad almeno 60 secondi.



Anche in questo caso il refluo prodotto deve essere trasferito nel serbatoio dell'irroratrice o smaltito come rifiuto speciale pericoloso.

L'area per la bonifica dei contenitori di fitosanitari deve avere una superficie pavimentata impermeabile ed essere dotata di sistema per la raccolta delle acque di lavaggio, o, in alternativa, possono essere utilizzati teli di plastica, per raccogliere schizzi e perdite di tali acque, da cui deve essere possibile, in via preferenziale, il recupero e riutilizzo.

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari non sottoposti a operazioni di lavaggio, effettuate secondo quanto previsto dalla presente procedura di bonifica, quando contenenti sostanze pericolose, sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi (CER 02.01.08* o CER 15.01.10*) e come tali devono essere gestiti.

Il tappo è parte integrante del contenitore e va smaltito anch'esso.

Il contenitore bonificato deve essere chiuso, ridotto di volume (ove possibile) e predisposto all'interno di un sacco impermeabile, fornito dal gestore del centro di conferimento e/o dalle Organizzazioni Professionali Agricole, chiuso ermeticamente con legaccio o nastro isolante.

Sul sacco va apposta un'etichetta con gli estremi identificativi del conferente:

- a) ragione sociale dell'Azienda;
- b) partita IVA;
- c) indirizzo della sede aziendale;
- d) data di conferimento.

Tali sacchi, per evidenti esigenze di salvaguardia ambientale, devono essere conservati al riparo dal dilavamento meteorico, fuori dalla portata di tutte le persone non addette all'uso dei fitosanitari.

I contenitori di fitosanitari, con volumi maggiori di 20 mc, possono essere etichettati e trasportati al centro di conferimento senza essere introdotti nei sacchi impermeabili.

Il gestore può effettuare controlli a campione sui contenitori conferiti al fine di verificare il corretto svolgimento delle operazioni di lavaggio aziendale.

Le confezioni di fitosanitari scaduti, purché integre, i medicinali scaduti ed i relativi contenitori, debbono essere consegnate al venditore autorizzato, poiché sono da intendersi rifiuti speciali pericolosi.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Direzione Protezione Civile - Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti

La presente copia, composta da 28
fasciate è conforme all'originale esistente presso
questo Servizio.

Pescara, il 1-02-2016

IL FUNZIONARIO

Cn

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 12.07.2016, n. 458

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Legge 28/12/2015, n. 221 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.. Schema di Protocollo di Intesa Regione Abruzzo/Arco Consumatori Abruzzo: "I rifiuti si fanno arte: Turismo - Rifiuti - Risorsa". Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione del ciclo dei rifiuti verso un'economia circolare che prevede, prioritariamente, la promozione e diffusione di buone pratiche ambientali dei cittadini e delle imprese, la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani e speciali, il riuso, la massimizzazione del recupero di materia (riciclo), al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali di settore previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali ed economie di scala nella gestione dei servizi;

VISTA la nota dell'Associazione Arco Consumatori Abruzzo del 05/04/2016, associazione con sede in via Nazionale Adriatica Sud 70, 64028 Silvi (TE), acquisita dal SGR al prot.n. RA/78279 del 12/04/2016, con la quale è stato proposto un progetto sperimentale sulla prevenzione, riduzione, raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti nelle strutture turistiche (es. alberghi, campeggi, .. etc.), denominata: "I rifiuti si fanno arte: Turismo - Rifiuti - Risorsa", da attuare in collaborazione con: Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Ente Parco Nazionale della Majella, Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Dmc Hadriatica, Dmc Cuore dell'Appennino, Dmc Gran Sasso Laga — Cuore dell'Appennino, Dmc Marsica, Dmc Terre Del Piacere Scarl, Dmc AQ Abruzzo Qualità - L'Aquila Sirente-Velino Marsica, Dmc Gran Sasso D'Italia e Terre Vestine Soc. Cons., Federalberghi Abruzzo e Consorzio Abruzzotravelling;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai

rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTA la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 dicembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro paese" (GUUE 28/12/2013 L 354/171) con la quale si è adottato un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente per il periodo sino al 31/12/2020 con una visione sino al 2050, cd. "VII° Programma di azione per l'ambiente" (7° PAA), secondo il quale vi è un grande potenziale di miglioramento della prevenzione e della gestione dei rifiuti nell'UE per giungere ad un migliore utilizzo delle risorse;

PRESO ATTO che in linea con la politica ambientale delineata dal 7° PAA, la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio del 02/07/2014, denominata: "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti", COM (2014) 398 finale, la Commissione UE ha adottato un nuovo, ambizioso pacchetto di misure per promuovere la transizione dell'Europa verso un'economia circolare che aumenterà la competitività globale, sosterrà la crescita economica e genererà nuova occupazione; oggi al centro dell'agenda delle Regioni per l'efficienza delle risorse stabilita nell'ambito della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

PRESO ATTO altresì, che per migliorare la gestione dei rifiuti e promuovere nel contempo l'economia circolare la Commissione UE prevede di:

1. Aumentare la percentuale dei rifiuti urbani riciclati e riutilizzati (almeno il 70% entro il 2030);
2. Aumentare la percentuale del riciclo dei rifiuti di imballaggio (almeno l'80% entro il 2030), con obiettivi intermedi del 60% entro il 2020 e del 70% entro il 2025);
3. Vietare il collocamento in discarica dei rifiuti riciclabili di plastica, metalli, vetro, carta e cartone e dei rifiuti biodegradabili entro il 2025;
4. Invitare gli Stati membri ad impegnarsi e ad abolire quasi completamente il collocamento in discarica entro il 2030;

5. Promuovere lo sviluppo di mercati delle materie prime secondarie di qualità;

RICHIAMATA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 09/07/2015 "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare", con la quale il Parlamento UE sottolinea che è necessario un utilizzo delle risorse naturali in modo più efficiente e che i nuovi obiettivi di riduzione dei rifiuti consentirebbero di creare 180.000 posti di lavoro, introducendo in particolare:

1. Obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti urbani, commerciali ed industriali da conseguirsi entro il 2030;
2. Applicazione del principio "paga quanto butti" per i rifiuti residui; insieme sistemi obbligatori di RD per carta, metallo, plastica e vetro, per garantire l'elevata qualità dei materiali riciclati;
3. Introduzione di sistemi obbligatori di RD per i rifiuti organici entro il 2020;
4. Aumento degli obiettivi di riciclo, di preparazione per il riutilizzo ad almeno il 70% dei rifiuti urbani, .. etc.;
5. Riduzione vincolante e graduale di tutti i tipi di smaltimento in discariche;
6. Introduzione di oneri sul collocamento in discarica e sul! 'incenerimento;

VISTO il D.Lgs. 152/06, come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 03.12.2010 n. 205 "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006", che prevede:

"omissis ...

- all'art. 177, comma 2: "La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse";
- all'art. 177, comma 5: "omissis ... lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed gli Enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni ... omissis .. adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati";
- all'art. 178, comma 1, "omissis ... La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di

responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. .. omissis";

- all'art. 179, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: "omissis .. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
 - a. prevenzione;
 - b. preparazione per il riutilizzo;
 - c. riciclaggio;
 - d. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e. smaltimento";

VISTO il D.Lgs. 152/06, come modificato nella Parte IV con la legge 28/12/2015, n. 221 e dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 in particolare:

- art. 180 "Prevenzione della produzione dei rifiuti;
- art. 180-bis "Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti";
- art. 181 "Riciclaggio e recupero dei rifiuti";
- art. 183 "Definizioni", comma 1, lett. qq-bis): «qq -bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti»;
- art. 205 "Misure per incrementare la raccolta differenziata";
- art. 206 "Accordi, Contratti di programma e incentivi" che al comma 1 prevede la possibilità di stipulare accordi e contratti di programma;

VISTA la legge 28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti (es. "compostaggio di comunità", misure per incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti ed incrementare le RD, sperimentazione del "vuoto a rendere", nuove disposizioni in materia di applicazione del tributo speciale, .. etc.) ed in particolare:

- l'art. 38 recante: "Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici " che prevede: "1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1-sexies sono aggiunti i seguenti: «1-septies) Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di piano i comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma. .. omissis";
- l'art. 39 recante: "Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare" che prevede: "Omissis
 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.
 2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi. Omissis";
- l'art. 45 recante: "Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati" che prevede: "Omissis
 3. Le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive

modificazioni, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale nonché nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali. .. Omissis";

VISTO il Decreto Direttoriale del MATT del 07/10/2013 "Adozione del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti" (G.U. 18/10/2013, n. 245), lo scopo del Programma è dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti; il Programma fissa i seguenti obiettivi di prevenzione al 2020 rispetto ai valori registrati nel 2010:

1. Riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL. Nell'ambito del monitoraggio per verificare gli effetti delle misure, verrà considerato anche l'andamento dell'indicatore Rifiuti urbani/consumo delle famiglie;
2. Riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL;
3. Riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di PIL. Sulla base di nuovi dati relativi alla produzione dei rifiuti speciali, tale obiettivo potrà essere rivisto;

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUCE n. . L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo intende operare per far rientrare il ciclo produzione - consumo all'interno dei limiti delle risorse del pianeta, riducendo la

"impronta ecologica" tramite l'eliminazione degli sprechi e la totale re-immissione dei materiali trattati nei cicli produttivi, massimizzando, la Riduzione dei rifiuti, il Riuso dei beni a fine vita, il Riciclaggio, tendendo a zero al 2020 lo smaltimento, in linea con gli indirizzi e le strategie dell'economia circolare;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo con L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. (B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007), si è dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), redatto ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., delineando scelte impiantistiche ed indirizzi gestionali, coerenti con le direttive europee di settore, che prevede in particolare:

- all'art. 22 "Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti", comma 4. "4. La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche o previste dal piano regionale e dal programma di cui al comma 2";
- all'art. 22-bis "Riutilizzo di e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti";
- all'art. 23 "Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo", che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all'art. 24 "Promozione del riuso, riciclaggio e recupero", che prevede, al comma 4, programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- all'art. 27 "Rifiuti organici";
- all'art. 28 "Accordi e contratti di programma, protocolli di intesa";

RICHIAMATA la DGR n. 116 del 16/02/2016 avente per oggetto: "L.R. 19/12/2007, n. 45 - Linee di indirizzo per l'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti", con la quale l'esecutivo regionale ha delineato gli indirizzi da attuare nella gestione dei rifiuti nell'ambito delle procedure di adeguamento del PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., ai sensi dell'art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la legge L.R. 21/10/2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)", che ha delineato la nuova governance del settore e previsto l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd "AGIR");

VISTA la Circolare n. 2/2011: "Indirizzi per la riduzione della produzione dei rifiuti in ambito comunale", emanata dal Regione Abruzzo - SGR con nota prot.n. RA/123886 del 09.06.2011, inviata a tutti i Comuni ed ai Consorzi comprensoriali e/o loro Società SpA (BURA n. 49 Speciale del 05.08.2011);

RICHIAMATA la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione" (BURAT n. 85 Speciale del 28.11.2008, che prevede un pacchetto di azioni e progetti finalizzati in particolare alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti;

RICHIAMATA la DGR n. 420 del 04.06.2013 avente per oggetto: "Attuazione PAR FAS Abruzzo 2007/2013 - Linea d'Azione IV.1.2.a. - Intervento 1. Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per i Comuni. Approvazione criteri e modalità di assegnazione dei contributi regionali" con la quale la Regione Abruzzo ha approvato lo Strumento Attuativo Diretto (SAD) autorizzando il competente Servizio Gestione Rifiuti ad approvare con Determinazione Dirigenziale, in attuazione della deliberazione stessa, gli atti amministrativi relativi alla: "Campagna regionale di comunicazione e sensibilizzazione

degli utenti”, da attuare a supporto del “Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per comuni”;

VISTO l’Allegato 1 alla DGR n. 420/2013, avente per oggetto: “Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per comuni - criteri e modalità di assegnazione dei contributi”, che ha previsto nell’ambito delle risorse complessive disponibili (€ 12.037.058,21), di destinare € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) alla realizzazione di una “Campagna regionale di comunicazione e sensibilizzazione degli utenti”;

DATO ATTO che il quadro economico, come da DGR n. 680 del 21.10.2014 del PAR FSC 2007 - 2013, “Obiettivo Rifiuti”, di competenza del Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti, riferite all’Area Ambiente e Territorio - Intervento IV.1.2.a.1 - “Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per Comuni”, prevede risorse in ragione di € 10.037,058,21 finalizzate sia al co-finanziamento dei progetti dei Comuni relativi ai servizi di raccolta differenziata (RD), in ragione di un massimo del 70% della spesa complessiva, secondo il previsto programma operativo, sia per la realizzazione della campagna di comunicazione per complessivi € 250.000,00;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. DA21/139 del 24/10/2013 è stata approvata la campagna regionale denominata Festival del Riciclo e che con Determinazione Dirigenziale n. DPC0026/72 del 26/11/2015 si è provveduto ad aggiornare ed approvare il piano di comunicazione “Festival del Riciclo”, che prevede diverse azioni fra le cui azioni ed attività da stipulare con l’Arcoconsumatori in relazione ai programmi di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti (es. ecofeste, riuso materiali, ottimizzazione dei servizi di RD delle strutture turistiche, .. etc.);

VALUTATO che le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con la L.R. 45/07 e s.m.i., perseguendo obiettivi ambientali nella gestione dei rifiuti avanzati e coerenti con le disposizioni nazionali e comunitarie,

considerano prioritario l’impegno per diminuire la produzione di rifiuti, per differenziare i flussi degli stessi in modo omogeneo al fine di agevolare la riduzione della produzione dei rifiuti, il loro riutilizzo, riciclaggio e recupero;

RITENUTO che la programmazione regionale deve prevedere ulteriori azioni e progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi nel ciclo produzione-consumo e promuovere ogni sforzo organizzativo verso “rifiuti zero” che tenda a ridefinire il ciclo di gestione dei rifiuti alla sola riduzione, riuso e riciclaggio nei cicli produttivi ed a una maggiore consapevolezza da parte degli utenti del concetto “rifiuto = risorsa”;

RITENUTO pertanto, di accogliere ed approvare integralmente il contenuto dello schema del Protocollo d’Intesa, elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti, sulla base delle proposte avanzate dall’Associazione Arcoconsumatori Abruzzo, denominato: «I rifiuti si fanno arte: Turismo - Rifiuti - Risorsa», Allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale DA21/163 del 03.11.2014 si è ritenuto altresì di confermare che per i finanziamenti per la campagna di comunicazione ed informazione a supporto delle attività previste nel programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per i comuni sono disponibili risorse pari a Euro 250.000,00;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale DA21/139 del 24.10.2013 è stata approvata la campagna regionale denominata “Festival del Riciclo”;

CONSIDERATO che il Protocollo d’Intesa è inerente ai contenuti ed alle tematiche indicate nel programma “Festival del Riciclo” ed in particolare trova congruenza con le attività previste nel capitolo 1.1.e).7;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale DPC0026/72 del 26.11.2015 con la quale si è provveduto ad aggiornare ed approvare il piano di comunicazione “Festival del Riciclo”, che prevede diverse azioni per incrementare l’informazione ambientale, la raccolta

differenziata e la riduzione della produzione dei rifiuti;

PRESO ATTO che la proposta avanzata dall'Arco Consumatori Abruzzo, inviata al Servizio Gestione Rifiuti in data 05/04/2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/78279 del 12/04/2016, è coerente con quanto stabilito dal D. Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare con la programmazione regionale di settore (PRGR - L.R. 45/07 e s.m.i.), in quanto:

- attiva i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007, alla DGR n. 1012 del 29.10.2008, alla DGR n. 420 del 04.06.2013 ed alla DGR n. 418 del 04/06/2013;
- è un progetto volto a sensibilizzare le amministrazioni locali, i cittadini, gli operatori turistici ad attuare buone pratiche ambientali attraverso la pratica dell'autocompostaggio;
- costituisce un importante ed essenziale momento di informazione - formazione per gli utenti interessati e per gli operatori del settore;
- rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l'attuazione di uno dei principi comunitari di settore della "responsabilità condivisa" tra tutti gli attori del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati;
- consente delle effettive economie nella gestione dei rifiuti urbani;
- consente di avviare attività finalizzate alla valorizzazione del turismo e dell'arte abruzzese;

CONSIDERATO che il presente Accordo:

1. è coerente con la programmazione regionale di settore (PRGR - L.R. 45/07 e s.m.i.);
2. attua i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 1012 del 29.10.2008 ed alla DGR n. 116 del 16/02/2016;
3. costituisce una importante ed essenziale azione di informazione-formazione per gli utenti interessati e per gli operatori del settore;
4. rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per

l'attuazione di alcuni dei prioritari principi comunitari di settore come: "chi inquina paga" e della "responsabilità condivisa" tra tutti gli attori del ciclo dei rifiuti.

5. Sviluppa un'attività sinergica di carattere ambientale e culturale, con le strutture pubbliche e private del turismo regionale

VISTA la nota dell'ente Parco Nazionale della Majella, prot.n. 6482 del 17/05/2016, avente per oggetto "Centro di formazione e sperimentazione sul compostaggio e di agricoltura urbana", acquisita dal SGR al prot.n. RA/125526 del 01/06/2016, con la quale si propone di istituire un Centro con finalità di divulgazione, dimostrazione, sperimentazione e formazione, rivolto agli utenti interessati ad avviare attività di compostaggio domestico, di comunità e di agricoltura urbana;

RITENUTO di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti di coordinare le attività con il Servizio Politiche Turistiche della Regione Abruzzo per le attività e gli interventi da svolgere in attuazione del presente Protocollo di Intesa;

RITENUTO di approvare il Protocollo d'Intesa denominato: «I rifiuti si fanno arte: Turismo - Rifiuti - Risorsa» e sostenere l'iniziativa di cui al presente atto con specifiche risorse finanziarie con co-finanziamento delle attività e degli interventi previsti dal Protocollo d'Intesa, valutabili in circa € 10.000,00 (comprensivi di I.V.A. ed ogni altro onere), trovano copertura nel capitolo 292200, di spesa del bilancio del corrente esercizio, che presenta sufficienti disponibilità;

CONSIDERATO che lo schema di Protocollo d'Intesa è inerente ai contenuti ed alle tematiche indicate nel programma "Festival del Riciclo" ed in particolare trova congruenza con le attività previste nel capitolo 1.1.e).7 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DPC0026/72 del 26/11/2015;

RICHIAMATA la DGR n. 35 del 29/01/2016 "Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016- Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere

Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore ha espresso parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

DATO ATTO che il Direttore ha reso l'attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29/01/2016, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di approvare** ai sensi dell'art. 28 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. lo schema di Protocollo di Intesa denominato: «I rifiuti si fanno arte: Turismo - Rifiuti - Risorsa», di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di incaricare** il componente la Giunta preposto al Servizio Gestione Rifiuti, alla

sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al punto 1);

3. **di incaricare** il competente Servizio Gestione Rifiuti per l'adozione, con proprie determinazioni dirigenziali, dei necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi, collegati all'attuazione del presente atto;
4. **di inviare** la presente deliberazione all'Associazione Arcoconsumatori Abruzzo, con sede in via Nazionale Adriatica Sud, n. 70 - Silvi (TE) ed al Servizio Politiche Turistiche;
5. **di disporre** la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ai sensi della D.G.R. n. 35 del 29/01/2016,

ATTESTA

Che il presente provvedimento, per la realizzazione degli interventi proposti, comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo pari a € 10.000,00 (comprensivi di I.V.A. ed ogni altro onere), che trovano copertura con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 292200 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Emidio Primavera

Segue Allegato

Allegato alla deliberazione di Giunta
n. **458** del **12 LUG. 2016**



ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **458** del **12 LUG. 2016**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Carlo Massacesi)
M. De Rosa



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE ABRUZZO

E

ASSOCIAZIONE ARCOCONSUMATORI ABRUZZO

"I RIFIUTI SI FANNO ARTE: TURISMO - RIFIUTI - RISORSA"
PROGETTO SPERIMENTALE PER UNA GESTIONE INNOVATIVA E CREATIVA
DEI RIFIUTI NELLE STRUTTURE TURISTICHE

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - Legge 28/12/2015, n. 221 - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. -



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE GOVERNO DEL TERRITORIO
E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI

L'anno 2016, il giorno, del mese di, presso la sede del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Gestione Rifiuti, in via Passolanciano, 75 – 65127 Pescara,

TRA

REGIONE ABRUZZO, con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, partita IVA 80003170661, che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo **Dott. Luciano D'Alfonso** o suo delegato, di seguito denominata "*Regione*";

E

ARCO CONSUMATORI associazione iscritta al C.R.C.U. Abruzzo, D.L. n. 30/2001, con sede in via Nazionale Adriatica Sud 70, 64028 SILVI (TE), partita I.V.A. 01528710688, che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente **Dott. Franco Venni** o suo delegato, di seguito denominato "*Arcoconsumatori*";

VISTA la proposta avanzata alla Regione Abruzzo (Servizi: Gestione Rifiuti e Turismo) da parte dell'Associazione Arcoconsumatori Abruzzo, denominata: "*I rifiuti si fanno arte: Turismo - Rifiuti - Risorsa*", presentata con nota del 05/04/2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/78279 del 12/04/2016, da attuare in collaborazione con: la Regione Abruzzo (*Servizi regionali interessati del settore Ambiente e del settore Turismo*), *Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga*, *Ente Parco Nazionale della Majella*, *Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise*, *Dmc Hadriatica*, *Dmc Cuore dell'Appennino*, *Dmc Gran Sasso Laga — Cuore dell'Appennino*, *Dmc Marsica*, *Dmc Terre Del Piacere Scarl*, *Dmc AQ Abruzzo Qualità - L'Aquila Sirente-Velino Marsica*, *Dmc Gran Sasso D'Italia e Terre Vestine Soc. Cons.*, *Federalberghi Abruzzo e Consorzio Abruzzotravelling*;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

CONSIDERATO che il Dlgs. 03/04/2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., alla Parte Quarta, prevede all'art. 180: "*Prevenzione della produzione dei rifiuti*", che: "*le Pubbliche Amministrazioni perseguono iniziative atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, omissis .. attraverso la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti*";

VISTA la legge 28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*", che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo condivide ed intende operare per far rientrare il ciclo produzione - consumo all'interno dei limiti delle risorse del pianeta, riducendo la "impronta ecologica" di ognuno tramite l'eliminazione degli sprechi e la totale re-immissione dei materiali trattati nei cicli produttivi, massimizzando, nell'ordine, la *Riduzione dei rifiuti*, il *Riuso dei beni a fine vita*, il *Riciclaggio* e minimizzando, nell'ordine, tendendo a zero al 2020 lo *smaltimento*, in linea con gli indirizzi e le strategie dell'economia circolare;

VISTO il D.Lgs. 152/06, come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 "*Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006*", che prevede:

"omissis ...

- all'art. 177, comma 2: "*La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse*";
- all'art. 177, comma 5: "*omissis ... lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed gli Enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni ... omissis .. adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati*";

- all'art. 178, comma 1, "omissis ... *La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. ... omissis*";
- all'art. 179, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: "*omissis .. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:*
 - a) *prevenzione;*
 - b) *preparazione per il riutilizzo;*
 - c) *riciclaggio;*
 - d) *recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;*
 - e) *smaltimento*";
- art. 183 "Definizioni", comma 1, lett. e) "e) "**autocompostaggio**": *compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.*" e la lett. qq: «qq -bis) "**compostaggio di comunità**": *compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti*";

VISTO l'art. 206, comma 1 del D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., che prevede la possibilità di stipulare accordi e contratti di programma;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., in particolare, che all'art. 41, comma 4 prevede: "*La Giunta Regionale, al fine di incentivare le attività di recupero dei rifiuti portuali, in particolare di quelli pericolosi, promuove appositi accordi di programma con i consorzi nazionali per la gestione delle batterie al piombo e degli oli minerali esausti*";

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo con L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. (B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007), si è dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), redatto ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., delineando scelte impiantistiche ed indirizzi gestionali, coerenti con le direttive europee di settore, che prevede in particolare:

- all'art. 22 "Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti", comma 4. "4. *La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche o previste dal piano regionale e dal programma di cui al comma 2*";
- all'art. 22-bis "Riutilizzo di e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti";
- all'art. 23 "Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo", che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all'art. 24 "Promozione del riuso, riciclaggio e recupero", che prevede, al comma 4, programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- all'art. 27 "Rifiuti organici";
- all'art. 28 "Accordi e contratti di programma, protocollo di intesa";

RICHIAMATA la DGR n. 116 del 16/02/2016 avente per oggetto: "*L.R. 19/12/2007, n. 45 – Linee di indirizzo per l'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti*", con la quale l'esecutivo regionale ha delineato gli indirizzi da attuare nella gestione dei rifiuti nell'ambito delle procedure di adeguamento del PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., ai sensi dell'art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la legge L.R. 21/10/2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)", che ha delineato la nuova governance del settore e previsto l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd "AGIR");

VISTA la Circolare n. 2/2011: “Indirizzi per la riduzione della produzione dei rifiuti in ambito comunale”, emanata dal Regione Abruzzo - SGR con nota prot.n. RA/123886 del 09.06.2011, inviata a tutti i Comuni ed ai Consorzi comprensoriali e/o loro Società SpA (BURA n. 49 Speciale del 05.08.2011);

RICHIAMATA la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: *Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione*” (BURAT n. 85 Speciale del 28.11.2008, che prevede un pacchetto di azioni e progetti finalizzati in particolare alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti;

RICHIAMATA la DGR n. 420 del 04.06.2013 avente per oggetto: “Attuazione PAR FAS Abruzzo 2007/2013 - Linea d'Azione IV.1.2.a. -Intervento 1. Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per i Comuni. Approvazione criteri e modalità di assegnazione dei contributi regionali” con la quale la Regione Abruzzo ha approvato lo Strumento Attuativo Diretto (SAD) autorizzando il competente Servizio Gestione Rifiuti ad approvare con Determinazione Dirigenziale, in attuazione della deliberazione stessa, gli atti amministrativi relativi alla: “Campagna regionale di comunicazione e sensibilizzazione degli utenti”, da attuare a supporto del “Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per comuni”;

VISTO l'Allegato 1 alla DGR n. 420/2013, avente per oggetto: “Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per i comuni – criteri e modalità di assegnazione dei contributi”, che ha previsto nell'ambito delle risorse complessive disponibili (€ 12.037.058,21), di destinare € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) alla realizzazione di una “Campagna regionale di comunicazione e sensibilizzazione degli utenti”;

DATO ATTO che il quadro economico, come da DGR n. 680 del 21.10.2014 del PAR FSC 2007 - 2013, “Obiettivo Rifiuti”, di competenza del Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti, riferite all'Area Ambiente e Territorio - Intervento IV.1.2.a.1 - “Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per Comuni”, prevede risorse in ragione di € 10.037,058,21 finalizzate sia al co-finanziamento dei progetti dei Comuni relativi ai servizi di raccolta differenziata (RD), in ragione di un massimo del 70% della spesa complessiva, secondo il previsto programma operativo, sia per la realizzazione della campagna di comunicazione per complessivi € 250.000,00;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. DA21/139 del 24/10/2013 è stata approvata la campagna regionale denominata Festival del Riciclo e che con Determinazione Dirigenziale n. DPC0026/72 del 26/11/2015 si è provveduto ad aggiornare ed approvare il piano di comunicazione “Festival del Riciclo”, che prevede diverse azioni fra le cui azioni ed attività da stipulare con l'Arcoconsumatori in relazione ai programmi di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti (es. *ecofeste, riuso materiali, ottimizzazione dei servizi di RD delle strutture turistiche, .. etc.*);

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale DA21/163 del 03.11.2014 si è ritenuto altresì di confermare che per i finanziamenti per la campagna di comunicazione ed informazione a supporto delle attività previste nel programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per i comuni sono disponibili risorse pari a Euro 250.000,00;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale DA21/139 del 24.10.2013 è stata approvata la campagna regionale denominata “Festival del Riciclo”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale DPC0026/72 del 26.11.2015, con la quale si è provveduto ad aggiornare ed approvare il piano di comunicazione denominato: “Festival del Riciclo”, che prevede diverse azioni per incrementare l'informazione ambientale, la raccolta differenziata e la riduzione della produzione dei rifiuti;

CONSIDERATO che il Protocollo d'Intesa è inerente ai contenuti ed alle tematiche indicate nel programma “Festival del Riciclo” ed in particolare trova congruenza con le attività previste nel capitolo 1.1.e).7;

CONSIDERATO che il presente Accordo:

1. è coerente con la programmazione regionale di settore (PRGR - L.R. 45/07 e s.m.i.);

2. attua i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 1012 del 29.10.2008 ed alla DGR n. 116 del 16/02/2016;
3. costituisce un'importante ed essenziale azione di informazione-formazione per gli utenti interessati e per gli operatori del settore;
4. rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l'attuazione di alcuni dei prioritari principi comunitari di settore come: "chi inquina paga" e della "responsabilità condivisa" tra tutti gli attori del ciclo dei rifiuti.
5. sviluppa un'attività sinergica di carattere ambientale e culturale, con le strutture pubbliche e private del turismo regionale.

RITENUTO di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti di coordinare le attività con il Servizio Politiche Turistiche della Regione Abruzzo per le attività e gli interventi da svolgere in attuazione del presente Protocollo di Intesa;

CONSIDERATO che lo schema di Protocollo d'Intesa è inerente ai contenuti ed alle tematiche indicate nel programma "Festival del Riciclo" ed in particolare trova congruenza con le attività previste nel capitolo 1.1.e).7 di cui alla **Determinazione Dirigenziale n. DPC0026/72 del 26/11/2015**;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";


TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONCORDANO QUANTO SEGUE E STIPULANO:

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente "Protocollo d'intesa" (di seguito "Accordo"), è finalizzato prioritariamente a:
 - a. dare attuazione ad un progetto sperimentale denominato "I rifiuti si fanno arte: Turismo - Rifiuti - Risorsa", per la realizzazione di un laboratorio sperimentale e di attività per riduzione della produzione di rifiuti e valorizzazione dei rifiuti anche a fini turistici ed artistici, coerente con gli indirizzi di cui alla legge 28/12/2015, n. 221, alla DGR n. 1012 del 29.10.2008 ed alla DGR n. 116 del 16/02/2016;
 - b. attuare un'iniziativa sperimentale di "comunicazione ambientale", finalizzata alla sensibilizzazione degli operatori turistici, degli ospiti e dell'opinione pubblica sui temi della riduzione e valorizzazione dei rifiuti;
 - c. promuovere attività di "compostaggio di comunità" nell'ambito delle strutture turistiche operanti nel territorio regionale nonché in aree naturali protette (Parchi, Oasi e Riserve);
 - d. favorire la raccolta differenziata nelle strutture turistiche, incrementare la quantità dei materiali da avviare a riciclo e promuovere politiche dei consumi più sostenibili;
 - e. favorire un percorso di formazione per gli operatori del settore turismo sui temi della corretta gestione dei rifiuti e sui temi dell'economia circolare;
 - f. promuovere lo scambio di esperienze e di buone pratiche ambientali;
 - g. ridurre la produzione dei rifiuti attraverso l'arte, le nuove tecnologie e le buone pratiche ambientali;
 - h. sviluppare eventi denominati: "ecofeste" in materia di attività ricreative popolari da organizzare secondo criteri di sostenibilità ambientale.

Art. 2
(Impegni delle parti)

1. Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a:
 - a. **REGIONE ABRUZZO - Servizio Gestione Rifiuti**



- attuare un progetto sperimentale nel settore della gestione integrata dei rifiuti, in particolare nel settore della prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, da replicare, in caso di risultato positivo dell'esperienza;
- supportare a livello normativo e tecnico le azioni di prevenzione, riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata e riciclo nelle strutture turistiche;
- favorire le nuove tecnologie finalizzate a ridurre la produzione dei rifiuti;
- compartecipare alla realizzazione del progetto sperimentale con risorse finanziarie valutabili in € 10.000,00 (compreso di I.V.A. ed ogni altro onere), da corrispondere con le seguenti modalità:
 - 40% all'invio da parte dell'Arcoconsumatori della comunicazione di inizio delle attività;
 - 50% all'invio da parte di Arcoconsumatori al SGR di un SAJ delle attività;
 - 30% all'invio da parte di Arcoconsumatori al SGR del "Rapporto finale" e del rendiconto delle spese relative alle iniziative realizzate.
- promuovere la diffusione delle esperienze realizzate perché le stesse siano di riferimento per altre realtà della Regione Abruzzo, a livello di associazioni, comitati cittadini ed istituzioni locali;
- favorire la collaborazione tra le diverse strutture regionali interessate nonché Enti che potranno essere interessati a partecipare all'attuazione del presente Accordo.

b. REGIONE ABRUZZO - Servizio Politiche Turistiche

- implementare sinergie organizzative con il SGR, nell'ambito della promozione del presente Accordo e delle azioni di valorizzazione dei rifiuti da realizzare e realizzate dagli operatori turistici;
- compartecipare, con proprie risorse finanziarie, alla realizzazione del progetto sperimentale da destinare alla realizzazione delle attività previste;
- divulgare il presente Accordo presso i propri canali di comunicazione;
- organizzare conferenze stampa e documenti di comunicazione inerenti il presente Accordo;
- promuovere la diffusione delle esperienze realizzate perché le stesse siano di riferimento per altre realtà della Regione Abruzzo, a livello di associazioni, comitati cittadini ed istituzioni locali.

c. ARCOCONSUMATORI Abruzzo

- coordinare promuovere ed attuare il laboratorio sperimentale e le attività previste dal presente Accordo;
- coinvolgere gli Enti, le Associazioni e gli operatori interessati, in particolare: *Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Ente Parco Nazionale della Majella, Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Dmc Adriatica, Dmc Cuore dell'Appennino, Dmc Gran Sasso Laga - Cuore dell'Appennino, Dmc Marsica, Dmc Terre Del Piacere Scarl, Dmc AQ Abruzzo Qualità - L'Aquila Sirente-Velino Marsica, Dmc Gran Sasso D'Italia e Terre Vestine Soc. Cons., Federalberghi Abruzzo, Consorzio Abruzzotravelling*, nell'individuazione di almeno n. 10 strutture turistiche del territorio abruzzese in cui implementare le azioni di prevenzione, riduzione della produzione dei rifiuti, raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti urbani, organizzazioni di "ecofeste" in collaborazione con Comuni, Proloco ed altre Associazioni;
- mettere a disposizione propri tecnici per fornire informazioni sul presente Accordo;
- organizzare un sistema di monitoraggio delle buone pratiche ambientali attuate da ogni singola attività turistica, che aderisce al presente Accordo;
- promuovere la diffusione delle esperienze realizzate perché le stesse siano di riferimento per altre realtà turistiche;
- evidenziare la collaborazione della Regione Abruzzo nel materiale di informazione da diffondere e riguardante il presente Accordo.
- sensibilizzare le strutture turistiche alla realizzazione di politiche finalizzate alla crescita culturale e consapevolezza dell'importanza delle buone pratiche ambientali con priorità per quelle finalizzate alla prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti, recupero-riciclo dei rifiuti;

- redigere un "*Rapporto finale*" sulle iniziative promosso nell'ambito del presente accordo da illustrare in un apposito evento conclusivo in ambito alberghiero ed extralberghiero.

Art. 3

(Gruppo di lavoro - Programma operativo - Rapporto finale)

1. Al fine di attuare le finalità ed i contenuti di cui all'art. 1, è costituito un "*Gruppo di lavoro*", formato da:
 - n. 1 rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo;
 - n. 1 rappresentante del Servizio Politiche Turistiche della Regione Abruzzo;
 - n. 2 rappresentanti dell'Arcoconsumatori Abruzzo (di cui n. 1 con funzioni di coordinamento);
2. Il "*Gruppo di lavoro*" può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale.
3. Il "*Gruppo di lavoro*" è insediato, in prima istanza dal rappresentante della Regione Abruzzo, **entro 15 giorni** dalla sottoscrizione del presente Accordo.
4. Il "*Gruppo di lavoro*" provvede a definire, entro i successivi 10 giorni, un "*Programma operativo*", relativo agli interventi da programmare e realizzare.
5. Il "*Gruppo di lavoro*" provvede, al termine del programma di interventi, ad approvare il "*Rapporto finale*" richiamato all'articolo precedente, da inviare al alla Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti ed alla competente Commissione del Consiglio regionale.

Art. 4

(Durata)

Il presente accordo ha durata di **n. 1 anno**, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere rinnovato a seguito di esplicita volontà delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti

REGIONE ABRUZZO

ARCO CONSUMATORI ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Direzione Protezione Civile - Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti

La presente copia, composta di n. 8
fasciate è conforme all'originale esistente presso
questo Servizio.

Pescara, li 27-06-2016

IL FUNZIONARIO

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 12.07.2016, n. 459

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Legge 28/12/2015, n. 221 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Schema di Protocollo di Intesa «Mondocompost 3». Approvazione.**LA GIUNTA REGIONALE**

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione del ciclo dei rifiuti verso un'economia circolare che prevede, prioritariamente, la promozione e diffusione di buone pratiche ambientali dei cittadini e delle imprese, la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani e speciali, il riuso, la massimizzazione del recupero di materia (riciclo), al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali di settore previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali ed economie di scala nella gestione dei servizi;

CONSIDERATO che l'Associazione Ecoistituto Abruzzo, con sede in via Ronchitelli, 18 - 65125 Pescara, C.F. 017433960682, ha proposto al Servizio Gestione Rifiuti (SGR), con nota della stessa acquisita dal SGR al prot.n. RA/18661 del 23/01/2015, l'organizzazione di attività nel campo della prevenzione e riduzione dei rifiuti ed in particolare nella promozione e diffusione sul territorio regionale di attività di "autocompostaggio" (compostaggio domestico) e l'organizzazione di un "Registro regionale degli autocompostatori" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DR4/20 del 31.01.2012 e di un "sito web" (già in fase di sperimentazione da parte dell'Associazione - Mondocompost), utile alla creazione di una rete organizzata di utenti per realizzare eventi regionali tematici e diffondere una cultura ambientale sui temi dell'economia circolare;

RICHIAMATA la DGR n. 349 del 03/05/2010 avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed Ecoistituto Abruzzo denominato: "Mondocompost". Approvazione.", con la quale sono state già organizzate attività sul territorio regionale in collaborazione con l'Associazione Ecoistituto Abruzzo che si sono rilevate di straordinaria efficacia (v. Rapporto finale

10/12/2013 agli atti del SGR) per la diffusione delle attività di autocompostaggio da parte dei Comuni in collaborazione con i cittadini e le associazioni di volontariato ambientale e che, quindi, si ritiene siano da proseguire e da potenziare;

RICHIAMATA la DGR n. 409 del 02/07/2012 avente per oggetto: "D.Lgs 3.0.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo e Comuni di: Carsoli (AQ), Manoppello (PE), Prezza (AQ), Tocco da Casauria (PE), Tortoreto (TE), denominato: Promozione dell'autocompostaggio'. Approvazione."; (B.U.R.A.T. - Speciale Ambiente n. 55 del 01 Agosto 2012), con la quale sono stati avviati e realizzati progetti di autocompostaggio in collaborazione con i Comuni che hanno sortito buoni risultati ambientali;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DR4/20 del 31.01.2012 con la quale è stato approvato il "Registro regionale degli autocompostatori", (elenco regionale degli utenti praticanti l'autocompostaggio), ovvero un database regionale per censire le famiglie che svolgono la pratica dell'autocompostaggio sul territorio abruzzese;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTA la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 dicembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro paese" (GUUE 28/12/2013 L 354/171) con la quale si è adottato un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente per il periodo sino al 31/12/2020 con una visione sino al 2050, cd. "VII° Programma di azione per l'ambiente" (7° PAA), secondo il quale vi è un grande potenziale di miglioramento della prevenzione e della gestione dei rifiuti nell'UE per giungere ad un migliore utilizzo delle risorse;

PRESO ATTO che in linea con la politica ambientale delineata dal 7° PAA, la Comunicazione della Commissione al

Parlamento Europeo ed al Consiglio del 02/07/2014, denominata: "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti", COM (2014) 398 finale, la Commissione UE ha adottato un nuovo, ambizioso pacchetto di misure per promuovere la transizione dell'Europa verso un'economia circolare che aumenterà la competitività globale, sosterrà la crescita economica e genererà nuova occupazione; oggi al centro dell'agenda delle Regioni per l'efficienza delle risorse stabilita nell'ambito della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

CONSIDERATO che il nuovo programma subentra al precedente ("Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"), terminato nel 2012, con un approccio diverso, che tiene conto delle condizioni in cui l'Europa si trova ad operare, in primis le conseguenze della crisi economica e del lancio, da parte della Commissione, della strategia Europa2020 finalizzata a promuovere una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva e la realizzazione da parte dell'UE da un lato e degli Stati membri dall'altro, di misure nel quadro di 9 obiettivi prioritari:

1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione;
2. trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva;
3. proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni e rischi d'ordine ambientale per la salute e il benessere;
4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell'UE in materia di ambiente, migliorandone l'applicazione;
5. migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell'UE;
6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;
7. migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
8. migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione;
9. aumentare l'efficacia dell'azione dell'Unione nell'affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale.

PRESO ATTO altresì, che per migliorare la gestione dei rifiuti e promuovere nel contempo

l'economia circolare la Commissione UE prevede di:

1. Aumentare la percentuale dei rifiuti urbani riciclati e riutilizzati (almeno il 70% entro il 2030);
2. Aumentare la percentuale del riciclo dei rifiuti di imballaggio (almeno l'80% entro il 2030), con obiettivi intermedi del 60% entro il 2020 e del 70% entro il 2025);
3. Vietare il collocamento in discarica dei rifiuti riciclabili di plastica, metalli, vetro, carta e cartone e dei rifiuti biodegradabili entro il 2025;
4. Invitare gli Stati membri ad impegnarsi e ad abolire quasi completamente il collocamento in discarica entro il 2030;
5. Promuovere lo sviluppo di mercati delle materie prime secondarie di qualità;

RICHIAMATA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 09/07/2015 "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare", con la quale il Parlamento UE sottolinea che è necessario un utilizzo delle risorse naturali in modo più efficiente e che i nuovi obiettivi di riduzione dei rifiuti consentirebbero di creare 180.000 posti di lavoro, introducendo in particolare:

1. Obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti urbani, commerciali ed industriali da conseguirsi entro il 2030;
2. Applicazione del principio "paga quanto butti" per i rifiuti residui; insieme sistemi obbligatori di RD per carta, metallo, plastica e vetro, per garantire l'elevata qualità dei materiali riciclati;
3. Introduzione di sistemi obbligatori di RD per i rifiuti organici entro il 2020;
4. Aumento degli obiettivi di riciclo, di preparazione per il riutilizzo ad almeno il 70% dei rifiuti urbani, .. etc.;
5. Riduzione vincolante e graduale di tutti i tipi di smaltimento in discariche;
6. Introduzione di oneri sul collocamento in discarica e sul l'incenerimento;

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUCE n. L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il

nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

DATO ATTO che la Strategia "Rifiuti Zero - Zero Waste", dice no alle discariche, no agli inceneritori e dice sì ad una società sostenibile e rappresenta un trampolino per una società sostenibile ed ha bisogno di tre importanti presupposti: responsabilità della comunità a valle, responsabilità industriale a monte ed una buona leadership politica per unire le cose;

VISTO il D.Lgs. 152/06, come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006", che prevede:

"omissis ...

- all'art. 177, comma 2: "La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse";
- all'art. 177, comma 5: "omissis ... lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed gli Enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni ... omissis .. adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati";
- all'art. 178, comma 1, "omissis ... La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. .. omissis";
- all'art. 179, comma 1 "omissis .. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
 - a. prevenzione;
 - b. preparazione per il riutilizzo;
 - c. riciclaggio;
 - d. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e. smaltimento";

VISTO il D.Lgs. 152/06, come modificato nella Parte IV con la legge 28/12/2015, n. 221 e dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 in particolare:

- art. 180 "Prevenzione della produzione dei rifiuti", in particolare il comma 1-septies che prevede: "1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma. .. omissis";
- art. 180-bis "Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti";
- art. 181 "Riciclaggio e recupero dei rifiuti";
- art. 183 "Definizioni", comma 1, lett. e) "e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.";
- art. 205 "Misure per incrementare la raccolta differenziata";

VISTO il D.Lgs. 13/01/2003, n. 36 avente per oggetto: "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i.;

VISTA la legge 28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti (es. "compostaggio di comunità", misure per incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti ed incrementare le RD, sperimentazione del "vuoto a rendere", nuove disposizioni in

materia di applicazione del tributo speciale, .. etc.) ed in particolare

- l'art. 38 "Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici" che prevede: "1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1-sexies sono aggiunti i seguenti: «1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tasa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.
- 1-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa».
 2. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti

modificazioni: a) alla lettera e), dopo la parola: «domestiche» sono inserite le seguenti: «e non domestiche»;

b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente: «qq-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti».

- l'art. 39 recante: "Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare" che prevede: "Omissis
1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.
 2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi. Omissis";
- l'art. 45 recante: "Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati" che prevede: "omissis
3. Le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale nonché nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti

urbani, la regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali. ... omissis”;

VISTO il Decreto Direttoriale del MATT del 07/10/2013 “Adozione del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti” (G.U. 18/10/2013, n. 245), lo scopo del Programma è dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti; il Programma fissa i seguenti obiettivi di prevenzione al 2020 rispetto ai valori registrati nel 2010:

- Riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di Pil. Nell'ambito del monitoraggio per verificare gli effetti delle misure, verrà considerato anche l'andamento dell'indicatore Rifiuti urbani/consumo delle famiglie;
- Riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di Pil;
- Riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di Pil. Sulla base di nuovi dati relativi alla produzione dei rifiuti speciali, tale obiettivo potrà essere rivisto;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo condivide ed intende operare per far rientrare il ciclo produzione - consumo all'interno dei limiti delle risorse del pianeta, riducendo la "impronta ecologica" di ognuno tramite l'eliminazione degli sprechi e la totale re-immissione dei materiali trattati nei cicli produttivi, massimizzando, nell'ordine, la Riduzione dei rifiuti, il Riutilizzo dei beni a fine vita, il Riciclaggio e minimizzando, nell'ordine, tendendo a zero al 2020, lo smaltimento, il recupero di energia e il recupero di materia diverso dal riciclaggio;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo con L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. (B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007), si è dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), redatto ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., delineando scelte impiantistiche ed indirizzi gestionali, coerenti con le direttive europee di settore, che prevede in particolare:

- all'art. 22 “Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti”, comma 4. “4. La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche o previste dal piano regionale e dal programma di cui al comma 2”;
- all'art. 22-bis “Riutilizzo di e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti”;
- all'art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all'art. 24 “Promozione del riuso, riciclaggio e recupero”, che prevede, al comma 4, programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- all'art. 27 “Rifiuti organici”;
- all'art. 28 “Accordi e contratti di programma, protocollo di intesa”;

VISTA la legge L.R. 21/10/2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”, che ha delineato la nuova governance del settore e previsto l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd “AGIR”);

VISTA la Circolare n. 2/2011: “Indirizzi per la riduzione della produzione dei rifiuti in ambito comunale”, emanata dal Regione Abruzzo - SGR con nota prot.n. RA/123886 del 09.06.2011, inviata a tutti i Comuni ed ai Consorzi comprensoriali e/o loro Società SpA (BURA n. 49 Speciale del 05.08.2011);

RICHIAMATA la DGR n. 116 del 16/02/2016 avente per oggetto: "L.R. 19/12/2007, n. 45 - Linee di indirizzo per l'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti", con la quale l'esecutivo regionale ha delineato gli indirizzi da attuare nella gestione dei rifiuti nell'ambito delle procedure di adeguamento del PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., ai sensi dell'art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VALUTATO che le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con la L.R. 45/07 e s.m.i., perseguendo obiettivi ambientali nella gestione dei rifiuti avanzati e coerenti con le disposizioni nazionali e comunitarie, considerano prioritario l'impegno a minimizzare la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, a differenziare i flussi degli stessi in modo omogeneo al fine di avviarli al riciclo (effettivo recupero) e promuovendo attività di preparazione al riutilizzo e/o riuso;

RITENUTO che il recupero delle frazioni organiche tramite l'autocompostaggio (compostaggio domestico) può:

- a. dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo i relativi costi;
- b. ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l'inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
- c. garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l'apporto di sostanza organica, sempre più ridotta a causa dell'uso massiccio di concimi chimici;
- d. ridurre le emissioni di CO2 attraverso l'eliminazione delle attività di raccolta e trasporto;

RICHIAMATA la DGR n. 418 del 04/06/2013 avente come oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.- PAR FAS Abruzzo 2007/2013. Linea d'Azione IV.1.2.a.- Intervento 3. Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti. Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti.";

RICHIAMATA la DGR n. 420 del 04.06.2013 avente per oggetto: "Attuazione PAR FAS

Abruzzo 2007/2013 - Linea d'Azione IV.1.2.a. - Intervento 1. Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per i Comuni. Approvazione criteri e modalità di assegnazione dei contributi regionali" con la quale la Regione Abruzzo ha approvato lo Strumento Attuativo Diretto (SAD) autorizzando il competente Servizio Gestione Rifiuti ad approvare con Determinazione Dirigenziale, in attuazione della deliberazione stessa, gli atti amministrativi relativi alla: "Campagna regionale di comunicazione e sensibilizzazione degli utenti", da attuare a supporto del "Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per comuni";

RICHIAMATA la DGR n. 1008 del 07/12/2015, con la quale la Regione Abruzzo ha disposto l'approvazione del SAD, di cui alla DGR n. 418 del 04/06/2013 e l'utilizzo di Eu 1.060.912,58 destinati all'attuazione dell'Intervento 3 "Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti" - Linea d'Azione IV.1.2.a - SB 09", per n. 41 interventi per la fornitura di compostiere, forniture di attrezzature, cassette dell'acqua, autocompostaggio, .. etc;

VISTO l'Allegato 1 alla DGR n. 420/2013, avente per oggetto: "Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per comuni - criteri e modalità di assegnazione dei contributi", che ha previsto nell'ambito delle risorse complessive disponibili (€ 12.037.058,21), di destinare € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) alla realizzazione di una "Campagna regionale di comunicazione e sensibilizzazione degli utenti";

DATO ATTO che il quadro economico, come da DGR n. 680 del 21.10.2014 del PAR FSC 2007 - 2013, "Obiettivo Rifiuti", di competenza del Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti, riferite all'Area Ambiente e Territorio - Intervento IV.1.2.a.1 - "Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per Comuni", prevede risorse in ragione di € 10.037,058,21 finalizzate sia al co-finanziamento dei progetti dei Comuni relativi ai servizi di raccolta differenziata (RD), in ragione di un massimo del 70% della spesa complessiva, secondo il previsto programma operativo, sia per la

realizzazione della campagna di comunicazione per complessivi € 250.000,00;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. DA21/139 del 24/10/2013 è stata approvata la campagna regionale denominata Festival del Riciclo e che con Determinazione Dirigenziale n. DPC0026/72 del 26/11/2015 si è provveduto ad aggiornare ed approvare il piano di comunicazione "Festival del Riciclo", che prevede diverse azioni fra le cui l'azione "Mondocompost" ai fini della diffusione delle attività di autocompostaggio;

PRESO ATTO che la proposta avanzata dall'Associazione Ecoistituto Abruzzo, inviata al Servizio Gestione Rifiuti ed acquisita dallo stesso al prot.n. RA/18661 del 23/01/2015 è coerente con quanto stabilito D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare all'art. 182-ter e con la programmazione regionale di settore (PRGR - L.R. 45/07 e s.m.i.), ed in particolare:

- attiva i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007, alla DGR n. 1012 del 29.10.2008 ed alla DGR n. 418 del 04/06/2013;
- è un progetto volto a sensibilizzare le amministrazioni locali ed i cittadini ad attuare buone pratiche ambientali attraverso la pratica dell'autocompostaggio;
- costituisce un importante ed essenziale momento di informazione - formazione per gli utenti interessati e per gli operatori del settore;
- rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l'attuazione di uno dei principi comunitari di settore della "responsabilità condivisa" tra tutti gli attori del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati;
- consente delle effettive economie nella gestione dei rifiuti urbani;
- consente di avviare la fase gestionale del "Registro regionale degli autocompostatori";

RITENUTO di accogliere ed approvare integralmente il contenuto della proposta dall'Associazione Ecoistituto Abruzzo, inviata in data 21/01/2015 al Servizio Gestione Rifiuti

ed acquisita dallo stesso al prot.n. RA/18661 del 23/01/2015 e lo schema del Protocollo d'Intesa, elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti, denominato: «Mondocompost 3», di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento stesso;

RITENUTO opportuno sostenere l'iniziativa di cui al presente atto con specifiche risorse finanziarie e far fronte al co-finanziamento delle attività e degli interventi previsti dal protocollo d'intesa, valutabili € 10.000,00 (comprensivi di I.V.A. ed ogni altro onere), trovano copertura nel capitolo 292200 di spesa del bilancio del corrente esercizio, che presenta sufficienti disponibilità;

CONSIDERATO che lo schema di Protocollo d'Intesa è inerente ai contenuti ed alle tematiche indicate nel programma "Festival del Riciclo" ed in particolare trova congruenza con le attività previste nel capitolo 1.1.e).7 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DPC0026/72 del 26/11/2015;

VISTA la DGR n. 35 del 29/01/2016 "Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016- Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore ha espresso parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

DATO ATTO che il Direttore ha reso l'attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29/01/2016, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di approvare** ai sensi dell'art. 28 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. lo schema di Protocollo di Intesa denominato: «Mondocompost 3», di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento stessa;
2. **di incaricare** il componente la Giunta preposto al Servizio Gestione Rifiuti, alla sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al punto 1);
3. **di incaricare** il competente Servizio Gestione Rifiuti per l'adozione, con proprie determinazioni dirigenziali, dei necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi, collegati all'attuazione del presente atto;
4. **di inviare** la presente deliberazione all'Associazione Ecoistituto Abruzzo, con sede in via Ronchitelli, 18 - 65125 Pescara, per il seguito di competenza;
5. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ai sensi della D.G.R. n. 35 del 29/01/2016,

ATTESTA

Che il presente provvedimento, per la realizzazione degli interventi proposti, comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo pari a Euro 10.000,00 (compresivi di I.V.A. ed ogni altro onere), che trovano copertura con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 292200 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Emidio primavera

Segue Allegato



ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **459** del **12 LUG. 2016**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Carlo Messaccesi)
M. Ausimil Amic



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE ABRUZZO

ED

ECOISTITUTO ABRUZZO

“Mondocompost 3”

Progetto per la promozione del compostaggio domestico sul territorio regionale

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Legge 28/12/2015, n. 221 - Legge L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI

PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno 2016, il giorno _____, del mese di _____, presso la sede del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Gestione dei Rifiuti della Regione Abruzzo, in via Passolanciano, 75 - Pescara,

TRA

REGIONE ABRUZZO, con sede a L'Aquila, partita IVA 80003170661, che interviene nel presente atto a mezzo di _____, o suo delegato, di seguito denominata "Regione";

E

ECOISTITUTO ABRUZZO, con sede a Pescara, via R. Ronchitelli n. 18, C.F. 01743960682, che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente _____ o suo delegato, di seguito denominato "Ecoistituto";

VISTA la nota dell'Associazione Ecoistituto Abruzzo, con sede in via Ronchitelli, 18 - Pescara, acquisita dal SGR al prot.n. RA/18661 del 23/01/2015, con la quale è stata proposta al Servizio Gestione Rifiuti (SGR), l'organizzazione di iniziative nel campo della prevenzione e riduzione dei rifiuti ed in particolare nella promozione sul territorio regionale di attività di "autocompostaggio", l'organizzazione di un "Elenco regionale degli autocompostatori" ed eventi tematici;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il D.Lgs. 152/06, come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006", in particolare l'art. 206 che prevede la possibilità di stipulare accordi e contratti di programma;

VISTA la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 dicembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro paese" (GUUE 28/12/2013 L 354/171) con la quale si è adottato un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente per il periodo sino al 31/12/2020 con una visione sino al 2050, cd. "VII° Programma di azione per l'ambiente" (7° PAA), secondo il quale vi è un grande potenziale di miglioramento della prevenzione e della gestione dei rifiuti nell'UE per giungere ad un migliore utilizzo delle risorse;

PRESO ATTO che in linea con la politica ambientale delineata dal 7° PAA, la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio del 02/07/2014, denominata: "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti", COM (2014) 398 finale, la Commissione UE ha adottato un nuovo, ambizioso pacchetto di misure per promuovere la transizione dell'Europa verso un'economia circolare che aumenterà la competitività globale, sosterrà la crescita economica e genererà nuova occupazione; oggi al centro dell'agenda delle Regioni per l'efficienza delle risorse stabilita nell'ambito della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

RICHIAMATA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 09/07/2015 "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare", con la quale il Parlamento UE sottolinea che è necessario un utilizzo delle risorse naturali in modo più efficiente e che i nuovi obiettivi di riduzione dei rifiuti consentirebbero di creare 180.000 posti di lavoro, introducendo in particolare:

1. Obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti urbani, commerciali ed industriali da conseguirsi entro il 2030;
2. Applicazione del principio "paga quanto butti" per i rifiuti residui; insieme sistemi obbligatori di RD per carta, metallo, plastica e vetro, per garantire l'elevata qualità dei materiali riciclati;
3. Introduzione di sistemi obbligatori di RD per i rifiuti organici entro il 2020;
4. Aumento degli obiettivi di riciclo, di preparazione per il riutilizzo ad almeno il 70% dei rifiuti urbani, ...etc.;
5. Riduzione vincolante e graduale di tutti i tipi di smaltimento in discariche;

6. *Introduzione di oneri sul collocamento in discarica e sull'incenerimento;*

VISTA la legge 28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”*, che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti (es. *“compostaggio di comunità”*, *“misure per incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti ed incrementare le RD, sperimentazione del “vuoto a rendere”*, *“nuove disposizioni in materia di applicazione del tributo speciale, .. etc.”*) ed in particolare

- l'art. 45 recante: *“Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati”* che prevede: *“Omissis”*

“3. Le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale nonché nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali. .. Omissis”;

VISTO il Decreto Direttoriale del MATT del 07/10/2013 *“Adozione del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti”* (G.U. 18/10/2013, n. 245), lo scopo del Programma è dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti; il Programma fissa i seguenti obiettivi di prevenzione al 2020 rispetto ai valori registrati nel 2010:

- Riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di Pil. Nell'ambito del monitoraggio per verificare gli effetti delle misure, verrà considerato anche l'andamento dell'indicatore Rifiuti urbani/consumo delle famiglie;
- Riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di Pil;
- Riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di Pil. Sulla base di nuovi dati relativi alla produzione dei rifiuti speciali, tale obiettivo potrà essere rivisto;

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUCE n. L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo condivide ed intende operare per far rientrare il ciclo produzione-consumo all'interno dei limiti delle risorse del pianeta, riducendo la *“impronta ecologica”* di ognuno tramite l'eliminazione degli sprechi e la totale re-immissione dei materiali trattati nei cicli produttivi, massimizzando, nell'ordine, la *Riduzione dei rifiuti*, il *Riuso dei beni a fine vita*, il *Riciclaggio* e minimizzando, nell'ordine, tendendo a zero al 2020, il *smaltimento*, il *recupero di energia* e il *recupero di materia diverso dal riciclaggio*;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo con L.R. 19.12.2007, n. 45 *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”* e s.m.i. (B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007), si è dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), redatto ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i., delineando scelte impiantistiche ed indirizzi gestionali, coerenti con le direttive europee di settore, che prevede in particolare:

- all'art. 22 *“Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti”*, comma 4. *“4. La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche o previste dal piano regionale e dal programma di cui al comma 2”;*
- all'art. 22-bis *“Riutilizzo di e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti”;*
- all'art. 23 *“Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”*, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all'art. 24 *“Promozione del riuso, riciclaggio e recupero”*, che prevede, al comma 4, programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo

ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;

- all'art. 27 "Rifiuti organici";
- all'art. 28 "Accordi e contratti di programma, protocollo di intesa";

VISTA la legge L.R. 21/10/2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)", che ha delineato la nuova *governance* del settore e previsto l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd "AGIR");

RICHIAMATA la DGR n. 116 del 16/02/2016 avente per oggetto: "L.R. 19/12/2007, n. 45 – Linee di indirizzo per l'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti", con la quale l'esecutivo regionale ha delineato gli indirizzi da attuare nella gestione dei rifiuti nell'ambito delle procedure di adeguamento del PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., ai sensi dell'art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

RITENUTO che il recupero delle frazioni organiche tramite l'autocompostaggio (compostaggio domestico) può:

- a) dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo i relativi costi;
- b) ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l'inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
- c) garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l'apporto di sostanza organica, sempre più ridotta a causa dell'uso massiccio di concimi chimici;
- d) ridurre le emissioni di CO₂ attraverso l'eliminazione delle attività di raccolta e trasporto;

RICHIAMATA la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: *Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione*" (BURAT n. 85 Speciale del 28.11.2008, che prevede un pacchetto di azioni e progetti finalizzati in particolare alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DR4/79 del 28.6.2012, avente per oggetto. "LR 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., - DGR n. 349 del 03.05.2010 - Protocollo di intesa "Mondocompost" - Rapporto finale, rinnovo e approvazione del Piano delle attività";

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DR4/20 del 31.01.2012, con la quale è stato approvato il "Registro regionale degli autocompostatori" ovvero il database regionale per censire le famiglie che svolgono la pratica dell'autocompostaggio sul territorio abruzzese;

VISTA la Circolare n. 2/2011: "Indirizzi per la riduzione della produzione dei rifiuti in ambito comunale", emanata dal Regione Abruzzo - SGR con nota prot.n. RA/123886 del 09.06.2011, inviata a tutti i Comuni ed ai Consorzi comprensoriali e/o loro Società SpA (BURA n. 49 Speciale del 05.08.2011);

RICHIAMATA la DGR n. 409 del 02/07/2012 avente per oggetto: "D.Lgs 3.0.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo e Comuni di: Carsoli (AQ), Manoppello (PE), Prezza (AQ), Tocco da Casauria (PE), Tortoreto (TE), denominato: *Promozione dell'autocompostaggio. Approvazione.*"; (B.U.R.A.T. - Speciale Ambiente n. 55 del 01 Agosto 2012);

CONSIDERATO che si rende necessario continuare attività che prevedano la diffusione del compostaggio domestico/autocompostaggio da parte dei Comuni, coinvolgendo in particolare le utenze familiari disponibili alle quali sono applicate da parte dei Comuni agevolazioni fiscali, ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i., nell'ottica di premiare le buone pratiche ambientali da parte dei cittadini-utenti, avvalendosi della collaborazione di: *Istituzioni scolastiche, Associazioni ambientaliste e dei consumatori, Cooperative con scopi ambientali, .. etc.*;

PRESO ATTO che con **Determinazione Dirigenziale n. DA21/139 del 24/10/2013** è stata approvata la campagna regionale denominata "*Festival del Riciclo*" e che con **Determinazione Dirigenziale n. DPC0026/72 del 26/11/2015** si è provveduto ad aggiornare ed approvare il piano di comunicazione "*Festival del Riciclo*", che prevede diverse azioni fra le cui l'azione "*Mondocompost*" ai fini della diffusione delle attività di autocompostaggio;

RICHIAMATA la DGR n. 418 del 04/06/2013 avente come oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - PAR FAS Abruzzo 2007/2013. Linea d'Azione IV.1.2.a.- Intervento 3. Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti. Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti.";

RICHIAMATA la DGR n. 1008 del 07/12/2015, con la quale la Regione Abruzzo ha disposto l'approvazione del SAD di cui alla DGR n. 418 del 04/06/2013 e l'utilizzo di € 1.060.912,58 destinati all'attuazione dell'Intervento 3 "Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti" – Linea d'Azione IV.1.2.a – SB 09", per n. 41 interventi per la fornitura di compostiere, forniture di attrezzature, cassette dell'acqua, .. etc;

VALUTATO che le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con la L.R. 45/07 e s.m.i., perseguendo obiettivi ambientali nella gestione dei rifiuti avanzati e coerenti con le disposizioni nazionali e comunitarie, considerano prioritario l'impegno per diminuire la produzione di rifiuti, per differenziare i flussi degli stessi in modo omogeneo al fine di agevolare la riduzione della produzione dei rifiuti, il loro riutilizzo, riciclaggio e recupero;

PRESO ATTO che la proposta avanzata dall'Associazione Ecoistituto Abruzzo, inviata al Servizio Gestione Rifiuti ed acquisita dallo stesso al prot.n. RA/18661 del 23/01/2015 è coerente con quanto stabilito D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare all'art. 182-ter e con la programmazione regionale di settore (PRGR - L.R. 45/07 e s.m.i.), ed in particolare:

- attiva i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007, alla DGR n. 1012 del 29.10.2008 ed alla DGR n. 418 del 04/06/2013;
- è un progetto volto a sensibilizzare le amministrazioni locali ed i cittadini ad attuare buone pratiche ambientali attraverso la pratica dell'autocompostaggio;
- costituisce un importante ed essenziale momento di informazione - formazione per gli utenti interessati e per gli operatori del settore;
- rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l'attuazione di uno dei principi comunitari di settore della "responsabilità condivisa" tra tutti gli attori del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati;
- consente delle effettive economie nella gestione dei rifiuti urbani;
- consente di avviare la fase gestionale del "Registro regionale degli autocompostatori";

RITENUTO opportuno sostenere l'iniziativa di cui al presente atto con specifiche risorse finanziarie e far fronte al co-finanziamento delle attività e degli interventi previsti dal protocollo d'intesa, valutabili in circa € 10.000,00 (comprensivi di I.V.A. ed ogni altro onere), trovano copertura nel capitolo 292200 di spesa del bilancio del corrente esercizio, che presenta sufficienti disponibilità;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, le parti di cui al presente accordo convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Finalità

- I. Il presente Protocollo di Intesa (di seguito "Accordo"), è finalizzato prioritariamente a:
 - a. attuare il progetto denominato: "Mondocompost 3", che prevede attività di comunicazione ambientale e di sostegno organizzativo per la promozione sul territorio regionale dell'autocompostaggio (compostaggio domestico), mediante una serie di azioni di seguito individuate e dettagliate nell'art. 2, lett. b):
 - organizzazione di incontri territoriali finalizzati alla sensibilizzazione dei cittadini all'autocompostaggio;
 - produzione di materiale promozionale sull'autocompostaggio;
 - gestione del "Registro regionale degli autocompostatori" in collaborazione con l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR);

- garantire una costante attività di informazione degli utenti attraverso un sito web, a supporto dell'ORR, da intendersi quale strumento di aggregazione e di propensione alla partecipazione, nonché di monitoraggio e di diffusione delle esperienze di autocompostaggio;
- b. promuovere, intorno alla pratica dell'autocompostaggio, la nascita di una "comunità di interesse" sull'intero territorio regionale, attraverso l'impegno dei cittadini, anche con forme di attività di volontariato, in particolare ai fini del conseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e la diffusione di una cultura ambientale sui temi dell'economia circolare;
- c. incrementare la quantità delle frazioni organiche da avviare ad effettivo recupero tramite la pratica dell'autocompostaggio;
- d. ridurre a monte la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, in coerenza con gli obiettivi di gestione integrata dei rifiuti e in aderenza alle finalità del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., recante: "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

Art. 2

Impegni delle parti

- I. Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a:
- a. **REGIONE ABRUZZO**
- collaborare, tramite l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), all'attuazione del progetto denominato "Mondocompost 3", finalizzato alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti organici ed alla promozione dell'autocompostaggio;
 - partecipare ad incontri di sensibilizzazione e seminari informativi per amministratori e cittadini organizzati nell'ambito delle attività promosse dal presente Accordo;
 - compartecipare all'attuazione del progetto sperimentale con proprie risorse, valutabili in € 10.000,00 (comprensivi di I.V.A. ed ogni altro onere), per contribuire alla campagna di informazione rivolta a amministratori e cittadini, da corrispondere con le seguenti modalità:
 - 40% all'invio della comunicazione da parte di Ecoistituto al SGR di inizio attività;
 - 50% all'invio da parte di Ecoistituto al SGR di un SAL delle attività;
 - 10% alla presentazione del "Rapporto Finale" e rendiconto da parte di Ecoistituto al SGR delle spese sostenute per le iniziative realizzate;
 - promuovere le esperienze realizzate con il progetto "Mondocompost 3" perché le stesse possano diventare un valido riferimento per le realtà della Regione Abruzzo;
 - partecipare con n. 1 rappresentante al "Gruppo di Lavoro" di cui all'art. 3;
- b. **ECOISTITUTO ABRUZZO**
- articolare un programma di incontri pubblici, produzione di materiali informativi, attività di consulenza e di monitoraggio regionale dell'autocompostaggio;
 - garantire una costante attività di informazione degli utenti attraverso un sito internet, da intendersi quale strumento di aggregazione e di propensione alla partecipazione, nonché di monitoraggio e di diffusione delle esperienze di autocompostaggio;
 - essere di supporto all'implementazione dei contenuti nella relativa pagina web del sito della Regione Abruzzo, con la predisposizione di FAQ e l'inserimento di documenti e statistiche sull'andamento delle attività nel territorio regionale;
 - essere di supporto alla implementazione e gestione del "Registro regionale degli autocompostatori" (D.D. n. DR4/20 del 31.01.2012), all'interno del sito istituzionale della Regione Abruzzo;
 - organizzare un ciclo di n. 4 eventi in ambiti territoriali ritenuti più idonei, oltre a n. 1 seminario finale di sintesi delle attività svolte;
 - redigere un "Rapporto finale" delle attività svolte e dei risultati raggiunti (es. servizi attivati, territori interessati, unità operative impegnate, attività di comunicazione, .. etc.) e provvedere alla sua diffusione nei modi ritenuti più opportuni;
 - garantire la realizzazione del progetto sperimentale denominato: "Mondocompost 3" anche mediante proprie risorse ed attivando possibili altri canali di finanziamento e/o di compartecipazione e/o di collaborazione o consulenza;
 - partecipare con n. 2 rappresentanti al "Gruppo di Lavoro" di cui all'art. 3;
 - predisporre il "Programma operativo" di cui all'art. 3.

Art. 3*Gruppo di lavoro*

1. Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, è costituito un "**Gruppo di lavoro**", formato da:
 - a. **n. 1** rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti/ORR della Regione Abruzzo;
 - b. **n. 2** rappresentanti di Ecoistituto Abruzzo (*di cui n. 1 con compito di coordinamento delle attività*);
2. Il "**Gruppo di lavoro**" potrà essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale.
3. Il "**Gruppo di lavoro**" sarà insediato, su convocazione del rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti, **entro 15 giorni** dalla sottoscrizione del presente accordo e convocato successivamente da un rappresentante di Ecoistituto Abruzzo in qualità di coordinatore del "**Gruppo di lavoro**";
4. Il "**Gruppo di lavoro**" provvede a definire, entro i successivi **15 giorni**, un "**Programma operativo**", relativo agli interventi da programmare e realizzare.

Art. 4*Rapporto finale*

1. Il "**Gruppo di lavoro**" di cui all'art. 3 provvede, al termine del programma di interventi, ad approvare il "**Rapporto finale**" richiamato all'articolo 2.

Art. 5*Durata*

1. Il presente accordo ha durata di **n. 1 anno** a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere rinnovato a seguito di esplicita volontà delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti

REGIONE ABRUZZO

ECOISTITUTO ABRUZZO

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

Circolare 19.07.2016, n. 1.



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALIDPC026 - Servizio Gestione dei Rifiuti
Ufficio Attività Tecniche

Via Passolanciano, 75 - Pescara. ☎ 085.7671 - Fax 085.767.2585

PEC: gestionerifiutiebunifiche@pec.regione.abruzzo.itProt.n. RA/ 0167750
(Trasmissione a mezzo pec)Pescara, 19 LUG. 2016

Ai Comuni di
Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi,
Pineto, Silvi, Città Sant'Angelo, Montesilvano, Pescara, Francavilla a Mare, Tollo, Ortona, San Vito Chetino,
Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo

LORO SEDI

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Pescara
C.A. Comandante Enrico Macri
Piazza della Marina, 3
65126 PESCARA
cppescara@mit.gov.it

Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese
C.A. Dott. Francesco Di Filippo
C.so Vittorio Emanuele, 301
65100 PESCARA
dph@regione.abruzzo.it

Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio
e Politiche Ambientali
Servizio Opere Marittime e Acque Marine
C.A. Ing. Carlo Visca
L.go dei Frentani
65100 PESCARA
dpc@regione.abruzzo.it

Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio
e Politiche Ambientali
Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive
C.A. Dott.ssa Iris Flacco
65100 PESCARA
dpc@regione.abruzzo.it

Giunta Regionale d'Abruzzo
Direttore Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio
e Politiche Ambientali
C.A. Ing. Emidio Primavera
66100 L'AQUILA
dpc@regione.abruzzo.it

Alle Province di
Teramo, Pescara e Chieti
LORO SEDI

ANCI Abruzzo
67100 **L'AQUILA**
anciabruzzo@pec.it

FIBA CONFESERCENTI
65100 **PESCARA**
troisi@confesercentipe.it

SIB CONFCOMMERCIO
65100 **PESCARA**
riccardopadovano@gmail.com

ASSOBALNEARI CONFINDUSTRIA
65016 **MONTE SILVANO**
o.distanislao@gmail.com

CNA BALNEATORI
65100 **PESCARA**
balneatoricoordnaz@cna.it

B.U.R.A.T.
67100 **L'AQUILA**

E p.c.

Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale
C.A. Arch Mario Mazzocca
mario.mazzocca@regione.abruzzo.it
SEDE

OGGETTO: D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 - Legge 31.07.2002, n. 179 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - L. 11.08.2014 n. 116 - Circolare n. 1/2011 - Circolare n. 1/2014 - D.D. n. DPC/DA21/68 del 15.05.2015 - D.D. n. DPH 002/018 del 03.03.2016. Disposizioni per la gestione dei materiali litoidi/sedimenti ghiaiosi depositatisi sulle spiagge marittime e calcolo % RD dei rifiuti spiaggiati ai sensi del D.M. 26 maggio 2016 - Chiarimenti. **Circolare n. 1/2016.**

La presente **Circolare n. 1/2016** intende fornire alcuni chiarimenti ed indirizzi applicativi di carattere generale ai Comuni ed agli operatori del settore, anche alla luce di nuove disposizioni normative in materia di rifiuti e raccolte differenziate, **per una corretta gestione dei materiali e/o rifiuti spiaggiati**, ivi compresa la movimentazione dei *materiali litoidi/sedimenti ghiaiosi* depositatisi sul demanio marittimo, nel rispetto di principi di tutela ambientale e paesaggistica, efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dei servizi dedicati ai materiali e/o rifiuti spiaggiati e per limitare al massimo l'asporto della sabbia dagli arenili.

1. CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI E/O RIFIUTI SPIAGGIATI

Nella **Circolare n. 1/2011** del Servizio Gestione dei Rifiuti (SGR), si ribadiva che i rifiuti spiaggiati erano classificati "rifiuti urbani", come previsto dal D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - art. 184 "Classificazione", comma 2, lett. d), che prevede: "rifiuti urbani": ... *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua*".

Il successivo **D.L. 91 del 24.06.2014**, convertito in **legge n. 116 del 11.08.2014**, ha delineato un diverso quadro normativo e giuridico ed ha previsto all'art. 14, comma 8, lett. b-bis) che: "omissis .. all'art. 183, comma 1, lettera n), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «**Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati**». .. omissis".

Pertanto, alla luce delle suddette disposizioni normative, si comunica che:

- a) Gli operatori turistici, addetti e/o ditte affidatarie dei servizi di pulizia delle aree demaniali marittime, che non svolgono a titolo professionale le attività di gestione dei rifiuti, impegnate in operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica, esclusivamente operanti nell'ambito delle aree costituenti il demanio marittimo, non esercitando di fatto attività di gestione dei rifiuti, non devono essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (**Cat. 1**).
- b) Diversamente, in relazione alle operazioni di cui alla lett. a), in caso di trasporto, smaltimento, recupero in sito e/o impianto esterno alle aree del demanio marittimo, le attività si configurano a tutti gli effetti, come operazioni di gestione di rifiuti urbani (ovvero classificati ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Nei casi di cui alla presente lett. b), i soggetti interessati devono essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria interessata, nonché sottostare alle restanti disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (es. *formulari di identificazione, registri di carico e scarico, eventuali altre disposizioni obbligatorie in materia di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI DM n. 78/2016 in quanto applicabile, .. etc.*).
- c) Le Autorità comunali e marittime interessate sono invitate ad effettuare gli opportuni controlli, ognuno per le proprie competenze, sul rispetto delle disposizioni previste dal quadro normativo e regolamentare vigente in materia ed in particolare per quanto riguarda le norme ed i requisiti tecnico-amministrativi degli automezzi/attrezzature operanti, per le finalità suddette, sul demanio marittimo.

2. COMPETENZE PER LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELLE SPIAGGE

Si richiamano in merito le disposizioni già emanate dal Servizio Regionale Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese con apposita ordinanza di cui alla **Determinazione Dirigenziale n. DPH 002/018 del 03.03.2016**, pubblicata sul BURAT Ordinario n. 11 del 23.03.2016, riferita alla stagione balneare 2016. In particolare, in riferimento alle caratteristiche e destinazioni delle aree interessate, si intende ribadire quanto segue:

2.1 Aree private in concessione ed aree private di rimessaggio di natanti: è competenza degli operatori/concessionari mantenere pulita e sgombrata da materiali l'area demaniale marittima in concessione. Quindi spettano ai concessionari delle aree e/o loro ditte incaricate le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminare, per categorie omogenee, nelle aree individuate dai Comuni ed il conferimento delle frazioni dei materiali differenziate al gestore dei servizi di igiene urbana. Tali operazioni devono limitare al massimo l'asporto della risorsa naturale "sabbia" dall'arenile. I concessionari sono invitati a collaborare attivamente ed a coordinarsi con efficacia con gli operatori dei servizi d'igiene urbana dei Comuni.

2.2 Aree libere ed aree libere di rimessaggio di natanti: sono di competenza dei Comuni e/o competente gestore dei servizi di igiene urbana, secondo le disposizioni emanate dagli stessi (es. *ordinanze, regolamenti, .. etc.*), le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminare, per categorie omogenee, nelle aree individuate dagli stessi e conferimento delle frazioni differenziate, limitando al massimo l'asporto della risorsa naturale "sabbia" dall'arenile. Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni emanate dai Comuni per l'ottimizzazione dei servizi di pulizia/manutenzione delle aree libere, in particolare di quelle adiacenti le aree in concessione ad operatori economici privati. Le disposizioni emanate dai Comuni sono inviate alle Autorità interessate.

3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALCOLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SPIAGGIATI - ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 24/06/2016

Nella Regione Abruzzo con **DGR n. 474 del 26.05.2008** avente per oggetto: "*D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45. Metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti urbani - Modalità di trasmissione dei dati ed elaborazione delle informazioni. Direttive regionali*" è stabilito che i rifiuti urbani spiaggiati, ovvero derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica, avviati ad effettivo recupero (riciclo) dopo apposite operazioni di selezione e raggruppamento per frazioni omogenee, possono essere compresi ai fini del calcolo standard della percentuale di raccolta differenziata (%RD). Non sono, invece, calcolati nel dato di produzione complessiva dei rifiuti urbani per non penalizzare i comuni costieri interessati.

Le suddette disposizioni non possono più essere applicate con le modalità previste dalla DGR n. 474 del 26.05.2008 in relazione all'entrata in vigore del **D.M. 26 maggio 2016** recante: "*Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani*", pubblicato sulla GU 24 giugno 2016, n. 146. Infatti il D.M. 26 maggio 2016 dispone nelle allegate linee guida che: "omissis .. i rifiuti derivanti dalla pulizia di spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d'acqua sono da considerarsi "**frazioni neutre**" ..

omissis". Tale disposizione è motivata nel D.M. "... in quanto, se annoverati penalizzerebbero i Comuni con particolare collocazione geografica. ...".

Pertanto i suddetti rifiuti non sono calcolabili ai fini della produzione complessiva ed ai fini della raccolta differenziata. In tal senso il Servizio Gestione Rifiuti sta predisponendo una nuova DGR applicativa del nuovo metodo di calcolo della RD disposto dal D.M. 26 maggio 2016 ed in relazione al nuovo metodo di gestione dei dati dei rifiuti urbani (sistema O.R.SO.) in sostituzione del sistema, in fase di disattivazione, CA.RI.RE.AB.

4. MATERIALI LITOIDI/SEDIMENTI GHIAIOSI

Nelle more dell'emanazione di specifiche disposizioni normative e/o direttive regionali contenenti indirizzi applicativi ed interpretativi sull'inquadramento progettuale, autorizzativo e procedimentale delle diverse fattispecie di movimentazioni di sedimenti in ambiente marino costiero, in via provvisoria si richiamano le disposizioni di cui alla **Circolare n. 1/2014**:

- a) i *materiali litoidi/sedimenti ghiaiosi* depositatisi sulle spiagge marittime, spesso in prossimità di aste fluviali/corsi d'acqua, per quanto possibile, devono essere conservati in loco, anche ai fini di tutela dall'erosione della costa interessata;
- b) nel caso di depositi consistenti di *materiali litoidi/sedimenti ghiaiosi* accumulatisi, tali da influenzare negativamente la qualità e la fruibilità della "spiaggia sabbiosa", i *materiali litoidi/sedimenti ghiaiosi* possono essere ri-collocati, privi di altri materiali e/o rifiuti, nell'ambito della fascia di rispetto di ca. **mt. 150** dagli argini fluviali/corsi d'acqua (*area interessata di norma da divieto di balneazione, altre disposizioni, .. etc.*) ed aree limitrofe, secondo buone regole di conservazione, tutela paesaggistica e igienico-sanitaria dei luoghi. Nel caso richiamato, potranno essere in parte, previo apposito rilievo da parte del Comune interessato della consistenza quantitativa (**mc**) ritenuta condizionante ai fini di una corretta fruizione della spiaggia "sabbiosa", riutilizzati da parte del Comune, prioritariamente per fini pubblici, secondo le modalità stabilite con apposita Ordinanza comunale, emanata dagli organismi competenti del Comune territorialmente interessato, concertata con le Autorità coinvolte (es. *Autorità marittime, Genio civile, .. etc.*).
- c) Nel caso i *materiali litoidi/sedimenti ghiaiosi* non sia possibile ri-collocarli all'interno dell'area demaniale marittima, è possibile un loro utilizzo alternativo in altro sito, prioritariamente per fini pubblici e con le finalità stabilite da un'apposita Ordinanza del Comune concertata con le Autorità coinvolte (es. *Autorità marittime, Genio civile, .. etc.*). A tal fine, per specifici ri-utilizzi (es. sottofondi stradali, rinforzi argini, .. etc.) da parte di altri soggetti individuati con le procedure stabilite dal Comune (es. *gara d'appalto, .. etc.*), si richiamano le disposizioni di cui al **D.M. 05.02.1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"** e s.m.i.

Le operazioni di ri-collocazione di una parte dei *materiali litoidi/sedimenti ghiaiosi* accumulatisi, non costituiscono e non devono costituire, opere di modificazione della costa o attività di ricostruzione del profilo di spiaggia antecedente eventi meteomarinari erosivi e sono svolte esclusivamente come attività di ordinaria manutenzione e pulizia delle spiagge marittime interessate, a seguito delle richiamate intese tra il Comune e le Autorità territorialmente competenti, a cura di:

- **Concessionari** delle aree, se i *materiali litoidi/sedimenti ghiaiosi* si sono depositati nelle spiagge in concessione (*il trasporto dei sedimenti deve essere organizzato dagli stessi o da soggetti incaricati, nell'ambito marino costiero*);
- **Comune** territorialmente competente, se i *materiali litoidi/sedimenti ghiaiosi* si sono depositati nelle spiagge libere (*il trasporto dei sedimenti deve essere organizzato dagli stessi o da soggetti incaricati, secondo le disposizioni emanate dall'Ente*);

A tal fine i Comuni, sentite le Autorità interessate, emanano apposite ordinanze sindacali per definire, in via provvisoria, le modalità di organizzazione delle operazioni di prelievo/trasporto/trattamento/utilizzo dei *materiali litoidi/sedimenti ghiaiosi* nei siti individuati e/o per le finalità stabilite.

Le ordinanze dei Comuni sono inviate alle Autorità interessate.

5. CORPI MORTI

La Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ha emanato disposizioni in merito (*collocazione di materiali inerti di varia composizione e dimensione*) con apposita **D.D. n. DPC/DA21/68 del 15.05.2015**, pubblicata sul BURAT Ordinario n. 24 del 28.07.2015, emanata ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e DGR n. 218 del 28.03.2013, pubblicata sul BURAT Ordinario n. 17 del 08.05.2013, con cui è stato disposto che i Comuni autorizzano con apposite ordinanze ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 67 e s.m.i., i soggetti interessati all'immersione in mare di materiali inerti e manufatti, compatibili ed innocui, ai

fini del posizionamento di boe di segnalazione delle acque di balneazione, acque sicure, .. etc., del peso di norma non superiore a **50 kg**.

I soggetti interessati all'immersione in mare di materiali inerti e manufatti, comunicano esclusivamente ai Comuni, a seguito dell'emanazione delle suddette ordinanze dei Sindaci:

- numero e tipologia dei corpi morti (es. *inerti, sacchi con sabbia, pietre, .. etc.*) da immergere in mare;
- planimetria dell'area marina interessata;
- data di inizio delle attività di immersione in mare dei corpi morti.

Le ordinanze dei Comuni sono inviate alle Autorità interessate.

6. RUOLO DEI COMUNI

I Comuni emanano apposite ordinanze, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 52 della L.R. 45/07 e s.m.i., per organizzare in modo ottimale i servizi di igiene urbana preposti alla gestione dei materiali/rifiuti spiaggiati, ad integrazione e puntualizzazione degli indirizzi regionali di cui alla **Circolare n. 1/2011** e s.m.i.

Le ordinanze dei Comuni sono inviate alle Autorità interessate.

A tal fine gli Enti interessati, le Autorità marittime e le Associazioni dei concessionari delle aree marittime, per quanto previsto, sono invitati a programmare e coordinare le iniziative e le attività necessarie a tutela e valorizzazione dei luoghi interessati e delle attività economiche della Regione Abruzzo.

La presente **Circolare n. 1/2016** del SGR è inviata agli Enti in indirizzo e, per la opportuna diffusione e conoscenza, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.), nonché sul sito *web* della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Marco Famoso)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Franco Gerardini)





**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it